

XVIII legislatura

**A.S. 886:**

**"Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"**

Novembre 2018

n. 46



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 886: "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"». NL46, novembre 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

## INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE .....	1
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE .....	1
Articolo 1 ( <i>Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</i> ).....	7
Articolo 3 ( <i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</i> ).....	10
Articolo 4 ( <i>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010</i> ).....	14
Articolo 5 ( <i>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea</i> ).....	40
Articolo 6 ( <i>Definizione agevolata delle controversie tributarie</i> ).....	43
Articolo 7 ( <i>Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti</i> ) ....	49
Articolo 8 ( <i>Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504</i> ).....	52
Articolo 9 ( <i>Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale</i> ).....	60
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO .....	64
Articolo 10 ( <i>Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica</i> ) .....	64
Articolo 11 ( <i>Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture</i> ).....	66
Articolo 12 ( <i>Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse</i> ).....	67
Articolo 13 ( <i>Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti</i> ) .....	67
Articolo 14 ( <i>Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA</i> ) .....	68
Articolo 15 ( <i>Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica</i> ) .....	68
Articolo 16 ( <i>Giustizia tributaria digitale</i> ).....	69
Capo III ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI.....	73
Articolo 17 ( <i>Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi</i> ).....	73
Articolo 18 ( <i>Rinvio lotteria dei corrispettivi</i> ) .....	81
Articolo 19 ( <i>Disposizioni in materia di accisa</i> ) .....	82
Articolo 20 ( <i>Estensione del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi</i> ).....	86
TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI.....	89
Articolo 21 ( <i>Ferrovie dello Stato</i> ).....	89
Articolo 22 ( <i>Fondo garanzia e FSC</i> ).....	90
Articolo 23 ( <i>Autotrasporto</i> ).....	91
Articolo 24 ( <i>Missioni internazionali di pace</i> ) .....	93
Articolo 25 ( <i>Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale</i> ).....	95
Articolo 26 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	96



# TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

## CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE

### Articolo 1 *(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)*

L'articolo in esame consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, ovvero della prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa, versando per intero le imposte autoliquidate, senza corresponsione di interessi e sanzioni.

Nello specifico il **comma 1** prevede la presentazione di una o più dichiarazioni per ciascun periodo d'imposta per la regolarizzazione delle violazioni rilevate nel processo verbale del quale intende definire integralmente il contenuto<sup>1</sup>. L'accesso alla procedura di regolarizzazione del verbale è preclusa nel caso in cui vi sia già stata una notifica di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio per l'accertamento con adesione in data antecedente a quella di entrata in vigore della norma.

Il **comma 2** individua nel 31 maggio 2019 il termine di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di decadenza per l'attività di accertamento<sup>2</sup>, anche tenuto conto del raddoppio dei termini<sup>3</sup>. Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate a definire le modalità di presentazione delle dichiarazioni in parola.

I **commi 3 e 4** contengono disposizioni specifiche riguardanti, rispettivamente, la possibilità di utilizzo delle sole perdite pregresse indicate nelle dichiarazioni presentate nei termini<sup>4</sup> al fine di abbattere i maggiori imponibili che emergono dalla definizione del verbale, e la possibilità, per i soggetti che producono redditi in forma associata<sup>5</sup>, di presentare la propria dichiarazione per regolarizzare il reddito da partecipazione ad essi imputabile.

Il **comma 5** fissa al 31 maggio 2019 la data entro la quale i contribuenti aderenti saranno tenuti a versare le sole maggiori imposte autoliquidate in dichiarazione relative a tutte le violazioni rilevate nei verbali per ciascun periodo di imposta e senza pagamento di interessi e sanzioni.

Qualora invece la definizione abbia ad oggetto debiti relativi alle risorse proprie tradizionali<sup>6</sup>, il **comma 6** prevede che il debitore sia tenuto al pagamento non solo delle somme oggetto della

---

<sup>1</sup> In materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE) e imposta sul valore aggiunto.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 e all'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972.

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78 del 2009.

<sup>4</sup> Si esclude quindi l'utilizzo di ulteriori perdite pregresse.

<sup>5</sup> Soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del DPR n. 917 del 1986.

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014, che così recita:

*“Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:*

a) *dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone*

dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, ma anche delle somme dovute a titolo di interessi di mora, a decorrere dal 1 maggio 2016.

Il **comma 7** disciplina le modalità di perfezionamento della definizione agevolata dei PVC che si determina con la presentazione della dichiarazione e con il versamento in un'unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Per gli adempimenti successivi, rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997<sup>7</sup> in materia di rateazione – indicando in 20 il numero massimo delle rate, di pari importo e da corrispondere trimestralmente – ed in materia di attestazione dell'avvenuto perfezionamento e di successiva attività di riscossione in caso di inadempimento nel versamento delle rate<sup>8</sup>. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il **comma 8** dispone che, nel caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, il richiedente perde la possibilità di regolarizzare le violazioni rilevate nei PVC ed il competente ufficio provvede alla notifica degli atti relativi alle violazioni.

Con il **comma 9**, si prevede che in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici procedono all'ordinaria attività di controllo beneficiando di un ampliamento di due anni dei termini di decadenza<sup>9</sup> per i periodi di imposta fino al 2015 compreso.

Con il **comma 10** si rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione delle modalità di attuazione della disciplina in esame.

**La RT** rappresenta di aver stimato le entrate derivanti dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione utilizzando i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. La quantificazione è riferita ai processi verbali di constatazione relativi ai periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2018<sup>10</sup>, con violazioni sostanziali che, alla data del 30 settembre 2018, non sono collegati ad un atto di accertamento.

In relazione alle annualità contenute in detti processi verbali, risultano rilevate violazioni riferite alle seguenti imposte:

---

*e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.....*

<sup>7</sup> In tema di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

<sup>8</sup> L'Agenzia delle entrate nell'audizione, presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato, del Direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Dott. Antonino Maggiore, in data 31 ottobre 2018, ha evidenziato che “*Con riferimento agli adempimenti successivi, la norma rinvia, con alcune differenze, alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riguardo alla rateazione, attestazione dell'avvenuto perfezionamento e successiva attività di riscossione in caso di inadempimenti nel versamento delle rate. Le modalità di rateazione sono quelle previste per l'accertamento con adesione; le rate, successive alla prima, devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e, sull'importo di tali rate, sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica la disciplina generale, di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; si verifica, in termini più espliciti, la decadenza dal beneficio e iscrizione a ruolo delle relative somme*”.

<sup>9</sup> In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000.

<sup>10</sup> Periodi d'imposta per i quali non sono scaduti ancora i termini per l'azione accertatrice.

(miliardi di euro)

Maggiore imposta constatata IVA	Rilievi imposte dirette	Ritenute
8	30	1

Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalle definizioni in argomento evidenzia che il valore complessivo, delle imposte corrispondenti ai rilievi, è pari a 15 mld di euro<sup>11</sup> così calcolato:

- con riferimento alla maggiore imposta constatata ai fini Iva e ritenute, gli importi indicati nella tabella si riferiscono alla effettiva imposta constatata nei processi verbali;
- con riferimento ai rilievi in materia di imposte dirette, considerato che riguardano sia le persone fisiche sia i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata applicata un'aliquota unica del 20% sul totale dei rilievi al fine di quantificare l'imposta corrispondente potenzialmente definibile.

Dall'analisi effettuata sugli atti di accertamento "ordinari" ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA<sup>12</sup>, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell'atto dell'amministrazione finanziaria al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Considera inoltre che le condizioni di maggior favore, per il contribuente, previste nella disposizione in esame permettono di ipotizzare una percentuale di adesione del 4%<sup>13</sup>; pertanto la stima del potenziale recupero di gettito è pari a 600 mln di euro (quindi: 15 mld di euro \*4% = 600 mld di euro).

Tiene conto del fatto che la facoltà di definire i processi verbali di constatazione senza versare somme a titolo di sanzioni ed interessi possa sostituire ampiamente la definizione degli stessi rilievi mediante l'utilizzo del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, che ha modificato l'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Poiché nel 2017 sono stati riscossi 260 mln di euro da ravvedimento operoso, le maggiori entrate stimate a seguito della presente disposizione risultano pari a circa 340 mln di euro<sup>14</sup>.

Valuta poi l'andamento della riscossione considerando che il versamento venga distribuito nei cinque anni previsti per la rateizzazione con rate di pari importo a cadenza trimestrale; la tabella sottostante mostra l'andamento per cassa del maggior gettito:

(milioni di euro)

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	51	68	68	68	68	17	340

<sup>11</sup> Cioè: 8mld + 1mld + 30mld\*20% = 15 mld di euro.

<sup>12</sup> Esclusi quindi gli accertamenti 41-bis "automatizzati" e gli accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.

<sup>13</sup> Quindi superiore rispetto all'indicato 3,5%.

<sup>14</sup> Cioè: 600 mln – 260 mln = 340 mln di euro.

Conclude evidenziando che relativamente ai contributi previdenziali, la disposizione comporta un maggior gettito di difficile quantificazione che determina il miglioramento del fabbisogno INPS. Essendo tuttavia complessa la quantificazione di detto maggior gettito, ritiene prudentiale non scontare effetti.

**Al riguardo**, ad una prima analisi, si osserva che la metodologia utilizzata nella RT appare condivisibile nelle parti in cui prende in considerazione, ai fini della stima del recupero di gettito, sia la percentuale (il 3,5%) della maggior imposta riveniente da definizione in acquiescenza<sup>15</sup> - in quanto l'istituto, analogamente alla definizione agevolata in argomento, consente al contribuente di accettare gli addebiti riportati nell'atto impositivo predisposto dall'Amministrazione finanziaria - sia l'effetto sostituzione del ravvedimento operoso con la definizione agevolata in argomento.

Tuttavia, la quantificazione del gettito atteso potrebbe risultare sovrastimata sulla base delle considerazioni che seguono.

La RT non tiene adeguatamente conto del fatto che non tutti i processi verbali di constatazione ed i relativi valori contestati si traducono in accertamenti e che è rispetto agli accertamenti ed ai relativi importi che si registrano le definizioni in acquiescenza, in relazione alle quali è ricavata l'indicata percentuale (il 3,5%) di recupero di maggiore imposta.

La RT, di contro, utilizza ai fini della stima il valore globale delle violazioni constatate nei PVC, senza prevedere un abbattimento del predetto valore in misura corrispondente alla quota che rappresenta la differenza tra valore contestato in PVC e valore accertato che di norma si registra nell'esperienza applicativa. Anche nella definizione agevolata in commento il contribuente sarà chiamato ad effettuare una valutazione in ordine alla fondatezza o meno delle contestazioni ed in relazione a tale valutazione è ragionevole ipotizzare come prevedibile la mancata adesione per quei PVC che non si sarebbero tradotti in accertamenti perché non recano evidenza di violazioni tributarie o contengono constatazioni agevolmente superabili<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Istituto disciplinato dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

<sup>16</sup> Sul punto, si riportano di seguito le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti in quanto utili alla comprensione della natura del PVC: "Un processo verbale di constatazione deve essere compilato, anche in caso di esito regolare, al termine di controlli e verifiche tributarie (v. art.52 D.P.R. n. 633/72 e art. 33 D.P.R. n. 600/73). Deve essere sottoscritto da parte dei verificatori e del contribuente, al quale ne va rilasciata copia, e trasmesso all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'accertamento affinché provveda, se emergono violazioni delle norme tributarie: a far rettificare la dichiarazione; ad accertare e liquidare le imposte dovute; ad irrogare le sanzioni; a calcolare eventuali interessi da pagare. Il verbale ha infatti natura di atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di accertamento, e quindi non è autonomamente impugnabile. Considerata la sua funzione e finalità è ovvio che nel documento debbano essere verbalizzate tutte le operazioni effettuate e le osservazioni e rilievi formulati. In quanto redatto da pubblici ufficiali è un atto pubblico, che fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e di quanto avvenuto nella verifica (v. art. 2699 e 2700 c.c.). Non ha però alcun valore probatorio particolare circa le conseguenze di ordine giuridico - fiscale dei fatti materiali di cui sopra e non vincola, per tali aspetti, l'Ufficio accertatore, né, tanto meno, il giudice." A ciò si aggiunga che la stessa Guardia di Finanza, con propria circolare GdF 1/2018 (in vigore dal 1 gennaio 2018) in tema di autotutela, così si esprime in merito ai verbali di verifica ed ai processi verbali di constatazione: "almeno in linea di principio, non sono assoggettati alla disciplina dell'autotutela in ambito tributario gli atti di esecuzione delle attività ispettive formati dai Reparti del Corpo, in considerazione della loro natura endoprocedimentale e della loro



In ottica prudenziale si ritiene che l'indicata percentuale (il 4%) che esprime la stima della potenziale adesione dei contribuenti alla definizione in commento andrebbe applicata soltanto ad una quota del valore dei PVC indicato che corrisponderebbe a quel valore che, di norma sulla base dell'esperienza applicativa e dell'andamento nel tempo, si trasforma in accertamenti all'esito dello specifico *iter* amministrativo-contabile finalizzato a formalizzare il titolo della pretesa erariale.

In ogni caso, un certo grado di soggettività della stima dovuta alla peculiare natura dei processi verbali di constatazione sopra ricordata, avrebbe potuto suggerire per motivi di prudenza, di contabilizzare il recupero di gettito solo *ex-post* all'esito della definizione agevolata in commento, così come la RT fa in relazione al recupero di gettito INPS in ragione della difficile e complessa specifica quantificazione.

Occorre inoltre evidenziare che la RT non fornisce informazioni in merito ai processi verbali di constatazione suddivisi:

- per soggetto controllore (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane);
- per anni (dal 2013 al 2018);
- per tipologia di imposte: IRPEF, IRES, addizionali Regionale e Comunale, sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE, contributi previdenziali;
- per tipologia di contribuente (persone fisiche, lavoratori autonomi, società di capitali e di persone).

Tale suddivisione consentirebbe di verificare il maggior gettito stimato in quanto permetterebbe, ad esempio, di riscontrare l'aliquota unica del 20% che la RT indica per qualunque contribuente soggetto alle imposte dirette, di stimare l'aliquota forfetaria a titolo di IRAP (che si rammenta presenta variazioni in relazione alla localizzazione dell'impresa - essendo un tributo di competenza regionale - e/o alla tipologia di settore di attività economica svolta), di individuare una possibile aliquota media riferibile alle imposte sostitutive (che la norma richiama genericamente, nella loro globalità<sup>17</sup>).

---

inattitudine a produrre, in via autonoma e immediata, effetti giuridici pregiudizievoli per il contribuente al quale sono rivolti"; con ciò denotando che gli stessi non ledono la posizione del contribuente, ma avranno rilievo qualora si tradurranno, a seguito dell'attività di competenza degli uffici finanziari, in avvisi di accertamento.

Si veda nel merito la deliberazione n. 8/2011/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell'adunanza e Camera di consiglio del 13 luglio 2011, pag. 16 e seguenti.

[http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez\\_centrale\\_controllo\\_amm\\_stato/2011/delibera\\_8\\_2011\\_g\\_e\\_relazione.pdf](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2011/delibera_8_2011_g_e_relazione.pdf)

<sup>17</sup> A mero titolo di esempio si rammenta che l'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva per le rendite da capitali è pari al 26% (ai sensi del D.L. 66/2014) che scende al 12,5% per i titoli di Stato nazionali ed esteri (non relativi a Stati *ex black list*) ed all'11,5% per i fondi pensione INPS e previdenza complementare; per l'affrancamento dei valori di bilancio materiali ed immateriali si ha l'applicazione di diverse aliquote di imposta sostitutiva, da ultimo quella del 16% sull'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo riferibili ai beni immateriali anche alle operazioni su partecipate estere o a partecipazioni di controllo in società residenti e non, anche prive di stabile organizzazione (articoli da 81 a 83 della legge di bilancio per il 2018).

Si evidenzia peraltro che né la RT né il quadro riepilogativo degli effetti finanziari recati dal decreto in argomento suddividono il recupero di gettito atteso tra tributi erariali e addizionali comunale e regionale e contributi previdenziali; si rammenta che, una volta scelto di contabilizzare il recupero di gettito, la suddivisione è necessaria in quanto la parte di incassi di pertinenza non erariale (per effetto della definizione agevolata in argomento) si dovrà tradurre in un riconoscimento all'INPS ed agli enti locali delle somme di loro spettanza ai sensi di legge.

Mancano inoltre informazioni in merito alla numerosità ed al valore degli atti di accertamento ordinari ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA anche ai fini del riscontro della quota del 3,5% di maggiore imposta definita in acquiescenza.

In merito poi al perfezionamento della procedura in esame, che in caso di pagamento rateale si verifica al momento del versamento della prima rata, non parrebbe che la stima abbia tenuto conto dell'impatto finanziario associabile a possibili abbandoni (si fa riferimento a quella parte di contribuenti che dopo il pagamento della prima rata, decidono di non pagare le altre, per finalità dilatorie, finendo in tal modo anche per intralciare, procrastinare e rendere più complessa l'ordinaria attività di accertamento)<sup>18</sup>.

Andrebbe poi chiarito perché l'andamento finanziario ipotizzato nel tempo non tenga conto anche delle diverse modalità di pagamento consentite (in unica soluzione o con diverse articolazioni delle rateizzazioni tenuto conto che il decreto prevede "un massimo di venti rate trimestrali di pari importo), assumendo come ipotesi per tutti gli aderenti alla definizione agevolata in commento la scelta di rateazione nel numero massimo di rate consentito (n. 20 rate).

Con riferimento poi alle modalità applicative - per le quali la norma in parte rinvia alle disposizioni vigenti recate dal citato D.Lgs. n. 218 del 1997 ed in parte all'emanazione di uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - andrebbe confermato che gli adempimenti richiesti e l'esperimento delle procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative varate con il provvedimento in commento, potranno essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Un ulteriore approfondimento andrebbe svolto circa i riflessi degli oneri gestionali associati alla procedura prevista dall'articolo in commento sull'ordinaria attività di

---

<sup>18</sup> Sul punto si evidenzia che la Corte dei conti, durante l'audizione svolta presso la VI commissione Finanze e tesoro del Senato - ottobre 2018 - si è così espressa: *"In caso di pagamento rateale, la definizione dei processi verbali e degli atti di accertamento si perfeziona con il pagamento della prima rata. In proposito va ricordato quanto si è verificato nella gestione delle misure previste dalla legge finanziaria del 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), con la mancata riscossione di ingenti importi dovuti a titolo di pagamento rateale. È, infatti, possibile che il pagamento della sola prima rata sia utilizzato per fruire dei benefici che derivano dal perfezionamento della richiesta di definizione (cancellazione di sanzioni, eventuali misure cautelari in essere, ecc.) e, comunque, per procrastinare gli atti di riscossione che, secondo l'ordinaria procedura, avrebbero fatto seguito al verbale o all'accertamento.*

accertamento e controllo degli uffici finanziari<sup>19</sup>; situazioni che potrebbero far registrare una diminuzione del recupero di gettito atteso in via ordinaria<sup>20</sup>.

In termini generali si richiama da ultimo l'attenzione sul rischio che la definizione agevolata in commento, considerata la piccola differenza (0,5%) tra il sia pur prudenziale tasso di adesione applicato ai fini della stima (il 4%) e quello registrato nei casi di adesione con acquiescenza (il 3,5%) potrebbe dar luogo, di fatto, ad un recupero di gettito inferiore, considerato i minori incassi per interessi e sanzioni<sup>21</sup> rispetto a quello che sarebbe potuto derivare dall'esperimento dell'ordinaria procedura di accertamento ed eventualmente di recupero del credito. È pur vero peraltro che alla procedura in commento potrebbe comunque ascrivere l'effetto di aver anticipato l'incasso del pertinente recupero di gettito rispetto ai tempi normalmente necessari per la definizione della pretesa erariale.

## Articolo 2

### *(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)*

L'articolo in esame, al **comma 1**, introduce la possibilità di definire in via agevolata gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, non ancora impugnati e ancora impugnabili entro la data di entrata in vigore del decreto, mediante pagamento delle somme complessivamente dovute a titolo di sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 novembre 2018) o se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso<sup>22</sup> che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del presente decreto).

Il **comma 2** indica le modalità per la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contraddittorio<sup>23</sup> e riproduce le medesime condizioni previste al comma 1: pagamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Il **comma 3** disciplina le modalità per definire in via agevolata anche gli accertamenti con adesione<sup>24</sup> prevedendo il pagamento delle sole imposte entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento.

---

<sup>19</sup> Ad esempio dovuti al controllo delle dichiarazioni per regolarizzare le violazioni contestate nei pvc, all'invio ai contribuenti, alle verifiche in ordine al pagamento dell'intero debito o della prima rata ai fini di accertare il perfezionamento della definizione agevolata, alla proroga di due anni dei termini di accertamento di cui al comma 9 dell'articolo all'esame.

<sup>20</sup> In merito ai profili sopra evidenziati si ricorda che la Corte dei conti, nel giudizio sul rendiconto dello Stato 2017, ha sottolineato che "i limitati risultati conseguiti nell'ordinaria attività di accertamento nel corso degli ultimi anni vanno correlati, oltre che alla gestione di ricorrenti adempimenti di carattere straordinario quali, da ultimo, la *voluntary disclosure* o la c.d. rottamazione delle cartelle, al perdurante indebolimento delle risorse umane complessivamente a disposizione. Dai dati forniti dall'Agenzia delle entrate emerge, infatti, un sensibile peggioramento delle scoperture negli organici, passate complessivamente da -4,7% nel 2013 a -11,8% nel 2017".

<sup>21</sup> Sanzioni che, si ricorda, svolgono anche un'efficacia deterrente in ordine al ripetersi delle violazioni.

<sup>22</sup> Di cui all'articolo 15, comma 1 del D.Lgs n. 218 del 1997.

<sup>23</sup> Di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del citato D.Lgs n. 218 del 1997. Detto istituto è stato soppresso dal comma 637, lettera c) punti 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Tuttavia, detto istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015.

<sup>24</sup> Di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.Lgs n. 218 del 1997.

Il **comma 4** dispone che le citate definizioni agevolate si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata entro i termini specificamente previsti per ciascuna tipologia di definizione in relazione all'atto che si intende definire. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. n. 218 del 1997 con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività, relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Il **comma 5**, limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE<sup>25</sup> previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, specifica che il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora<sup>26</sup>.

Il **comma 6** esclude dalla definizione agevolata in parola, gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*)<sup>27</sup>:

Il **comma 7** chiarisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche in favore degli altri.

Infine il **comma 8** demanda a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'emanazione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo in esame.

**La RT** per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata in argomento utilizza i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. Considera quindi agli atti di accertamento<sup>28</sup> che, alla data del 30 settembre 2018, sono potenzialmente ancora definibili tramite gli ordinari istituti di definizione agevolata non impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione.

Per i citati atti accerta complessivamente una maggiore imposta pari a 8,2 miliardi di euro con le relative sanzioni pari a 8,7 miliardi di euro.

Al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile, calcola il rapporto percentuale tra la maggiore imposta accertata per gli atti definiti in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e la maggiore imposta accertata totale per gli atti che risultano definiti mediante acquiescenza negli anni 2016 e 2017, risultante pari mediamente al 4%. Applicando la predetta percentuale media sulla maggiore imposta accertata, definisce l'importo riscuotibile in 326 milioni di euro<sup>29</sup> di imposta accertata e di 117 milioni di euro<sup>30</sup> di sanzioni (calcolate applicando la

---

<sup>25</sup> Si tratta di: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

<sup>26</sup> Previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

<sup>27</sup> Di cui all'articolo 5-*quater* del D.L. n. 167 del 1990.

<sup>28</sup> Accertamenti ordinari II.DD., IVA e IRAP, accertamenti 41-*bis* "automatizzati" e accertamenti tributi indiretti diversi dall'Iva.

<sup>29</sup> Cioè: 8,2 mld \* 4% = 328 mln di euro.

<sup>30</sup> Cioè: 8,7 mld \* 4% \* 1/3 = 116 mln di euro.

predetta percentuale del 4% alla complessive sanzioni accertate e riducendole ad  $1/3$ <sup>31</sup>) per un totale di circa 443 milioni di euro<sup>32</sup>.

Stima infine che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame possa essere ragionevolmente aumentata al 6%, considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente. Applicando la percentuale agli 8,2 miliardi di maggiore imposta accertata, quantifica in circa 490 milioni di euro<sup>33</sup> l'imposta riscuotibile.

Conclude evidenziando che la norma non comporta significativi impatti finanziari, in quanto il gettito stimato in 490 milioni di euro, derivante dalla definizione in argomento, va ampiamente a sostituire quello ordinario come sopra indicato.

**Al riguardo** si osserva ad una prima analisi che la RT, pur non ascrivendo alla norma effetti di recupero di gettito per via dell'effetto di sostituzione del gettito da definizione in acquiescenza con quello stimato per la misura in commento (il recupero di gettito non risulta contabilizzato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari) non fornisce dati di dettaglio sulla maggior imposta accertata limitandosi a rappresentare i valori complessivi. Per un riscontro della stima sarebbe utile poter conoscere la suddivisione dei valori in relazione agli atti definibili ed alle diverse tipologie di imposte potenzialmente interessate dalla definizione agevolata (imposte dirette, indirette diverse dall'IVA, IVA, IRAP, accertamenti automatizzati ex 41-bis). Andrebbe inoltre chiarito se i valori indicati nella stima comprendano anche le addizionali comunale e regionale nonché le imposte sostitutive. Si tratta di fattispecie che possono ricondursi nell'ambito dell'accertamento definito per imposte dirette.

Andrebbero fornite maggiori informazioni che consentano di verificare il carattere prudenziale della percentuale del 6% che rappresenterebbe la propensione all'adesione dei contribuenti alle definizioni agevolate in argomento. Si tratta di una stima che, in assenza di altri elementi, presenta un certo grado di soggettività.

Si ripropone inoltre l'osservazione, svolta a commento dell'articolo 1, in ordine alla stima degli "abbandoni" che, in caso di definizione con pagamento rateale, appaiono possibili, tenuto conto che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata. La RT parrebbe non considerato nella stima l'impatto finanziario associabile alle definizioni agevolate di quei contribuenti che con intento dilatorio si limitino a pagare la prima rata, senza corrispondere quelle successive, finendo in tal modo per procrastinare e rendere più complessa l'ordinaria attività di accertamento che si sarebbe svolta in mancanza delle disposizioni in argomento<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Ai sensi del citato articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

<sup>32</sup> Quindi:  $326 + 117 = 443$  mln di euro.

<sup>33</sup> Cioè:  $8,2 \text{ mld} * 6\% = 492$  mln di euro.

<sup>34</sup> Sul punto si evidenzia che la Corte dei conti, durante l'audizione svolta presso la VI commissione Finanze e tesoro del Senato - ottobre 2018 - si è così espressa: "*In caso di pagamento rateale, la definizione dei processi verbali e degli atti di accertamento si perfeziona con il pagamento della prima rata. In proposito va ricordato quanto si è verificato nella gestione delle misure previste dalla legge finanziaria del 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), con la mancata riscossione di ingenti importi dovuti a titolo di pagamento*

Le novità riguardanti le più favorevoli modalità di pagamento rateale introdotte con le disposizioni in commento rispetto alla disciplina "ordinaria" possono dar luogo a variazioni nei flussi finanziari che andrebbero opportunamente stimati. Al fine di escludere squilibri finanziari di cassa, andrebbe svolto un confronto tra gli andamenti dei pertinenti incassi da rateazione a legislazione previgente al varo del decreto in commento e quelli ipotizzabili per le definizioni in commento.

Si rappresenta inoltre, in assenza di informazione sul punto, che i valori indicati potrebbero ricomprendere anche quelli pertinenti ad accertamenti definibili da soggetti società e associazioni sportive dilettantistiche. Si ricorda che l'articolo 7 del decreto in commento provvede a stimare i potenziali maggiori incassi, anche se ne esclude una loro contabilizzazione in termini di variazione dei saldi di bilancio, in via prudenziale, in ragione del fatto che una loro quantificazione definitiva sarà possibile in sede di consuntivo. Andrebbero quindi escluse sovrapposizioni tra le due stime.

Inoltre, viste le risultanze della quantificazione in relazione alla quale, per via dell'effetto sostituzione, si è scelto opportunamente di non contabilizzare il recupero di gettito ascrivibile alla misura in esame, andrebbe valutata l'opportunità di svolgere un approfondimento al fine di verificare i riflessi di natura gestionale che potrebbero derivare dalle attività necessarie all'implementazione delle disposizioni in commento (in particolar modo nei casi di richiesta di rateazione). L'approfondimento, in termini di analisi costi/benefici dovrebbe riguardare l'impatto della misura in commento - che si aggiunge alle altre forme di definizione agevolata introdotte dal decreto - e gli effetti sull'efficacia delle ordinarie attività dell'Amministrazione finanziaria finalizzata al recupero di gettito da evasione e contrasto alle frodi.

In relazione a quanto sopra rappresentato appare necessaria una conferma che le definizioni agevolate in commento possano essere implementate avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che le procedure ed attività richieste all'Amministrazione finanziaria non si rifletteranno negativamente sulle ricordate attività ordinarie.

### **Articolo 3**

#### ***(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)***

Le disposizioni in titolo disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. "rottamazione" delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. La nuova "rottamazione" segue quella prevista dal D.L. n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi riferiti al periodo 2000-2016) e dal D.L. n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

Anche nella definizione agevolata in commento, il debitore che vi aderirà non sarà più tenuto a corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ovvero le altre sanzioni e

---

*rateale. È, infatti, possibile che il pagamento della sola prima rata sia utilizzato per fruire dei benefici che derivano dal perfezionamento della richiesta di definizione (cancellazione di sanzioni, eventuali misure cautelari in essere, ecc.) e, comunque, per procrastinare gli atti di riscossione che, secondo l'ordinaria procedura, avrebbero fatto seguito al verbale o all'accertamento".*

somme aggiuntive dovute ai sensi di legge<sup>35</sup>. Dovrà invece versare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi, quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle. Diversamente dalle precedenti rottamazioni:

- sarà possibile dilazionare il pagamento in un arco temporale più ampio (cinque anni) in un massimo di dieci rate consecutive di pari importo e corrispondendo un tasso di interesse del 2% annuo;
- sarà possibile, nei casi in cui si scelga di pagare presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, compensare il dovuto con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA;
- col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate prima dell'adesione alla definizione<sup>36</sup>.

Si ripropongono quindi le procedure e le fasi già previste per le precedenti definizioni agevolate<sup>37</sup>.

Nello specifico, con il comma 1, si consente di estinguere con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La definizione agevolata si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi nonché quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle predette somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento<sup>38</sup>. Non sono corrisposte, di contro, le somme dovute a titolo di sanzioni comprese in tali carichi, di interessi di mora<sup>39</sup>, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali.

Il comma 2 disciplina la scadenza della rate: il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Il comma 3 prevede che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dall'agosto 2019 nella misura del 2% annuo. Non trova applicazione la disciplina generale in materia di rateazione dei debiti tributari.<sup>40</sup>

Il comma 4 pone a carico dell'agente della riscossione l'obbligo di fornire i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del suo sito *internet*.

I commi 5 e 6 disciplinano le modalità da seguire per aderire alla definizione. Nello specifico il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 30 aprile 2019 all'Agente della riscossione una dichiarazione nella quale indica anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato. La dichiarazione è formalizzata con le modalità ed utilizzando la modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito *internet* entro il 13 novembre 2018. Nella dichiarazione il debitore assume quindi l'impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti, dallo stesso enunciati nella dichiarazione, relativi ai carichi che intende definire. Sono quindi disciplinate le conseguenze del perfezionamento della definizione agevolata sui giudizi pendenti: gli stessi sono sospesi fino al pagamento del dovuto a seguito della presentazione di copia della dichiarazione. Una volta prodotta la documentazione attestante l'integrale pagamento del dovuto, il giudizio si estingue. In caso di

---

<sup>35</sup> Si tratta di quelle dovute ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (Accessori dei crediti previdenziali).

<sup>36</sup> Con salvezza dei casi in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

<sup>37</sup> Si tratta, in estrema sintesi, della formalizzazione della richiesta di adesione alla definizione mediante presentazione di apposita dichiarazione, valutazione della domanda da parte dell'agente della riscossione, comunicazione al contribuente dell'importo dovuto e, in caso di richiesta di pagamento rateale, del giorno e del mese di scadenza di ciascuna rata.

<sup>38</sup> Per le modalità di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea si fa rinvio all'articolo 5 del provvedimento in commento.

<sup>39</sup> Dovuti ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973.

<sup>40</sup> Prevista dall'articolo 19 D.P.R. n. 602 del 1973 (si tratta della disciplina delle possibilità di accesso alla rateazione per i contribuenti che versano in situazioni di obiettiva difficoltà).

pagamento parziale la sospensione del giudizio è revocata dal giudice, sempre su istanza di una delle parti.

Il comma 7 dispone che entro il 30 aprile 2019 la dichiarazione presentata possa essere integrata.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione, si considerano unicamente gli importi già pagati a titolo di capitale e di interessi iscritti a ruolo, di aggio, di rimborso delle spese esecutive e per diritti di notifica della cartella di pagamento e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

Con il comma 9, si precisa che restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relative ai debiti definibili, anche prima della definizione.

Il comma 10 chiarisce gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata (sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; inibizione dell'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data; divieto di nuove procedure esecutive e di prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; divieto di considerare non in regola il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta<sup>41</sup>; divieto di considerare inadempiente il debitore in relazione alla verifica della morosità del ruolo<sup>42</sup> per il pagamento da parte di soggetti pubblici di somme almeno pari a 5.000 euro).

Il comma 11 affida all'agente della riscossione il compito di comunicare, entro il 30 giugno 2019, ai debitori che hanno aderito alla definizione il dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute (con domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore ovvero con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare o, in alternativa, presso gli sportelli dell'agente della riscossione). Nei casi in cui si opti per il pagamento presso gli sportelli, il debitore può compensare il dovuto con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione<sup>43</sup>.

Il comma 13 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. Limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il debitore che ha aderito alla definizione agevolata ottiene, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il comma 14 disciplina l'ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata relativa alle somme definite (ovvero del pagamento in unica soluzione). In tali casi la definizione non produce effetti ed i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme

---

<sup>41</sup> Ai fini di cui all'articolo 28 *-ter* del D.P.R. n. 602 del 1973.

<sup>42</sup> Ai fini di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

<sup>43</sup> Articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013. L'efficacia di tale norma è stata estesa al 2018 dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Si ricorda che l'art. 12, comma 7-*bis* fa rinvio ad un DM attuativo per la individuazione delle modalità della compensazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.



complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. Inoltre l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non può più essere rateizzato.

Il comma 15 consente di ricomprendere nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto dall'articolo 6, commi 9-*bis* e 9-*ter* del decreto-legge n. 193 del 2016, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. I predetti debitori possono provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità ed i tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Il comma 16 ripropone le previsioni dell'art. 6, comma 10, del decreto-legge n. 193 del 2016 in merito alle esclusioni dalla definizione agevolata.

In particolare, sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

- a) alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);
- b) ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- c) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- d) alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Con il comma 17, si prevede che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento delle somme dovute.

Il comma 18, con riferimento ai soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale, dispone la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 19 prevede che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la "rottamazione", l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti. Sono quindi disciplinate le modalità operative da seguire per il scarico dalle scritture contabili degli enti creditori. È quindi posposto al 31 dicembre 2024 il termine per la rendicontazione agli enti creditori.

Il comma 20 dispone il differimento dei termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione, in quanto funzionale all'esigenza di attendere gli esiti della nuova "rottamazione". Per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, il termine è fissato entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati sino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.

I commi dal 21 al 25 recano disposizioni volte a coordinare la nuova definizione agevolata con la disciplina riferita ai soggetti che hanno aderito alle precedenti "rottamazioni".

In particolare, per i debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 e che effettuano entro il nuovo termine del 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) il comma 21 dispone il differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. In tal modo chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 ed ha effettuato esattamente i pagamenti dovuti per l'anno 2018 usufruisce di una disciplina di favore introdotta con le norme in esame per la restante parte del debito già "rottamato". Il versamento è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso inferiore rispetto a quello (2% annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione, prevista dal comma 1. L'agente della riscossione trasmette entro il 30 giugno 2019 apposita comunicazione al debitore nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

Il comma 21 riconosce in ogni caso anche a tali debitori la possibilità di pagare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed

esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA. Inoltre, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, il debitore beneficia dell'estinzione delle procedure esecutive pregresse, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame che dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il comma 22 consente, in ogni caso, ai debitori delle rate differite automaticamente (ai sensi del comma 21) di procedere al pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019.

Il comma 23 preclude l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 21 per i soggetti che non provvedono a versare entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute in relazione alla precedente definizione agevolata (riguardante anche il 2017).

Il comma 24 reca specifiche norme di raccordo con le precedenti definizioni agevolate per i soggetti residenti in zone colpite dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 e 2017<sup>44</sup>. Le norme in esame, in favore dei predetti soggetti, dilazionano il pagamento delle somme dovute in relazione all'adesione alle definizioni agevolate del 2016 e del 2017 in dieci rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. La definizione agevolata opera per tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate dalle relative norme di riferimento.

Il comma 25 ammette alla nuova procedura di "rottamazione" i soggetti che non hanno perfezionato la definizione agevolata 2016<sup>45</sup> con l'integrale tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine nonché coloro che hanno aderito alla "rottamazione" 2017<sup>46</sup> ma non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.

Relativamente alla pertinente **RT** ed alle osservazioni in merito, le stesse verranno rappresentate di seguito alla breve illustrazione delle disposizioni dell'articolo 4, poiché la RT considera unitariamente l'impatto finanziario dei due articoli del decreto-legge in commento.

#### **Articolo 4**

##### ***(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)***

L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli

---

<sup>44</sup> Al riguardo, si ricorda che l'articolo 6, comma 13-ter del D.L. n. 193 del 2016 (inserito dal decreto-legge n.8 del 2017), ha prorogato di un anno, a favore dei soggetti colpiti dalle calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016 e del 2017 (a cui si applicano specifiche sospensioni di termini tributari), i termini e le scadenze previsti per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

<sup>45</sup> Prevista dall'articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016.

<sup>46</sup> Di cui all'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017.

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione agevolata<sup>47</sup>.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.

Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità a talune specifiche tecniche.<sup>48</sup>

Stante il rinvio operato alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità<sup>49</sup> e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Il comma 2 dispone che, con riferimento ai debiti annullati, le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite mentre quelle versate successivamente alla predetta data sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.<sup>50</sup> A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 e riversate<sup>51</sup>. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Il comma 3 disciplina il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1 concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni. Per il rimborso l'agente della riscossione deve presentare, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il relativo rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi invece, la richiesta è presentata al singolo ente creditore, tenuto a provvedere direttamente al rimborso a proprio carico, ai predetti termini e condizioni. Sono fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute.

Il comma 4 precisa che le disposizioni in esame sull'annullamento delle cartelle non si applicano ai debiti dovuti a titolo di recupero di aiuti di Stato, derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, per multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna nonché alle risorse proprie tradizionali UE<sup>52</sup> e all'IVA riscossa all'importazione.

---

<sup>47</sup> In relazione all'articolo in commento, la Corte dei conti, nell'audizione svolta presso la 6° Commissione del Senato ha evidenziato che: *"il limite di 1000 euro, facendo riferimento al singolo carico, potrebbe applicarsi anche alle ipotesi di debitori gravati da una molteplicità di carichi di importo unitario inferiore a tale soglia o sui quali gravano carichi unitari di importo superiore ai quali si associano carichi di importo inferiore ai 1000 euro. Va ricordata l'esigenza di salvaguardare comunque l'interesse erariale, soprattutto con riferimento ai debiti di natura tributaria che, per la loro entità complessiva, avrebbero giustificato l'obbligo di pagamento delle imposte e lo svolgimento di un'azione di recupero"*.

<sup>48</sup> Di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Detto decreto disciplina le modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli.

<sup>49</sup> Di cui agli articoli 19 e 20 del D.Lgs n. 112 del 1999.

<sup>50</sup> Il rimborso avviene ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 112 del 1999.

<sup>51</sup> Ai sensi dell'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 112 del 1999.

<sup>52</sup> Previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014.

**La RT** considera unitariamente l'impatto finanziario delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 (Definizione agevolata dei carichi e stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati ad agenti della riscossione).

Si sofferma quindi preliminarmente sull'impianto della nuova definizione agevolata, ripercorrendone i tratti caratteristici (simili a quelle delle altre due rottamazioni) sia evidenziandone alcune novità (l'ampliamento delle possibilità di rateazione fino ad un massimo di cinque anni, la previsione di un tasso di interesse ridotto rispetto a quello disposto a regime per le rateazioni (art. 21, D.P.R. n. 603 del 1973), applicato alle precedenti "rottamazioni").

Rappresenta quindi di aver considerato i seguenti aspetti:

- l'estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 nonché la nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti residui riferiti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 che non hanno aderito alla definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017 (c.d. "rottamazione"-bis);
- il differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;
- lo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e i relativi effetti sulla quantificazione degli incassi derivanti dalla definizione agevolata;
- gli effetti sulla riscossione ordinaria conseguenti al complesso dei nuovi interventi in argomento.

Nell'elaborazione delle stime di incasso, la RT analizza distintamente: - l'impatto dell'estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e della nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017 (c.d. "rottamazione"-bis); - l'impatto del differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017; - gli effetti finanziari derivanti dallo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - l'impatto sulla riscossione ordinaria. Procede quindi al riepilogo degli effetti finanziari stimati.

**Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 D.L. n. 148/2017 (c.d. "rottamazione"-bis)**

La stima del gettito atteso, riferito ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017 e per i quali è prevista per i

contribuenti una nuova possibilità<sup>53</sup> di pagamento in via agevolata, nonché di quelli affidati nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 (esclusi dall'ambito applicativo dei precedenti istituti di definizione agevolata), è stata effettuata attraverso una valutazione del differente *appeal* tra la nuova misura agevolativa e le precedenti, derivante dalla maggior dilazione dei termini di pagamento delle somme dovute (pagamento delle somme dovute in 5 anni anziché secondo le scadenze molto più ravvicinate previste dalle precedenti rottamazioni).

Nello specifico, attraverso una analisi della maggior disponibilità finanziaria correlata alla maggiore dilazione dei pagamenti prevista della nuova misura agevolativa, si stima un maggior *appeal* di circa il 70% rispetto a quello registrato per la definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016.

Applicando tale differenziale ai tassi di pagamento registrati nella "rottamazione" di cui al decreto-legge n.193 del 2016 la cui consuntivazione finale volge ormai al termine (l'ultima rata è scaduta il 30 settembre 2018) è stato possibile stimare i tassi attesi per la nuova misura agevolativa differenziati in base alla vetustà di iscrizione a ruolo.

<b>Analisi su Rottamazione D.L. 193/2016</b> <i>Importi in milioni di euro</i>	<b>Ruoli Ultimo Anno</b>	<b>Ruoli Anno prec</b>	<b>Ruoli 2 Anno prec</b>	<b>Ruoli Anni antecedenti</b>
Carico Residuo contabile al 31.12.2016 al netto di sospensioni e soggetti falliti, deceduti e società cessate	56,6	54,0	51,3	392,3
Riscossioni a titolo di Definizioni Agevolata D.L. n. 193 del 2016 (previsione dopo incasso 5 <sup>a</sup> e ultima rata)	2,1	1,4	1,1	3,6
Tasso di pagamento Def.Age. D.L. n. 193 del 2016	3,68%	2,60%	2,24%	0,92%
Maggiore <i>appeal</i> Nuova rottamazione vs Def.Age. D.L. n. 193 del 2016	70%	70%	70%	70%
<b>Stima tasso di pagamento per Rottamazione-ter su ruoli affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata D.L. n. 148/2017</b>	<b>6,25%</b>	<b>4,42%</b>	<b>3,81%</b>	<b>1,56%</b>

Applicando i tassi di pagamento sopra determinati al valore dei carichi affidati a tutto il 31 dicembre 2017, il gettito complessivamente atteso dall'introduzione della nuova misura, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, **può essere stimato in 11.100 milioni di euro.**

<sup>53</sup> Si tratta di carichi già rientranti nel perimetro temporale di riferimento delle precedenti misure agevolative di cui all'articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016 e all'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017.

(milioni di euro)

<b>Stima gettito Rottamazione Ter</b> <i>Importi in milioni di euro</i>	<b>Ruoli Anno prec (2017)</b>	<b>Ruoli 2 Anno prec (2016)</b>	<b>Ruoli Anni antecedenti</b>	<b>TOTALE</b>
<i>Forecast</i> Carico Residuo contabile affidato dal 01.01.2000 al 31.12.2017 al netto di soggetti falliti, deceduti, società cessate e sospensioni (comprese quelle su carichi interessati da piani di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017)	49.590	42.906	466.620	559.116
Stima tasso di pagamento Rottamazione ter	4,42%	3,81%	1,56%	1,99%
<b>Gettito Atteso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017</b>	<b>2.192</b>	<b>1.633</b>	<b>7.275</b>	<b>11.100</b>

Ripartendo in 5 anni a partire dal 2019 il gettito atteso dall'estensione della "rottamazione"-ter ai ruoli affidati dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e dalla nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti i riferiti ai carichi affidati dal 01/01/2000 al 30/09/2017 non ricompresi nella definizione di cui all'articolo 1 decreto-legge n. 148/2017(c.d. "rottamazione"-bis) risulta il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata D.L. n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	<b>11.100</b>

### **Differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017**

La RT rappresenta la previsione tendenziale della riscossione da definizione agevolata dell'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017, complessivamente pari a 3.913 milioni di euro, determinata come somma degli incassi già registrati a tutto il 20 settembre 2018 e di quelli stimati sulle rate con scadenze future applicando una percentuale di pagamento pari al 45% (il tasso di pagamento nella prima "rottamazione" è stato pari al 46,3%, confermato dal 45,1% di pagamento registrato sulla prima rata con scadenza 31 luglio 2018 della seconda "rottamazione"<sup>54</sup>) al valore del "gettito teorico" rinveniente dai piani di pagamento inviati ai contribuenti.

<sup>54</sup> Per i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 le rate previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 sono massimo cinque, di uguale importo, scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2017 e febbraio 2019. Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 le rate sono massimo tre, la prima a ottobre 2018 (40%) la seconda a novembre 2018 (40%) e la terza a febbraio 2019 (20%).

<i>Importi in milioni di euro</i>	Rata 31/07 (piani in rata unica)	Rata 31/07 (piani rateali)	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	<b>totale Scadenze 2018</b>	Rata 28/02/2019	<b>Rottamazione-bis</b>
Gettito Teorico Definizione Agevolata D.L. 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati	124	435	435	333	2.848	2.735	<b>6.910</b>	1.672	<b>8.582</b>
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento pari al 45% (per la rata di luglio è stato indicato il valore già riscosso)	107	196	196	150	1.281	1.231	<b>3.161</b>	752	<b>3.913</b>
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	107	196	17	50	77	25	<b>472</b>	13	<b>484</b>
Previsione riscossione su rate a scadere			179	100	1.204	1.206	<b>2.689</b>	740	<b>3.429</b>

Ipotizzando che le riscossioni attese si concretizzino secondo le scadenze previste, il valore della previsione di riscossione sulle rate a scadere è, pertanto, pari a circa 1.483 milioni per le rate di settembre e ottobre, 1.206 milioni per la rata di novembre e 740 milioni nel 2019 per la rata di febbraio.

<i>Importi in milioni di euro</i>	<b>Consuntivo al 20/09/2018</b>	<b>Preconsuntivo Rate 30/09/2018 e 31/10/2018</b>	<b>Preconsuntivo Rata 31/11/2018</b>	<b>Preconsuntivo rata 28/02/2019</b>	<b>Totale</b>
Riscossione tendenziale da rottamazione-bis	484	1.483	1.206	740	<b>3.913</b>

La quantificazione dell'impatto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la "rottamazione" dell'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è stata stimata sulla base dei seguenti presupposti:

- maggiore dilazione dei pagamenti di tutte le somme ancora dovute per la "rottamazione"-bis, dopo il pagamento della rata di ottobre;
- incremento della propensione al pagamento, derivante dalla possibilità di dilazionare il debito residuo, dopo il pagamento delle rate di ottobre e precedenti, secondo un nuovo piano di pagamento con rate semestrali (o trimestrali) in 5 anni.

Partendo dal "gettito teorico" della "rottamazione"-bis e considerando un tasso di pagamento pari al 70% anziché del 45% (incremento forfettario per apprezzare la possibilità di ottenere sulle somme residue un piano di pagamento largamente più esteso), è possibile stimare **in 821 milioni di euro** il maggior gettito 2018 derivante

dall'incremento del tasso di propensione al pagamento dovuto alla possibilità di rateizzare in 10 rate semestrali il pagamento delle somme residue ed **in 3.048 milioni di euro**, il valore della riscossione attesa che confluirà nella "rottamazione"-*ter* secondo le nuove scadenze di pagamento (ovvero 1.890 previsti per la rata di novembre e 1.158 per la rata di febbraio 2019).

<i>Importi in milioni di euro</i>	Rata 30/09	Rata 31/10 (piani in rata unica)	Rata 31/10 (piani rateali)	Rata 30/11 (piani rateali)	<b>Rate a scadere 2018</b>	Rata 28/02/2019
Gettito Teorico Definizione Agevolata D.L. n. 148 del 2017 in base ai piani di pagamento inviati	435	333	2.848	2.735	<b>6.351</b>	1.672
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento incrementato al 70% per i piani rateali (45% per i piani in rata unica)	304	150	1.993	1.915	<b>4.363</b>	1.170
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze	17	50	77	25	<b>169</b>	13
Previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 70%	288	100	1.916	1.890	<b>4.194</b>	1.158
Precedente previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 45%	179	100	1.204	1.206	<b>2.689</b>	740
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	109	0	712	0	<b>821</b>	0
Riscossione attesa che si stima confluisca secondo il nuovo piano rateale a cinque anni	0	0	0	1.890	<b>1.890</b>	1.158

L'impatto netto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la definizione agevolata di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l'obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è pertanto determinato:

- dal minor incasso della rata di novembre 2018 e della rata di febbraio 2019, rispettivamente pari a 1.206 milioni e 740 milioni come sopra determinato (previsione con propensione al pagamento del 45% delle somme dovute) e dal maggiore incasso atteso sulle rate fino ad ottobre 2018 stimato in 821 milioni di euro;
- a decorrere dall'anno 2019, dal gettito atteso di 3.048 milioni di euro che confluirà in nuovi piani di pagamento in 5 anni.



<i>Importi in milioni di euro</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>TOTALE</b>
Perdita Gettito piani di pagamento Definizione agevolata D.L. n. 148 mdel2017	-1.206	-740	0	0	0	0	-1.946
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	821
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata D.L. n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	3.048
<b>Impatto netto differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento rottamazione-bis</b>	<b>-385</b>	<b>-130</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>1.923</b>

**Stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.**

La previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, è stata valutata in primo luogo in termini di impatto sul gettito atteso già stimato ai precedenti paragrafi.

Prendendo a riferimento i dati delle riscossioni attualmente consuntivate per la definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016, si rileva che circa il 3,5% del volume complessivamente riscosso è relativo a carichi di importo fino a 1000 euro, affidati dagli enti creditori oltre 8 anni prima della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di adesione alla predetta misura.

Tale percentuale può ritenersi congrua per determinare gli effetti dell'annullamento sulle previsioni di gettito riconducibile ai debiti oggetto di stralcio ed è stata pertanto applicata:

- alla stima del gettito atteso dalla "rottamazione"-ter per carichi affidati fino al 31 dicembre pari a 11.100 milioni di euro;
- alla stima del maggior gettito per l'incremento atteso del tasso di propensione al pagamento sulle rate fino ad ottobre 2018, pari a 821 milioni di euro;
- alla stima del valore della riscossione attesa su carichi già oggetto di definizione agevolata dell'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017, che confluirà nella "rottamazione"-ter secondo le nuove scadenze di pagamento, pari a 3.048 milioni di euro.

Il minor gettito, rispetto a quanto stimato in precedenza, risulta pari a **524 milioni**.

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL E
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata D.L. n. 148/2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	<b>11.100</b>
Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata D.L. n. 148/2017	0	610	610	610	610	610	<b>3.048</b>
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	<b>821</b>
<i>Sub-totali voci precedenti</i>	<i>821</i>	<i>2.830</i>	<i>2.830</i>	<i>2.830</i>	<i>2.830</i>	<i>2.830</i>	<b>14.969</b>
<b>Perdita gettito atteso da Rottamazione-ter per "stralcio" carichi residui fino a 1.000 euro affidati fino al 2010 (applicazione del 3,5%)</b>	<b>-29</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-524</b>

Quanto al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010, in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, si specifica che le stesse trovano già copertura negli stanziamenti effettuati in occasione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 684 e 685 della legge n. 190 del 2014/55. Per ciò che attiene alle spese riferite agli stessi carichi, maturate successivamente, le medesime sono richieste annualmente a ciascun singolo ente creditore ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, per il relativo rimborso anno per anno. Ciò non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

### **Impatti su riscossione ordinaria**

Rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un trend costante di affidamenti di nuovi carichi da parte degli enti impositori rispetto al dato storico dell'ultimo triennio, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateazioni di pagamento.

---

<sup>55</sup> Articolo 1, comma 684. Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolate le modalità per l'erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

Comma 685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un'apposita istanza al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito dell'eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione, calcolate su base storico-statistica, alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della "rottamazione"-*ter* al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 32% dell'importo complessivamente dovuto.

È stato, inoltre, considerato un ulteriore aspetto: la possibilità di accedere ad un piano rateale in 5 anni, beneficiando al contempo dello sconto previsto dalla definizione agevolata, rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto all'andamento delle curve di riscossione ordinaria, che ormai recepiscono il fenomeno delle rateazioni che dal 2008 contribuiscono per circa il 50% all'importo incassato in via ordinaria.

Ciò premesso, considerando che il ricrearsi di un consistente flusso di riscossioni derivante dalle "ordinarie" rateazioni che verranno concesse su carichi affidati all'Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2018 necessiterà di almeno un triennio, la flessione della riscossione ordinaria determinata è stata incrementata prudenzialmente del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e del 10% nel 2021.

Tuttavia, la contestuale introduzione dell'annullamento dei carichi residui di importo fino a 1.000 euro affidati fino al 31 dicembre 2010 permetterà di concentrare le risorse a disposizione dell'Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante, compensando parzialmente l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria derivante dai nuovi interventi di legge.

Le quote oggetto di annullamento, infatti, pur rappresentando in termini di importo una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto, sono numericamente rilevanti e, sotto il profilo gestionale, necessitano del medesimo impegno rispetto a quelle più recenti o comunque di importo maggiore per la gestione delle ordinarie attività di recupero (es. interruzione dei termini prescrizionali attraverso la notifica di nuovi atti esattoriali, gestione di eventuali contenziosi).

Gli incrementi applicati alla flessione della riscossione ordinaria, comunque prudenzialmente determinati per quanto illustrato in precedenza, sono stati contenuti al 20% nel 2019, al 15% nel 2020 ed al 10% nel 2021 per apprezzare il recupero di efficacia derivante dalla possibilità di concentrare le risorse nelle attività riscossione di quote più recenti o comunque più rilevanti, la cui prospettiva di incasso risulta maggiore.

(milioni di euro)

<b>Flessione riscossione ordinaria</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>TOT.</b>
Ruoli 2017	-577	-401	-305	-225	-180	-153	-127	-66	-22	<b>-2.057</b>
Ruoli 2016	-312	-238	-184	-134	-114	-95	-49	-16	0	<b>-1.143</b>
Ruoli 2015 e precedenti	-1.105	-859	-658	-509	-422	-220	-73	0	0	<b>-3.845</b>
<b>Totale</b>	<b>-1.994</b>	<b>-1.498</b>	<b>-1.147</b>	<b>-868</b>	<b>-716</b>	<b>-467</b>	<b>-250</b>	<b>-83</b>	<b>-22</b>	<b>-7.045</b>

## Riepilogo impatti nuova misura agevolativa

Di seguito, sono riepilogati gli impatti complessivamente attesi sulla riscossione, rispetto ai dati previsionali stimati nelle Relazioni tecniche di accompagnamento al D.L. n. 193 del 2016 e del D.L. legge n. 148 del 2017 e aggiornati sulla base delle evidenze disponibili.

<i>importi in milioni di euro</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Riscossione ordinaria tendenziale</b> (2018: <i>forecast</i> su dati consuntivati al 31/08/2018, 2019-2021: modello previsionale, 2022-2027 stabile su livello 2021)	6.100	8.223	8.313	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345	8.345
<b>Riscossione da Definizione agevolata D.L. 193 del 2016</b> (conferma dati previsionali)	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Riscossione da Definizione agevolata D.L. 148/2017</b> (Stimato sulla base del valore delle domande effettivamente presentate entro il 15/5 e propensione al pagamento pari a circa il 45% delle adesioni)	3.173	740	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Previsione riscossione a legislazione vigente</b>	<b>10.983</b>	<b>8.963</b>	<b>8.313</b>	<b>8.345</b>	<b>8.345</b>	<b>8.345</b>	<b>8.345</b>	<b>8.345</b>	<b>8.345</b>	<b>8.345</b>
<i>Di cui</i>										
<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	6.139	4.995	4.646	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
<i>INPS</i>	3.116	2.390	2.228	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
<i>INAIL</i>	128	188	180	184	184	184	184	184	184	184
<i>ALTRI ENTI</i>	1.600	1.390	1.259	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>importi in milioni di euro</i>										
Gettito atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220	0	0	0	0
Perdita gettito piani di pagamento Definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017	-1.206	-740	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gettito atteso Rottamazione-ter per carichi in piani di pagamento Definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017	0	610	610	610	610	610	0	0	0	0
Impatto "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010 su gettito atteso da Rottamazione-ter	-29	-99	-99	-99	-99	-99	0	0	0	0
Flessione riscossione ordinaria per introduzione Rottamazione-Ter e "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010	0	-1.994	-1.498	-1.147	-868	-716	-467	-250	-83	-22

<b>Riscossione attesa con interventi normativi</b>	<b>10.569</b>	<b>8.960</b>	<b>9.546</b>	<b>9.929</b>	<b>10.208</b>	<b>10.360</b>	<b>7.878</b>	<b>8.095</b>	<b>8.262</b>	<b>8.323</b>
<i>Di cui</i>										
<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	5.907	4.993	5.334	5.582	5.739	5.825	4.429	4.552	4.646	4.680
<i>INPS</i>	2.998	2.389	2.559	2.652	2.727	2.767	2.104	2.163	2.207	2.223
<i>INAIL</i>	123	188	207	219	226	229	174	179	183	184
<i>ALTRI ENTI</i>	1.541	1.390	1.446	1.476	1.516	1.539	1.171	1.201	1.226	1.236
<i>importi in milioni di euro</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Riscossione Attesa con interventi vs Riscossione a legislazione vigente</b>	<b>-414</b>	<b>-3</b>	<b>1.233</b>	<b>1.584</b>	<b>1.863</b>	<b>2.015</b>	<b>-467</b>	<b>-250</b>	<b>-83</b>	<b>-22</b>
<i>Di cui</i>										
<i>ERARIO (ruoli AdE e altri enti erariali)</i>	-232	-2	688	890	1.047	1.133	-263	-140	-46	-12
<i>INPS</i>	-118	-1	331	423	498	538	-125	-66	-22	-6
<i>INAIL</i>	-5	0	27	35	42	45	-10	-5	-1	0
<i>ALTRI ENTI</i>	-59	0	187	236	276	299	-69	-39	-14	-4

**Al riguardo**, per una prima valutazione delle stime operate in RT può risultare utile richiamare l'attenzione sui dati a consuntivo riferiti alla prima ed alla seconda "rottamazione" registrati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e riguardanti la situazione alla scadenza del 31 luglio 2018.

Le informazioni sono riportate nel comunicato del 22 agosto 2018 di cui si riproduce un estratto<sup>56</sup>.

Altre informazioni utili sui risultati della riscossione coattiva e sull'andamento degli incassi da definizioni agevolate si rinvencono nella Relazione dell'allora Presidente dell'Agenzia delle entrate - Riscossione avv. Ruffini (agosto 2018) in merito alle iniziative realizzate, risultati conseguiti e spunti per il futuro<sup>57</sup>. Si riporta di seguito un estratto della relazione:

" (...) il **carico contabile residuo** dei ruoli affidati dai diversi enti creditori, prima a Equitalia e poi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, **nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2017, ammonta a circa 871 miliardi di euro** (cfr. Tavola n. 5, con la distinzione per ente creditore), già al netto degli importi non dovuti dai contribuenti e annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela dagli stessi enti creditori in quanto o con sentenze, nonché delle somme già riscosse.

<sup>56</sup> "Con la scadenza della quarta rata della Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193 del 2016 (c.d. prima "rottamazione"), il cui termine di pagamento era fissato il 31 luglio scorso, gli incassi del corrente anno, che si aggiungono ai 6,5 miliardi di euro incassati nel 2017, sono risultati pari a 1,03 miliardi di euro, portando la cosiddetta prima rottamazione oltre quota 7,5 miliardi.

Per il risultato definitivo della prima edizione della Definizione agevolata manca il pagamento della quinta e ultima rata la cui scadenza è fissata dalla legge al 30 settembre 2018".

In relazione alla seconda "rottamazione", il comunicato predetto riferisce che:

"La prima rata in scadenza il 31 luglio scorso ha complessivamente portato nelle casse del Fisco circa 435 milioni di euro: il 24% dell'importo riscosso è riferito a contribuenti che hanno deciso di pagare le somme dovute in un'unica soluzione (circa 106 milioni di euro) mentre circa 135 milioni di euro sono riferiti a contribuenti che hanno anticipato il pagamento di rate con scadenze successive al mese di luglio 2018".

<sup>57</sup> Che si legge sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione al seguente link: <https://www.agenziaentrateiscossione.gov.it/it/media-room/Audizioni/>

L'importo del predetto carico residuo risulta, per oltre il 41%, difficilmente recuperabile (soggetti falliti, 152,7 mld; persone decedute e imprese cessate, 103,9 mld; nullatenenti, 103,9 mld) o sospeso per provvedimenti di autotutela, sentenze o accesso alla "rottamazione" (47,8 mld). Residuano 462,6 mld, di cui oltre il 78% (364,7 mld) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione ha già tentato invano, in questi anni, azioni di recupero esecutive e/o cautelari. Al netto delle somme oggetto di rateizzazione in corso (13,7 mld), **il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 84,2 mld.** Tale importo è comprensivo anche di debiti, per i quali, in base all'ordinamento vigente, sono inibite o limitate per l'Agente della riscossione le azioni di recupero quali ad esempio l'impignorabilità della prima casa, la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego.

L'importo dei crediti residui (871 miliardi di euro), che riguarda una platea di oltre 20 milioni di contribuenti, è riferito:

per l'81% a crediti di natura erariale affidati alla riscossione da Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio o da altri Enti Statali (Ministeri, Prefetture etc.);

per il 14% a crediti di natura contributiva o previdenziale affidati dall'INPS e dall'INAIL;

per il 3% a crediti affidati dai Comuni;

per il restante 2% da crediti affidati da altre tipologie di enti impositori (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio, Ordini professionali etc.).

*Tav. 5 – Situazione dei carichi affidati a ADER*

	RUOLI (al 31 dicembre 2017)						
	TOTAL E	ADE	Altro erario	INPS	INAIL	Comuni	Altri enti
Carico Ruoli affidato	1.209,6	904,1	54,8	170,0	18,4	39,5	22,8
Sgravi per indebitato	238,1	191,1	9,1	25,9	6,4	4,0	1,6
Riscosso	100,5	45,6	3,8	28,9	1,5	14,2	6,6
Carico Residuo contabile	870,9	667,3	42,0	115,2	10,6	21,3	14,6
Carico sospeso	47,8	32,5	3,4	8,2	0,4	2,3	1,1
Soggetti falliti	152,7	130,7	3,4	15,1	1,3	1,0	1,2
Soggetti deceduti e ditte cessate	103,9	86,8	2,5	10,2	1,2	2,1	1,1
Anagrafe tributaria negativa (nullatenenti)	103,9	85,2	5,2	9,5	1,3	1,4	1,4
Azioni cautelari/esecutive tentate senza esito	364,7	277,1	20,1	48,3	4,5	9,0	5,7
Rate a scadere su dilazioni non revocate	13,7	7,0	0,5	5,2	0,2	0,4	0,5
Magazzino residuo	84,2	48,1	6,9	18,7	1,7	5,2	3,6

" (.....) La riscossione coattiva per il periodo 2014-2017 ha garantito in ciascun anno di osservazione un gettito superiore a quello previsto dalla programmazione annuale considerata ai fini del bilancio dello Stato, registrando una tendenza costantemente crescente, con un volume degli incassi nell'intero triennio totale pari a 29,7 miliardi di euro (cfr. Tavola n. 1). Il risultato raggiunto nel 2017, pari 12,7 miliardi di euro è comprensivo degli incassi derivanti

dalla definizione agevolata dei carichi introdotta dal D.L. n. 193/2016 quantificati in 6,5 miliardi di euro

Tav. 1 – Riscossioni per tipologia di ente impositore (mln di euro)

Ente impositore	2014	2015	2016	2017	Variazione del 2017 su:		
					2016	2015	2014
Agenzia Entrate	3.931,83	4.253,83	4.668,41	6.953,61	49%	63%	77%
Altri Enti statali	323,69	403,47	368,85	433,67	18%	7%	34%
Enti previdenziali	2.095,17	2.485,88	2.615,10	3.747,27	43%	51%	79%
Enti non Statali	1.060,51	1.100,60	1.100,07	1.566,29	42%	42%	48%
<b>TOTALE</b>	<b>7.411,20</b>	<b>8.243,78</b>	<b>8.752,43</b>	<b>12.700,85</b>	<b>45%</b>	<b>54%</b>	<b>71%</b>

Oltre la metà delle somme riscosse nel triennio proviene dalle fasce di debito più elevate superiori a 100.000 euro (cfr. Tavola n. 2); nel 2017 si è avuta una crescita significativa delle posizioni con debiti compresi tra 50.000 e 100.000 euro, principalmente riconducibile alla definizione agevolata.

Tav. 2 – Ripartizione percentuale delle somme riscosse per fascia di debito.

Fasce di debito cumulato per codice fiscale	2015	2016	2017
da 0 a 1.000 euro	3,0	2,5	1,4
da 1.001 a 5.000 euro	8,3	7,1	5,0
da 5.001 a 10.000 euro	6,1	5,6	4,9
da 10.001 a 50.000 euro	19,7	20,2	21,8
da 50.001 a 100.000 euro	9,1	9,8	12,0
> 100.001 euro	53,8	54,8	54,9

Le istanze ricevute ai sensi della definizione agevolata entro la scadenza del termine di presentazione del 21 aprile 2017, che fanno riferimento ad una platea di circa 1,5 milioni di contribuenti, sono risultate complessivamente pari ad oltre **1,7 milioni** (atteso che era facoltà del contribuente presentare più istanze, ciascuna per carichi differenti) e le stesse hanno contribuito alla riscossione dell'esercizio per circa **6,5 miliardi** di euro, rispetto a 5,1 miliardi euro previsti nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di conversione del D.L. n. 193/2016 (cfr. Tavola n. 3). Rispetto a tale previsione, pertanto, le riscossioni consuntivate nel 2017, che fanno riferimento a circa 6,3 milioni di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento, registrano una variazione positiva di oltre **1,4 miliardi** di euro.

Tav. 3 – Riscossione 2017 totale e a titolo di definizione agevolata DL 193/2016 (mln di euro)

Ente impositore	Totale	Ordinaria	Definizione agevolata	
			Importo	% su totale
Agenzia Entrate	6.953,61	2.947,44	4.006,18	58%
Altri Enti statali	433,67	310,90	122,77	28%
Enti previdenziali	3.747,27	2.180,81	1.566,46	42%
Enti non Statali	1.566,29	749,20	817,09	52%
<b>TOTALE</b>	<b>12.700,85</b>	<b>6.188,35</b>	<b>6.512,49</b>	<b>51%</b>

Tav. 4 – Previsioni di riscossione per il 2018 (mln di euro)

Ente impositore	Totale	Ordinaria	Definizione agevolata	
			DL 193/2016	DL 148/2017
Agenzia Entrate	5.946	3.855	1.081	1.010
Altri Enti statali	413	352	24	38
Enti previdenziali	3240	2431	413	396
Enti non Statali	1.374	959	204	212
<b>TOTALE</b>	<b>10.974</b>	<b>7.597</b>	<b>1.721</b>	<b>1.656</b>

Con riferimento alla "rottamazione"-bis (D.L. 148 del 2017) nella relazione si rappresenta che dopo la scadenza del termine del 15 maggio 2018 le richieste presentate hanno superato le 950.000 adesioni.

Altri elementi informativi in materia, si rinviengono nel Giudizio della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato 2017 nell'approfondimento dedicato all'attività di riscossione<sup>58</sup>.

La Corte, rappresenta preliminarmente che l'attività di riscossione mediante ruoli nel corso del 2017 è stata fortemente influenzata dagli effetti della definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 6 del D.L. n. 194 del 2016. Espone quindi nella tavola che segue i carichi affidati nel quinquennio 2013-2017 nella quale si evidenzia la flessione registrata nel biennio 2016-2017 per lo più determinata dalla diminuzione dei ruoli formati dall'Agenzia delle entrate (da 69.959 milioni di euro del 2013 ai 54.556 del 2017; - 21%).

<sup>58</sup> Comunicata alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica italiana il 26 giugno 2018 (DOC XIV n. 1), Volume I, I conti dello Stato e le politiche di bilancio 2017, pag. 74 e ss.; sul tema si veda anche Corte dei conti, Il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015, deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 11/2016/G.



## AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EQUITALIA) - LIVELLO E DISTRIBUZIONE DEI CARICHI AFFIDATI\*

	2013	2014	2015	2016	2017	2017/2013 (%)	2017/2016 (%)	(in milioni) (%) 2017 per creditore
Enti Erariali	69.959	63.655	66.700	55.092	54.556	-22,0	-1,0	72,2
ENTRATE	69.090	63.014	66.060	54.355	54.121	-21,7	-0,4	71,6
DOGANE	870	641	641	737	434	-50,1	-41,1	0,6
Altri Enti Statali	2.982	3.721	3.129	3.412	6.031	102,2	76,8	8,0
<b>Enti Previdenziali</b>	<b>11.580</b>	<b>16.286</b>	<b>11.484</b>	<b>10.675</b>	<b>11.572</b>	<b>-0,1</b>	<b>8,4</b>	<b>15,3</b>
INPS	10.617	15.153	10.081	10.352	10.268	-3,3	-0,8	13,6
INAIL	964	1.133	1.403	323	1303	35,2	303,4	1,7
Altri Enti non statali	4.236	3.859	3.740	4.518	3.454	-18,5	-23,6	4,6
COMUNI	2.689	1.741	1.723	1.675	1.484	-44,8	-11,4	2,0
ALTRI ENTI	1.548	2.118	2.017	2.843	1.970	27,3	-30,7	2,6
<b>TOTALE</b>	<b>88.758</b>	<b>87.521</b>	<b>85.054</b>	<b>73.697</b>	<b>75.612</b>	<b>-14,8</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0</b>

\*Il dato rappresentato rileva l'importo affidato in riscossione, senza ricomprendere gli eventuali oneri accessori (interessi di dilazione e/o compensi) e comprendendo i soli soggetti intestatari, per evitare le duplicazioni di importo in caso di coobbligazione. I dati sono aggiornati al 31/12/2017 e distinti per data consegna ruolo. Nell'ambito della ripartizione tra Enti Impositori l'ex Agenzia del Territorio è stata ricompresa nel perimetro dell'Agenzia delle Entrate. Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Agenzia entrate-Riscossione

Rappresenta quindi nella tavola che segue i dati concernenti la riscossione da ruolo suddivisi per enti creditori per gli anni dal 2013 al 2017.

## LE RISCOSSIONI DA RUOLO PER CREDITORE - ANNI 2013-2017

	Anno di riscossione					Variazione vs anno precedente				Quota per creditore
	2013	2014	2015	2016	2017*	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	
<b>Totale ADER</b>	<b>7.133,5</b>	<b>7.411,2</b>	<b>8.243,8</b>	<b>8.752,4</b>	<b>12.700,9</b>	<b>3,9%</b>	<b>11,2%</b>	<b>6,2%</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	3.825,1	3.989,0	4.325,0	4.668,4	6.953,6	4,3%	8,4%	7,9%	0,5	54,7
Ruoli previdenziali (Inps)	1.737,7	2.002,7	2.374,4	2.498,3	3.747,3	15,3%	18,6%	5,2%	0,5	29,5
Ruoli previdenziali (Inail)	78,7	92,5	111,5	116,8		17,5%	20,5%	4,7%	1,0	
Ruoli altri enti statali	270,2	266,5	332,3	368,9	433,7	-1,4%	24,7%	11,0%	0,2	3,4
Ruoli altri enti non statali	1.221,9	1.060,5	1.100,6	1.100,1	1.566,3	-13,2%	3,8%	0,0%	0,4	12,3

\*I dati dell'anno 2017 comprendono gli introiti derivanti dalla definizione agevolata ex DL n. 193 del 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle).

Fonte: Agenzia entrate-Riscossione

Nel confrontare quindi gli incassi conseguiti nell'esercizio 2017 a seguito della definizione agevolata dei ruoli con quelli da riscossione ordinaria nello stesso periodo, la Corte evidenzia come il gettito da "rottamazione" abbia costituito il 51,3% del totale incassato.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI – INTROITI 2017 (DL 193/2016)

*(in milioni)*

	Ordinaria	Definizione agevolata DL 193/2016	Totale 2017	Peso riscossione definizione Agevolata su totale
Ruoli Agenzia Entrate	2.947,44	4.006,18	6.953,61	57,6%
Ruoli Previdenziali (INPS - INAIL)	2.180,81	1.566,46	3.747,27	41,8%
Ruoli altri Enti Statali	310,9	122,77	433,67	28,3%
Ruoli Enti non Statali	749,2	817,09	1.566,29	52,2%
<b>TOTALE ADER</b>	<b>6.188,35</b>	<b>6.512,49</b>	<b>12.700,85</b>	<b>51,3%</b>

Fonte: Agenzia entrate-Riscossione

Si riporta di seguito un estratto del citato referto della Corte dei conti nella parte in cui rappresenta l'impatto della prima definizione agevolata sul magazzino:

"A fronte di un ammontare lordo complessivo dei crediti "rottamati" di 31,3 miliardi di euro, l'introito atteso per effetto della "rottamazione" ammonta a 17,8 miliardi.

Di tale importo sono stati riscossi nei termini 6,5 miliardi di euro, comprensivi degli interessi per pagamento rateale. A tale somma introitata deve aggiungersi la parte rateizzata ancora da riscuotere, pari a 1,7 miliardi di euro comprensivi di interessi<sup>59</sup>.

Deriva da ciò come dei 17,8 miliardi previsti a seguito delle istanze di definizione pervenute ben 9,6 miliardi di euro non sono stati riscossi e costituiscono versamenti omessi. Almeno per una parte di queste posizioni debitorie si può affermare che l'istanza di "rottamazione" ha avuto essenzialmente finalità dilatorie rispetto all'espletamento delle procedure esecutive.

Quanto alle annualità interessate alla definizione agevolata va evidenziato come più del 52% dei crediti lordi rottamati afferisca a ruoli degli anni 2014-2017, mentre marginale risulta l'impatto della "rottamazione" sull'ingente ammontare non riscosso dei ruoli anteriori al 2014, pari a complessivi 642,7 miliardi di euro.

<sup>59</sup> La Corte dei conti ricorda che nella Relazione Tecnica che ha accompagnato la conversione del D.L. n. 193 del 2016 era stato previsto un gettito 7.247 milioni di euro dei quali il 70% nel 2017 (5.073 milioni). In proposito l'amministrazione ha fatto presente che solo una parte del maggior flusso pervenuto nel 2017 è stato determinato dalla volontà del contribuente di corrispondere l'importo dovuto in unica soluzione.

## ROTTAMAZIONE CARTELLE

	Numero di contribuenti che hanno presentato istanza <sup>(1)</sup>	lordo <sup>(2)</sup>	di cui sanzioni	di cui interessi <sup>(3)</sup>	di cui compensi <sup>(4)</sup>	Introito previsto a seguito rottamazione <sup>(5)</sup>	Riscosso nei termini <sup>(6)</sup>	di cui interessi di dilazione per opzione pagamento rateale	Rate da riscuotere <sup>(7)</sup>	di cui interessi di dilazione per opzione pagamento rateale	Omesso versamento <sup>(8)</sup>
fino al 2000	-	436	75	177	16	168	66	0,3	15	0,6	89
2001	-	406	41	184	13	168	74	0,3	9	0,4	85
2002	-	454	64	189	15	186	61	0,3	12	0,5	114
2003	-	243	42	97	9	96	49	0,2	8	0,3	39
2004	-	371	54	145	13	158	64	0,3	14	0,6	81
2005	-	393	75	137	15	165	68	0,3	16	0,7	81
2006	-	856	149	295	30	383	155	0,8	39	1,6	191
2007	-	780	141	236	41	362	153	0,7	34	1,4	177
2008	-	909	152	241	57	460	192	0,9	43	1,8	227
2009	-	1128	225	263	96	545	205	1,1	53	2,3	289
2010	-	1566	331	321	133	781	306	1,6	78	3,2	402
2011	-	1915	439	300	159	1016	361	1,9	98	4	563
2012	-	2309	556	245	189	1319	484	2,3	118	4,9	724
2013	-	3095	819	269	228	1780	649	3,3	169	6,8	971
2014	-	4143	976	313	299	2554	903	4,8	247	9,9	1419
2015	-	5177	1397	278	369	3133	1102	5,8	302	12	1746
2016	-	6434	1899	171	323	4041	1438	7,9	407	16,2	2220
2017	-	654	175	1	21	457	180	1	57	2,2	223
<b>Totale</b>	-	<b>31.269</b>	<b>7.610</b>	<b>3.862</b>	<b>2.026</b>	<b>17.772</b>	<b>6.510</b>	<b>34</b>	<b>1.719</b>	<b>69</b>	<b>9.641</b>

<sup>(1)</sup> Il numero dei contribuenti non può essere scomposto per anno di consegna del ruolo in quanto ciascun contribuente può aver presentato una istanza riferita a più annualità.

<sup>(2)</sup> Importo dei debiti (carico, mora, aggio, diritti e spese esecutive) per i quali il contribuente ha presentato entro il 21 aprile 2017 richiesta di adesione al netto dell'importo dei debiti (carico, mora, aggio, diritti e spese esecutive) esclusi dal perimetro applicativo della Definizione Agevolata ai sensi del comma 10 (es. risorse proprie europee, sanzioni per violazioni di natura non tributaria/previdenziale, ecc.) o ai sensi del comma 8 (piani di rateazione con pagamenti non allineati al 31 dicembre 2017).

<sup>(3)</sup> Importo degli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1 del DPR n.602/1973, delle somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1 del d.lgs. n. 46/1999 (cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale) oltre che degli interessi di rateazione ex art.21 del DPR n. 602/1973.

<sup>(4)</sup> Importo dei compensi (aggio, diritti di notifica e rimborsi spese).

<sup>(5)</sup> Importo del carico iscritto a ruolo da pagare per il perfezionamento della definizione agevolata.

<sup>(6)</sup> Importo del carico iscritto a ruolo riscosso (comprensivo degli interessi di dilazione previsti per l'opzione di pagamento rateale) a titolo di Definizione agevolata al 31/12/2017. Il valore è comprensivo di circa 20 milioni per i quali è in corso la verifica dell'eventuale tardività rispetto alle scadenze previste per il pagamento.

<sup>(7)</sup> Importo del carico iscritto a ruolo (comprensivo degli interessi di dilazione previsti per l'opzione di pagamento rateale) per le rate scadenti nel 2018 calcolato sulla base delle rate effettivamente riscosse e applicando, però, un correttivo prudenziale dell'introito atteso (pari a circa il 18 per cento) per tenere conto del tasso di "abbandono" dal piano rateale.

<sup>(8)</sup> Importo calcolato come differenza tra "introito previsto a seguito di rottamazione" e la somma di "riscosso nei termini" (al netto degli interessi di dilazione per opzione pagamento rateale) e "rate da riscuotere" (al netto degli interessi di dilazione per opzione pagamento rateale).

Fonte: Agenzia entrate-Riscossione

Dai dati e dagli elementi informativi sopra riportati nonché dall'esame delle pertinenti relazioni tecniche associate alle tre definizioni agevolate che si sono succedute nel tempo<sup>60</sup>, per una valutazione dell'impatto finanziario stimato per la nuova definizione agevolata, può risultare utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:

<sup>60</sup> Di cui ai D.L. n. 193/2016, D.L. n. 148 del 2018 e D.L. n. 119 del 2018.

La prima definizione agevolata ha significativamente inciso sull'andamento della riscossione ordinaria determinandone una flessione (da 8,752 mld. di euro nel 2016 a 6,188 mld di euro nel 2017); tuttavia, nel complesso, la riscossione dell'anno 2017 (12,700 mld di euro) risulta incrementata rispetto a quella registrata nell'esercizio precedente e ciò in gran parte per l'effetto del gettito riveniente dalla "rottamazione" che corrisponde al 51,3% del riscosso 2017.

Nella RT associata al D.L. n. 93 del 2016 era stata prudenzialmente ipotizzata e stimata in misura pari al 50% la flessione del gettito da riscossione ordinaria; inoltre, tenendo conto del progressivo esaurimento di tale effetto nel tempo era stata ipotizzata una riduzione dell'impatto al 30% per l'anno 2018 ed al 20% per l'anno 2019. Si ricorda che il flusso finanziario complessivo era stato stimato in RT come segue:

**Tabella 6 – Flusso finanziario 2017 – 2019.**  
Pagamento del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 - Tasso medio 1,30%

Importi in milioni di euro

Impatto definizione agevolata			Totale riscossione								
Magazzino residuo	Dilazione pagamento (n. anni)	Incasso atteso da definizione agevolata	2017			2018			2019		
			Totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi	totale	da Def. Agevolata	da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi
793.331	2	7.247	10.504	5.073	5.431	9.707	2.174	7.533	8.477	0	8.477

**Tabella 7 Flusso finanziario 2017 – 2019 ambito applicativo carichi dal 2000 al 2016**

Importi in miliardi di euro

	Stima riscossione			
	2017	2018	2019	Tot
Stima riscossioni complessive su ruoli senza interventi normativi a sostegno della riscossione	8,2	8,2	8,2	24,6
Con definizione agevolata in unica soluzione o in rate scadenti per il 70% dell'importo nel 2017 ed il 30% nel 2018	10,5	9,7	8,5	28,7
Effetto interventi di potenziamento della riscossione (cassa)	0,0	0,5	0,5	1,0
<b>Differenza</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>5,1</b>

Rispetto alle previsioni si possono registrare per l'anno 2017 le seguenti differenze:

(milioni di euro)

TOTALE DELLA RISCOSSIONE						
2017					B	
		Da definizione agevolata	Da magazzino non definito	Totale	Riscossioni previste senza rottamazione	Differenze tra gettito
Previsioni		5.073	5.431	10.504 A	8.200 B	+ 2.300 E (A-B)
Consuntivo		6.512	6.188	12.700 C		+ 4.500 F (C- B)
Differenze		+ 1.439	+ 757	+ 2.196		F- E + 2.200

Dal confronto dei dati, sulla base dell'andamento degli incassi effettivi, risulta che, rispetto alle previsioni, si è registrato per l'anno 2017 una differenza in termini di maggiori incassi di circa 2, 2 miliardi di euro dovuta sia, per la maggior parte (il 65%), al più elevato introito a titolo di definizione agevolata (+28,3% rispetto alle previsioni), sia al miglior andamento della riscossione ordinaria rispetto alla stima (+13,9%).

In relazione alle rate dovute per il 2018 risultano incassati a luglio 2018 in relazione alla prima "rottamazione" 1,03 mld di euro.

Tenendo conto dei dati di incasso registrati e di quelli stimati è stato valutato un incasso di pertinenza della prima "rottamazione" di circa 8.232 mln di euro (6.512 mln di euro sul 2017 +1.721 mln di euro di cui 1,03 mld già incassati). Rispetto agli incassi stimati (pari a 7.247 mln di euro) ne deriverebbe un incremento di 985 mln di euro rispetto alle previsioni.

Occorre peraltro tener conto che la RT associata al D.L. n. 193 del 2016 ipotizzava un recupero nel tempo del gettito da riscossione ordinaria (stimando una diminuzione della flessione indicata nel 30% per l'anno 2018 e nel 20% per l'anno 2019, rispetto al 50% di flessione ipotizzato per il 2017). La riproposizione della "rottamazione" nel 2017 lascia prevedere un diverso andamento dell'impatto della prima definizione agevolata sulla riscossione ordinaria per gli anni 2018 e 2019 rispetto alle ipotesi predette. La RT associata alla "rottamazione-bis", pur ipotizzando una flessione del gettito da riscossione ordinaria alla stessa ascrivibile non ha effettuato una valutazione comparativa tra la prima e la seconda "rottamazione", limitandosi ad affermare che: *"Per valutare la correlata flessione della riscossione ordinaria sui carichi che si stima saranno oggetto della nuova possibilità di definizione agevolata, è stata applicata la metodologia delle curve di riscossione, ovvero la stima della previsione temporale di incasso dei medesimi carichi, sulla base dei tassi storici della riscossione ordinaria che, in assenza di adesione alla misura agevolativa, si sarebbe concretizzata in un periodo temporale molto più ampio seppur maggiorata delle quote riferite alle sanzioni (circa 8/10 anni)."*

**L'impatto netto, per il triennio 2018-2020, è pertanto stimato nella tabella che segue:**

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinario	Def. Age.	Totale	Ordinario	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Dell'iniziativa Agevolato 2016	-47,7	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8

In ogni caso, qualora si confermassero le stime sugli incassi a saldo, la prima "rottamazione" avrebbe dunque determinato un *extra* gettito rispetto alla previsione degli incassi da "rottamazione". I dati a consuntivo che saranno registrati a chiusura del 2018 a titolo di riscossione ordinaria consentiranno di valutare l'effettivo impatto dell'avvenuta riproposizione della misura sul gettito da riscossione ordinaria.

Si ricorda che con l'art. 20, comma 6 del D.L. n. 148 del 2017 ha utilizzato una quota (400 mln di euro) dell'*extra* gettito riveniente dalla "rottamazione" per concorrere alla copertura dei minori incassi (pari a circa 1,070 mln di euro) da *voluntary disclosure* rispetto alle previsioni<sup>61</sup>.

Risulta significativo il valore dovuto da parte di coloro che, dopo aver aderito alla prima "rottamazione", non hanno perfezionato la procedura con il pagamento rateale: si tratta di 9,6 miliardi di euro di versamenti omessi (rispetto ad un valore delle istanze pari a 17,8 mld). Per essi la Corte dei conti ipotizza l'intento meramente dilatorio rispetto all'esperimento delle procedure esecutive. Nel corso dell'audizione svolta in 6° Commissione permanente in relazione alle disposizioni in commento, la Corte dei conti, a proposito delle possibilità di rateazione, ha ricordato quanto si è verificato nella gestione delle misure previste dalla legge finanziaria del 2003 (L. n. 289 del 2002), con la mancata riscossione di ingenti importi dovuti a titolo di pagamento rateale.

In relazione alla seconda "rottamazione" sono disponibili alcuni dati sugli incassi effettivi: si tratta di 435 mln di euro di cui 106 milioni di euro versati in unica soluzione. Si riporta un estratto dalla RT finale associata al D.L. n. 188 del 2017, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso della conversione, nella parte in cui in apposita tabella si riportano i dati di sintesi della stima.

<sup>61</sup> Sul punto si veda la nota di lettura del servizio del bilancio n. 194 - ottobre 2017.

**DL 148/2017 CON  
MODIFICHE PROPOSTE**

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,8	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8
Riammissione carichi ratizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Attivo per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
<b>Impatto sul Gettito atteso di cui:</b>	<b>-569,7</b>	<b>1.655,8</b>	<b>1.086,1</b>	<b>-154,2</b>	<b>413,9</b>	<b>259,7</b>	<b>-49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,5</b>
ERARIO	-325,9	1.048,0	722,1	-89,4	261,8	172,4	-30,0	0,0	-30,0
INPS e INAIL	-168,9	395,8	226,9	-44,2	98,8	54,6	-13,1	0,0	-13,1
CCMUNI	-38,7	127,4	88,7	-11,1	31,9	20,8	-3,5	0,0	-3,5
REGIONI	-19,3	42,9	23,6	-5,0	10,8	5,8	-1,5	0,0	-1,5
ALTRI ENTI	-16,9	41,7	24,8	-4,5	10,6	6,1	-1,4	0,0	-1,4

Dalla tabella che precede risulta un gettito complessivo dalla seconda "rottamazione" stimato in circa 2,070 mld di euro di cui 1,656 miliardi di euro nel 2018 e 414 milioni di euro nel 2019. Si richiama l'attenzione sul gettito complessivo (da riscossione ordinaria e da nuova definizione agevolata) atteso pari a +1 mld di euro circa nel 2018, +0,259 mld di euro nel 2019 e -0,49 mld di euro nel 2020.

Dal confronto con i dati pertinenti alla prima "rottamazione" si è passati da 7,247 mld di euro (Stima)/ 8,232 mld (incassi effettivi e stima) a 2,070 mld di euro di incassi previsti per la seconda rottamazione. Si legge peraltro nella RT all'esame che, sulla base delle domande presentate la previsione tendenziale degli incassi della seconda "rottamazione" si attesterebbe a 3,913 mld di euro (gettito teorico 8,582 mld di euro).

Con riferimento alla RT associata alla disposizione in commento si osserva quanto segue:

- **Stima degli effetti derivanti dall'estensione della misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2018 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti riferiti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non ricompresi nella "rottamazione"-bis.**

La RT incentra la quantificazione sulla previsione di un più elevato *appeal* per la nuova "rottamazione" rispetto alle precedenti dovuto alle maggiori possibilità di rateazione previste (5 anni). Ipotizza quindi un maggior interesse all'adesione del 70% rispetto a quello registrato per la prima "rottamazione", e, sulla base dei tassi di adesione ridefiniti in applicazione del maggior *appeal*, stima in **11,1 miliardi di euro** il gettito atteso. Si tratterebbe dunque di un risultato che supererebbe di quasi 3 mld di euro il gettito della prima "rottamazione" e di 6/7 mld quello atteso dalla seconda "rottamazione" secondo la nuova valutazione che si legge nella RT all'esame).

Si ricorda che la RT associata al D.L. n. 148 del 2017, con riferimento alla metodologia di stima riferita alla riapertura della possibilità di adesione alla misura agevolata per i carichi 2000-2016 non oggetto di precedente dichiarazione si era così espressa:

" (...) il processo di stima sconta l'impossibilità di valutare un nuovo tasso di adesione complessivo in quanto, trattandosi del medesimo perimetro già oggetto della precedente possibilità, nonché del sostanziale invariato impianto della proposta normativa rispetto a quello previsto dalla definizione agevolata del D.L. 193/2016, non si ritiene possibile, se non con una valutazione soggettiva, determinare una differente appetibilità della misura agevolativa proposta, rispetto a quella riscontrata sulla precedente definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016 i cui termini di adesione sono scaduti il 21 aprile scorso. Pertanto prudenzialmente l'analisi si è focalizzata sulle richieste di adesione alla definizione agevolata D.L. 193/2016 pervenute tardivamente rispetto alla scadenza del 21 aprile 2017, in quanto rappresentano un elemento informativo che conferma la manifestazione di interesse del contribuente a definire in via agevolata i propri debiti affidati nel periodo 2000-2016."

La stima all'esame, per l'analoga fattispecie, adotta una metodologia che la RT associata al D.L. 148 del 2017 non ha utilizzato in quanto si sarebbe trattato altrimenti di una valutazione soggettiva (in quanto tale non prudenziale). Tale soggettività si può riferire anche alla quantificazione all'esame per cui, in assenza di altri elementi informativi o dell'adozione di una differente metodologia di stima, non è possibile riscontrare il carattere prudenziale dei valori indicati.

La RT imputa il maggiore *appeal* esclusivamente alle più favorevoli possibilità di dilazione. In proposito si osserva che l'andamento finanziario rappresentato (articolazione degli incassi in cinque anni) non tiene conto che la rateazione è una modalità facoltativa di pagamento; oltre a coloro che potrebbero preferire di saldare in unica soluzione (entro il 31 luglio 2019) non si è considerata la possibile modalità di pagamento mediante compensazione con crediti da appalti servizi e forniture vantati nei confronti della PA, prevista dal comma 12, lett. c).

La stessa rateazione può presentarsi in diverse articolazioni considerato che la stessa è possibile "nel numero massimo di 10 rate consecutive" e quindi potrebbe presentarsi in diverse articolazioni in ordine al numero ed al *quantum* delle rate, fermo restando il predetto limite massimo.

Tali aspetti si riflettono sia sull'attendibilità delle stime (l'*appeal* per le maggiori possibilità di rateazione su cui si costruisce la stima potrebbe non riguarderebbe tutti i potenziali aderenti) sia sull'andamento degli incassi nel tempo ipotizzato dalla RT.

In via ulteriore si osserva che, pur considerando il più vantaggioso tasso di interesse applicabile (2%) in caso di rateazione rispetto alle altre "rottamazioni", la stima non ipotizza l'effetto finanziario di abbandoni nel corso della procedura<sup>62</sup>. Si richiama l'attenzione in proposito su quanto registrato nella prima esperienza applicativa nella quale il valore degli "abbandoni" è stato pari a circa 9,6 miliardi di euro. Come

---

<sup>62</sup> Di contro nella sezione 3 della stima riferita al differimento dei termini di pagamento dà invece conto del tasso di pagamento registrato pari al 46,3% per la prima "rottamazione" e pari al 45,1% per l<sup>a</sup> rata in scadenza a luglio 2018 della seconda "rottamazione".



osservato dalla Corte dei conti, tali debitori presumibilmente hanno aderito alla definizione agevolata esclusivamente al fine di ritardare le procedure esecutive in essere.

Si rileva inoltre che la RT non approfondisce le conseguenze finanziarie ascrivibili al fatto che si tratta della seconda riproposizione della misura in breve tempo dalla prima e che i nuovi carichi interessati riguarderebbero il solo periodo ottobre-dicembre 2017.

Andrebbe poi chiarito quanto si legge nella tabella di seguito riprodotta tratta dalla RT in relazione ai riquadri rispettivamente dall'incipit "Forecast" e Gettito.

<b>Stima gettito Rottamazione Ter</b> <i>Importi in milioni di euro</i>	<b>Ruoli Anno prec (2017)</b>	<b>Ruoli 2 Anno prec (2016)</b>	<b>Ruoli Anni antecedenti</b>	<b>TOTALE</b>
<i>Forecast</i> Carico Residuo contabile affidato dal 01.01.2000 al 31.12.2017 al netto di soggetti falliti, deceduti, società cessate e sospensioni (comprese quelle su carichi interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148 del 2017)	49.590	42.906	466.620	559.116
Stima tasso di pagamento Rottamazione ter	4,42%	3,81%	1,56%	1,99%
<b>Gettito Atteso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148 del 2017</b>	<b>2.192</b>	<b>1.633</b>	<b>7.275</b>	<b>11.100</b>

*Importi in milioni di euro*

Si osserva che il valore di 2.192 milioni di euro è la risultante dell'applicazione del tasso del 4,42% al carico residuo 49.490 milioni di euro. Andrebbe precisato se tale valore includa o meno quello dei carichi interessati dalla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017 che, di contro, sono correttamente esclusi nella individuazione del gettito atteso<sup>63</sup>. Nel primo caso la stima andrebbe rivista.

- **In ordine alla stima del differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017 si osserva quanto segue:**

La RT aggiorna le previsioni di incasso da seconda "rottamazione" in 3.913 mln di euro; valore che tiene conto sia degli incassi registrati (484 mln di euro al 20 settembre 2018) sia di quelli stimati applicando, in ottica prudenziale, una percentuale di pagamento del 45% rispetto al gettito teorico definito sulla base delle percentuali di

<sup>63</sup> L'espressione " (comprese quelle su carichi interessati da piani di definizione agevolata D.L. 148/2017)" potrebbe intendersi, tenuto conto delle parentesi, nel senso che il valore di 49.490 li includea.

pagamento effettive registrate per la prima "rottamazione" e per la prima rata di luglio della seconda "rottamazione". Attribuisce quindi alla più favorevole rateazione di cui al D.L. in commento, l'effetto di dar luogo ad una maggiore propensione al pagamento delle rate rispetto a quella registrata nell'esperienza applicativa. Ridetermina quindi gli importi attesi per le rate ancora a scadere, applicando un tasso di pagamento elevato dal 45% al 70%. Giunge quindi a stimare per il 2018 un maggior incasso pari a 821 milioni di euro per il 2018 ed un importo complessivo di 3,048 mln di euro oggetto della rateazione quinquennale.

In proposito, pur condividendo la previsione di un possibile incremento degli incassi in conseguenza delle maggiori possibilità di rateazione riconosciute, si evidenzia, in assenza di ulteriori elementi informativi, che la stima del tasso (70%) presenta di un grado di soggettività significativo; la qual cosa avrebbe potuto suggerire, in ottica prudenziale, una valutazione soltanto *ex post* degli effetti finanziari della pur verosimile maggiore propensione al pagamento delle rate.

L'ipotesi di rateizzazione quinquennale per tutto il carico residuo non tiene poi conto della possibilità di saldare il dovuto in unica soluzione entro luglio 2019 ovvero del pagamento mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione per appalti ai sensi del comma 12, lett. c) appositamente richiamato dal comma 21. Sul punto sarebbe necessaria una revisione della stima dell'andamento del gettito al fine di tener conto dell'impatto finanziario delle diverse modalità di pagamento consentite.

- **In merito allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 si evidenzia quanto segue.**

La RT, opportunamente quantifica l'impatto dello stralcio sia sul gettito atteso dalla definizione agevolata in commento sia rispetto al valore della riscossione prevista per i debiti residui che confluiranno nel nuovo piano di rateazione quinquennale nonché in relazione ai maggior valori riferiti alla più elevata propensione all'adempimento per via delle maggiori possibilità di dilazione. Per stimare la perdita di gettito conseguente allo stralcio applica una percentuale (il 3,5%) che ricava dai dati delle riscossioni consuntivate per la definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016.

Al fine di riscontrare la congruità del dato percentuale applicato sarebbe utile poter disporre di maggiori informazioni (ad esempio su percentuale e valore dei carichi della classe fino a 1000 euro rispetto al totale dei carichi, al netto di sospensioni, soggetti deceduti, falliti, società cessate, azioni esecutive esperite infruttuosamente, del periodo 2000- 2010)<sup>64</sup>.

In relazione agli eventuali maggiori oneri per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010, la RT afferma che tali spese sono

---

<sup>64</sup> Dai dati sopra riportati tratti dalla relazione del Presidente dell'Agenzia delle entrate- Riscossione si tratterebbe di circa 84 mld di magazzino residuo.

già coperte dagli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2015 (l. 190/2014, co.684-685) e che non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per le spese maturate successivamente, in quanto ricomprese nella procedura annuale di rimborso.

A tale proposito, va evidenziato che le previsioni di bilancio circa i rimborsi delle spese esecutive affrontate dagli agenti della riscossione dovrebbero essere formulate sulla base della normativa vigente e dei dati storici relativi alle richieste di rimborso intervenute negli anni precedenti. Tali richieste sono influenzate dall'andamento della riscossione, visto che l'articolo 17 del D.lgs. n. 112 del 1999, citato dalla RT, pone normalmente a carico del debitore le spese esecutive. Le spese esecutive sono invece a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione solo in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce non dovute le somme affidate.

Dato che l'articolo 4 del decreto in esame annulla tutti i debiti di importo fino a mille euro e prevede il rimborso dei relativi oneri di riscossione a carico dello Stato, sembra evidente che l'ammontare degli oneri delle spese esecutive a carico degli enti subirà un aumento che si dovrebbe ripercuotere sugli stanziamenti a bilancio, determinati in assenza di tale norma e quindi calcolando che soltanto una quota delle spese per procedure esecutive sarebbe stata a carico dell'ente mentre un'altra quota sarebbe rimasta a carico del debitore. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento onde evitare che si determini un'impropria copertura a carico dei futuri bilanci.

- **In relazione all'impatto sulla riscossione ordinaria, si osserva quanto segue.**

Analogamente alle precedenti stime, in ottica prudenziale si è proceduto a quantificare la prevedibile flessione che la nuova "rottamazione" determinerà sugli incassi da riscossione ordinaria.

In proposito la RT, in aggiunta all'applicazione delle curve di riscossione, pondera l'impatto specifico di alcune peculiarità della "rottamazione" in esame (le maggiori possibilità di rateazione che ridurrebbero la riscossione ordinaria per almeno un triennio e lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro - l'incasso dei quali avrebbe comportato oneri gestionali che ora vengono meno - che, di contro, avrebbe effetti positivi sul *trend* della riscossione ordinaria.

Si evidenzia che le percentuali specifiche ipotizzate (20% per il 2019, 15% per il 2020 e 10% per il 2021) per valutare la flessione risultano significativamente inferiori a quelle applicate per stimare i riflessi della prima "rottamazione" sul gettito ordinario (rispettivamente il 50% per il 2017, il 30% per il 2018 ed il 20% per il 2019). La RT, nella definizione delle percentuali ipotizzate, parrebbe non aver tenuto conto della non trascurabile differenza dei valori del gettito atteso nelle due definizioni agevolate (7,3 mld di euro per la prima rottamazione e 11,1 mld di euro per quella in esame). Sul punto appare opportuno un approfondimento.

Anche in tal caso, si ricorda che la rateazione fino ad un massimo di cinque anni costituisce soltanto una delle possibili modalità di pagamento per i nuovi aderenti: è possibile infatti il pagamento in unica soluzione ovvero mediante compensazione;

profili che potrebbero rilevare nella stima dell'impatto della nuova "rottamazione" sul gettito da riscossione ordinaria

- **In relazione al riepilogo degli effetti finanziari complessivi associati alla nuova misura agevolativa**, avuto riguardo in relazione a quanto rappresentato nella tabella riepilogativa finale che si legge in RT che distingue gli effetti finanziari per tipologia di ente (Erario, Inps, Inail, altri enti) andrebbe chiarita l'assenza nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari stimati in capo agli "altri enti"<sup>65</sup>.

La stima parrebbe non aver tenuto conto dell'impatto finanziario riferito alle fattispecie previste al comma 24 (possibilità di rateazione quinquennale riconosciuta anche ai soggetti colpiti dai sismi dell'Italia centrale). Anche in tal caso si dovrebbe tener conto dei riflessi finanziari associabili alle diverse modalità di pagamento prescelte (pagamento in unica soluzione ovvero mediante compensazione).

In considerazione dei rilievi sopra formulati, in assenza di altri elementi informativi e dati, non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima con specifico riguardo agli incassi attesi associati alla disposizione in commento (11,1 mld di euro) ed all'andamento finanziario ipotizzato dei pagamenti nel tempo. In particolare va segnalato che la RT non stima l'incidenza dei pagamenti in unica soluzione ovvero effettuati mediante compensazione con crediti derivanti da appalti ma ipotizza per tutti l'accesso alla rateazione quinquennale con conseguenze in ordine all'andamento finanziario atteso.

## **Articolo 5**

### ***(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)***

L'articolo 5 permette di definire in via agevolata i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per le seguenti risorse proprie tradizionali UE: i dazi doganali e i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. La possibilità di definizione agevolata è applicabile anche ai debiti relativi all'IVA riscossa all'importazione<sup>66</sup>.

La disciplina applicabile per la "rottamazione" dei debiti predetti è quella prevista in generale dall'articolo 3 del provvedimento in commento con alcune deroghe disciplinate dal presente articolo.

Nello specifico per le sole risorse proprie UE, in aggiunta alle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi e a quelle maturate a titolo di aggio e di rimborso delle

---

<sup>65</sup> Dalla Tabella in relazione alla voce "Altri enti" si riportano i seguenti valori: anno 2018 -59 mln di euro; anno 2019 0, anno 2020 + 187 mln di euro, anno 2021 + 236 mln di euro, anno 2022 + 276 mln di euro, anno 2023, + 299 mln di euro, anno 2024 - 69 mln di euro, anno 2025 - 39 mln di euro, anno 2026 - 14 mln di euro, anno 2027 - 4 mln di euro.

<sup>66</sup> I carichi concernenti le risorse proprie tradizionali UE non erano definibili in via agevolata (art. 6, comma 10 del D.L. n. 193 del 2016).

spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (articolo 3, comma 1, lettere a) e b)), il debitore ammesso alla definizione agevolata dovrà corrispondere:

- dal 1° maggio 2016 al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114<sup>67</sup> (comma 1, lettera a), n. 1 dell'articolo 5 in esame). L'importo di tale interesse di mora è determinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (lettera b)). A tal fine l'agente della riscossione trasmette, entro il 31 maggio 2019, anche in via telematica, l'elenco dei carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione. Con le stesse modalità, entro il 15 giugno 2019, l'Agenzia comunica gli importi all'agente della riscossione;
- dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% (lettera a), n. 2);

Non è consentito effettuare il pagamento delle somme dovute mediante compensazione con crediti vantati nei confronti della PA per appalti servizi e forniture.

Sia per le risorse proprie che per l'IVA all'importazione si prevede che entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunichi l'ammontare di quanto dovuto complessivamente, delle singole rate e le relative scadenze (lettera c));

Le rate di pagamento devono essere corrisposte entro il 30 settembre 2019 (unica o prima rata di pagamento), entro il 30 novembre 2019 (seconda rata), entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo (le restanti rate) (lettera d));

Sono quindi disciplinati alcuni adempimenti procedurali. Si prevede in proposito che l'agente della riscossione comunichi all'Agenzia dei monopoli e delle dogane se i debitori hanno effettuato i pagamenti dovuti, specificando i codici tributo relativi ai pagamenti posti in essere. La comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla richiesta di tali dati da parte dell'Agenzia alle scadenze determinate dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 609/2014<sup>68</sup> (lettera f)).

**La RT** rappresenta che la norma incentiva anche i debitori di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto all'importazione a regolarizzare la propria posizione debitoria agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all'Erario europeo - fatta salva la trattenuta all'erario nazionale degli importi pari al 20% dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore- e all'Erario nazionale, per quanto concerne l'IVA all'importazione.

Precisa che l'ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a 540.782.024 euro mentre l'ammontare dell'IVA all'importazione è di 827.772.601 euro.

---

<sup>67</sup> L'articolo 114, par. 1, dispone che sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione sia applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali. Si ricorda che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale sono fissati rispettivamente in misura pari allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%. Il par. 3 dell'articolo 114 consente alle autorità doganali di rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Il par. 4 dispone che le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna è inferiore a 10 euro.

<sup>68</sup> Concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sul reddito nazionale lordo, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

A motivo dell'incisivo sistema sanzionatorio amministrativo doganale, previsto dal DPR n. 43/73, si ritiene verosimile un'elevata soglia di adesione al pagamento dei tributi in questione (dazi ed IVA all'importazione). Si ipotizzano, a tal fine, le possibili entrate erariali unionali e nazionali derivanti da una adesione totale o parziale della platea dei debitori alla definizione agevolata.

Tenuto conto della mancanza di precedenti storici relativi ad analoghe disposizioni di definizione dei ruoli per dazi ed IVA all'importazione, si ritiene prudentiale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%.

### **Adesione 20%**

IVA 165.554.520 + DAZI [108.156.405=>80% = 86.525.124(erario UE) e 20%= 21.631.281 (erario nazionale)] = 187.185.801 euro all'erario nazionale (come da prospetto che segue):

Anno 2019	20%	Euro 37.437.160
Anno 2020	20%	Euro 37.437.160
Anno 2021	20%	Euro 37.437.160
Anno 2022	20%	Euro 37.437.160
Anno 2023	20%	Euro 37.437.160

A fronte di tali entrate, conseguenti all'introduzione della nuova misura agevolativa, si genererà una flessione di entrate ordinarie di valore nettamente inferiore alla stima di adesione al 20%, ciò in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l'ordinaria attività di recupero.

Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 30% dell'importo complessivamente dovuto.

La flessione attesa prevista risulta essere la seguente:

Anno	Euro
2019	16.670.390
2020	13.252.875
2021	11.088.078
2022	9.168.857
2023	5.576.417

Riporta quindi nel prospetto che segue, per il periodo 2019-2023, gli importi netti a vantaggio dell'Erario nazionale, come risultanti dalle differenze tra le entrate derivanti dall'adesione al 20% e la flessione della riscossione ordinaria.

### **Prospetto di riepilogo**

<b>Annualità</b>	<b>Adesione al 20%</b>	<b>Flessione riscossione</b>	<b>Differenza</b>
Anno 2019	Euro 37.437.160	Euro 16.670.390	20.766.770
Anno 2020	Euro 37.437.160	Euro 13.252.875	24.184.285
Anno 2021	Euro 37.437.160	Euro 11.088.078	26.349.082
Anno 2022	Euro 37.437.160	Euro 9.168.857	28.268.303
Anno 2023	Euro 37.437.160	Euro 5.576.417	31.860.743
<b>Totale</b>	<b>Euro 187.185.801</b>	<b>Euro 55.756.617</b>	<b>131.429.183</b>

**Al riguardo**, la RT nell'indicare i pertinenti importi dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (risorse proprie tradizionali ed Iva all'importazione) non precisa se gli stessi sono al netto del valore dei carichi di difficile esigibilità in quanto pertinenti a soggetti falliti, imprese cessate, azioni di recupero infruttuose etc. o se di tali situazioni si sia tenuto in qualche modo conto, analogamente a quanto fatto nelle altre quantificazioni in materia di definizione agevolata. L'informazione è necessaria al fine di verificare il carattere prudenziale della stima.

La percentuale di adesione indicata (il 20%), per l'assenza di precedenti esperienze, presenta un grado significativo di soggettività che, in ottica prudenziale, avrebbe potuto suggerire una contabilizzazione dei maggior incassi derivanti dalla definizione agevolata in commento soltanto *ex post*.

In via ulteriore si osserva che l'andamento degli incassi rappresentato in RT (riparto dell'incasso in cinque anni per importi costanti) lascia intendere che sia assunta come ipotesi verosimile quella che tutti gli aderenti chiedano la rateizzazione in cinque anni. Si tratta di un'ipotesi che non tiene conto delle possibilità di pagamento in unica soluzione ovvero con un numero di rate differenti per numero ed importi ferma restando il limite massimo di 10<sup>69</sup>. In ordine all'andamento finanziario indicato, andrebbero quindi fornite informazioni a supporto dell'opzione prescelta che parrebbe non aver tenuto conto del dettato normativo nella parte in cui contempla diverse modalità di pagamento.

Si riscontrano infine positivamente i calcoli effettuati in applicazione delle ipotesi assunte.

## **Articolo 6**

### ***(Definizione agevolata delle controversie tributarie)***

Con il **comma 1**, si prevede la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione ed il

---

<sup>69</sup> L'art. 3, comma 1 che trova applicazione per quanto non derogato dall'articolo in esame consente la rateazione "nel numero massimo di 10 rate". Il tenore letterale della norma dunque lascerebbe prefigurare come possibili diverse articolazioni della rateazione, fermo restando il limite massimo e le scadenze indicate (non si parla di rateazione in dieci rate consecutive).

pagamento di un importo pari al valore della controversia calcolato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992<sup>70</sup>.

Il **comma 2** prevede che, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie potranno essere definite con il pagamento:

- della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Il **comma 3** regola il pagamento in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo: si ottiene la definizione mediante il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare<sup>71</sup> depositata alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e con il pagamento del 40% negli altri casi. Non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata in commento.

Con il **comma 4** si prevede che la definizione in commento si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di adesione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il **comma 5** esclude dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle Decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Il **comma 6** prevede che la definizione si perfezioni con la presentazione della domanda (come specificato nel comma 8) e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se gli importi dovuti superano 1.000 euro è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali<sup>72</sup>; il termine di scadenza del pagamento delle rate successive alla prima è fissato al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 fino alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Per il **comma 7**, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie fossero oggetto di definizione agevolata<sup>73</sup>, il perfezionamento della controversia è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme definite ai sensi dell'articolo 3, comma 21 del presente decreto (in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione).

Ai sensi del **comma 8** il contribuente deve manifestare la sua volontà di procedere alla definizione agevolata formalizzando, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna autonoma controversia<sup>74</sup>, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo; precisa inoltre che per ogni controversia dovrà essere effettuato un distinto versamento.

---

<sup>70</sup> Il quale specifica che per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

<sup>71</sup> Sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

<sup>72</sup> Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

<sup>73</sup> Di cui all'articolo 1, comma 4 del D.L. n. 148 del 2017 (c.d. rottamazione bis delle cartelle esattoriali).

<sup>74</sup> Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.



I **commi da 9 ad 11** definiscono alcune modalità attuative in relazione a somme già versate, alla sospensione delle vertenze in atto ed a quella dei termini di impugnazione.

Con il **comma 12** si disciplinano, in relazione all'eventuale diniego della definizione agevolata, gli obblighi di notificazione e le modalità di impugnazione.

Il **comma 13** dispone l'estinzione del processo nel caso in cui vi sia mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, precisando che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.

Il **comma 14** prevede che se la definizione è perfezionata dal coobbligato la stessa va a favore di tutte le parti.

Con il **comma 15** si demandano ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame, mentre il **comma 16** dà facoltà, a ciascun ente territoriale, di stabilire, entro il 31 marzo 2019, le modalità di applicazione delle disposizioni, contenute nel presente articolo, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui esso è parte.

**La RT** per la stima degli effetti finanziari recati dal presente articolo, utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017 ed usa i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Quindi per determinare il tasso di adesione utilizza la percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato ed al grado del processo, stimata in sede di relazione tecnica annessa al ricordato articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017, ritenendola un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata di cui al presente articolo (in considerazione del fatto che detta percentuale è stata nei fatti ampiamente confermata e superata in sede di applicazione del citato articolo 11).

Ritiene non opportuno applicare un tasso superiore in quanto: la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella precedente ma interviene poco dopo e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata; attualmente l'ampio ventaglio di strumenti deflativi del contenzioso consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti (aspetto che trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l'Agenzia delle entrate ora più che dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011).

Specifica poi che la MIAC ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5%, arriva a stimare un incasso di 625 milioni<sup>75</sup>, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all'IRPEF spettanti a Regioni e Comuni che nel complesso incidono mediamente per una quota dell'8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni<sup>76</sup>, che arrotonda per difetto a 500 milioni di euro.

---

<sup>75</sup> Quindi: 25 mld \*2,5% = 625 mln di euro.

<sup>76</sup> Cioè: 625 mln di euro \*92% = 575 mln di euro.

Precisa poi che gli importi che i contribuenti verseranno non sono compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate; si tratta quindi di gettito aggiuntivo. Considera che buona parte del gettito aggiuntivo stimato sia riferito a controversie con esito sfavorevole all’Agenzia delle entrate non definitivo e, quindi, a controversie pendenti in secondo grado o in cassazione che non possono essere oggetto attualmente di riscossione in pendenza del giudizio; in tale ultima ipotesi, l’attivazione della riscossione è legata ad una tempistica piuttosto lunga, che presuppone il deposito di una nuova pronuncia che ribalti l’esito della precedente in favore della parte pubblica. Quindi evidenzia che il processo tributario può avere durata anche superiore ai dieci anni, in particolare se prosegue in Cassazione.

Rappresenta quindi che la stima è informata a criteri di prudenza in quanto limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni da attività di controllo previste ordinariamente. Ripartisce il gettito stimato sugli anni di dilazione previsti dalla disposizione in commento che consentono il pagamento in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo; considera che i pagamenti avverranno prevalentemente in forma rateale, sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; pertanto le entrate nel quinquennio dal 2019 al 2024 seguiranno l’andamento indicato nella sottostante tabella:

Rate trimestrali	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Numero rate	3	4	4	4	4	1	20
Importi	75	100	100	100	100	25	500

**Al riguardo** si rappresenta preliminarmente che la RT, per la stima del maggior gettito atteso dalle disposizioni in commento, utilizza una metodologia analoga a quella impiegata per la precedente definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’articolo 11 del citato D.L. n. 50 del 2017; in particolare applica come tasso di adesione la percentuale del 2,5% - allora stimata nella relazione tecnica annessa al citato D.L. n. 50 e nei fatti, si legge in RT, ampiamente confermata e superata nell’esperienza applicativa - e la riferisce al totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio che risulta essere pari a più di 25 mld di euro.

Si evidenzia, di contro, che la RT non utilizza la metodologia seguita per la stima degli effetti finanziari associabili all’articolo 7 del decreto (in materia di regolarizzazione di periodi di imposta da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche)<sup>77</sup> nella parte in cui - nella sezione "liti pendenti" - è stata data evidenza del numero dei ricorsi pendenti per grado di giudizio, degli importi accertati, dell’impatto delle percentuali di riduzioni del dovuto per grado di giudizio, dell’applicazione dell’indice di definizione, e della stime parziali e complessive. La RT

<sup>77</sup> Si ricorda che per ragioni prudenziali non sono stati contabilizzati gli effetti finanziari.

associata all'articolo in commento infatti non offre una rappresentazione articolata del gettito accertato in contestazione, limitandosi ad indicare il valore complessivo.

Sarebbe stato utile poter conoscere i diversi importi di gettito accertati ed in contestazione riferibili ai differenti gradi di giudizio, distinguendo ulteriormente gli importi in relazione alla posizione dell'Amministrazione finanziaria rispetto al contenzioso (da definire, in stato di soccombenza in primo grado, in stato di soccombenza in secondo grado), trattandosi di fattispecie per le quali la norma in esame prevede percentuali di riduzione differenti per determinare il pagamento dovuto in caso di definizione agevolata<sup>78</sup>.

In riferimento poi alla complessiva stima che si basa sull'applicazione dell'unica percentuale di adesione (il 2,5%) si evidenziano di seguito diversi profili problematici da valutare con attenzione:

- il tasso di adesione appare la risultante di una stima sommaria di una complessa serie di fattispecie che si differenziano tra loro in relazione allo stato delle vertenze, agli esiti del giudizio rispetto al grado dello stesso, agli importi contestati<sup>79</sup>, al tipo di tributo<sup>80</sup> ed ai soggetti (proponenti il ricorso<sup>81</sup>); in particolare occorrerebbe distinguere almeno tra vertenze in primo, in secondo grado ed in Cassazione. Per ciascuna fase è ragionevole ipotizzare un differente grado di recupero di gettito, e corrispondentemente un diverso *appeal* all'adesione in relazione alla posizione del contribuente rispetto alla vertenza (posizione da definire, soccombenza in primo o secondo grado etc.); aspetti questi che potrebbero indurre a ritenere la percentuale indicata come poco rappresentativa dell'effettiva capacità di recupero del gettito<sup>82</sup>;

---

<sup>78</sup> Si vedano nel merito i commi 2 e 3 del presente articolo.

<sup>79</sup> E' presumibile ipotizzare un maggior *appeal* ad accedere alla definizione agevolata per i contribuenti con importi elevati contestati per i quali l'Amministrazione finanziaria è risultata vittoriosa nel primo grado di giudizio.

<sup>80</sup> IRPEF, IRES, IRAP, IVA, registro, tributi doganali, tributi locali.

<sup>81</sup> Persone fisiche, enti, società di persone e di capitali.

<sup>82</sup> Per approfondimenti si fa rinvio alla Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie del MEF – giugno 2018 - dalla quale si estrae (pag. 17 e seg.) il seguente passaggio che rappresenta solo una sintesi dei numerosi e differenti elementi che potrebbero incidere sulla citata percentuale di adesione: “*Per quanto riguarda l'analisi degli esiti di entrambi i gradi di giudizio, le decisioni nel merito risultano essere il triplo rispetto a quelle riguardanti le procedure di rito (77,78% contro il 22,22%). Tale prevalenza risulta maggiore per le CTR (85,04% contro il 14,96%) rispetto alle CTP (75,66% contro il 24,34%). Inoltre, si segnala che in primo grado più della metà degli esiti su questioni di rito risulta essere completamente favorevole all'ufficio e che, in secondo grado, circa il 25% degli esiti di rito è completamente favorevole a ciascuna delle due parti. Sia in primo che in secondo grado, gli esiti completamente favorevoli all'ufficio sono maggiori, in percentuale sul totale, rispetto agli esiti completamente favorevoli al contribuente anche se il differenziale risulta essere maggiore in CTP. In particolare, in primo grado gli esiti favorevoli all'ufficio sono pari al 45,18%, quelli favorevoli al contribuente sono pari al 31,42%. In secondo grado la percentuale degli esiti favorevoli all'ufficio è leggermente superiore a quella riscontrata in primo grado, 45,30%, mentre gli esiti favorevoli al contribuente sono pari al 38,83%, superiore di circa 7 punti percentuali rispetto a quanto riscontrato in primo grado. Il giudizio intermedio si attesta, rispettivamente per le CTP e le CTR, nella misura dell'11,75% e 8,41% degli esiti complessivi”.*

- per circa il 38% delle sentenze l'Amministrazione è totalmente o parzialmente soccombente e per il 48,52% il contribuente è rimasto inerte e non ha utilizzato gli istituti definatori, né ha proposto ricorso<sup>83</sup>;
- la definizione delle controversie in argomento si differenzia rispetto alla precedente<sup>84</sup> in quanto l'attuale disciplina prevede differenti modalità di determinazione dell'importo da pagare: pari al valore della controversia (comma 1), metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nella pronuncia di primo grado o un quinto del valore in caso di soccombenza in secondo grado (comma 2); 15% per le controversie relative alle sanzioni non collegate al tributo in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare (comma 3);
- il comma 1 dispone specificatamente la definibilità delle sole liti “aventi ad oggetto atti impositivi”, in ciò differenziandosi dalla precedente definizione delle controversie prevista dal citato D.L. n. 50 del 2017, la quale, invece, non faceva alcuna distinzione tra atti impositivi veri e propri e atti di mera liquidazione<sup>85</sup>;
- la relazione tecnica annessa alla precedente definizione agevolata delle controversie aveva applicato un tasso di adesione più basso, pari all'1,5% per i giudizi pendenti in Cassazione, in luogo di quello del 2,5% riferito alle controversie di primo e secondo grado. La motivazione era stata ricondotta alla vetustà delle controversie ed alla circostanza secondo cui gran parte dei contenziosi riguarda società di capitali che nel frattempo possono divenire insolventi. Una tale distinzione non viene riproposta nella RT all'esame;
- la disposizione in argomento che si aggiunge a precedenti, seppur diversi, istituti di deflazione del contenzioso, dovrebbe indurre a valutare specificatamente gli effetti della riproposizione della misura a breve distanza dalla precedente sul gettito atteso che potrebbe risentire fortemente dell'applicazione degli istituti già presenti a legislazione vigente con finalità deflattiva dei contenziosi in essere.

Per gli elementi su descritti, al fine di escludere la sovrastima del gettito atteso, si ritiene necessario acquisire informazioni dettagliate a supporto della quantificazione che diano anche conto delle ragioni della mancata calibrazione della stima della

---

<sup>83</sup> Sul punto si veda la deliberazione del 20 giugno 2017 n. 7/2017/G della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – “Il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie. Effetti sulle entrate anni 2011-2016”- pag. 38 e segg.

<sup>84</sup> Era previsto il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (comma 1 dell'articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017); in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni era dovuto il 40% degli importi in contestazione (comma 2 dell'articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017).

<sup>85</sup> L'interpretazione della disposizione viene esplicitata anche in relazione illustrativa dove si legge che sono “escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute”. Nello stesso senso si è espressa l'Agenzia delle entrate nell'audizione presso la 6° commissione del Senato, in data 31 ottobre 2018, pag. 17.

potenziale adesione, ad esempio, attraverso la previsione di differenti tassi di adesione che avrebbero permesso di tener conto delle differenze tra le fattispecie sinteticamente rappresentate.

In merito ai rischi di sovrastima si evidenzia che la norma in esame, a differenza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, del D.L. n. 50 del 2017, non reca una clausola di salvaguardia che agisca in caso di mancato introito del gettito atteso, vista la difficoltà di stima *ex ante* di situazioni sostanzialmente aleatorie e legate alle scelte razionali dei contribuenti il cui effetto può effettivamente valutarsi solo a consuntivo. In proposito si richiama l'attenzione sulla diversa opzione prescelta in relazione al citato articolo 7 del decreto per cui è apparso prudentiale non contabilizzare i maggiori incassi attesi.

Un ulteriore elemento di approfondimento riguarda la mancata indicazione, sia nel prospetto riepilogativo sia nella RT, della quota di incassi di pertinenza degli enti territoriali a titolo di IRAP ed addizionali. Per loro natura tali tipologie di imposte sono accertabili contestualmente all'accertamento delle imposte sui redditi IRPEF ed IRES; tuttavia nell'articolato non si rinviene alcuna disposizione circa le modalità di determinazione e di incasso da parte degli enti territoriali delle loro spettanze<sup>86</sup> che risulteranno dalla definizione agevolata in argomento.

Si rappresenta poi che la RT associata all'art. 7 ha rappresentato che: "*l'importo riferito alle liti pendenti non incide sulla stima della nuova norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti per effetto degli arrotondamenti prudentziali considerati nella relativa relazione tecnica*"; la qual cosa consente di escludere sovrapposizioni tra la predetta quantificazione e quella in esame.

Si ripropone da ultimo il rilievo in ordine alla rappresentazione dell'andamento finanziario degli incassi nel tempo nel caso di rateazione. La RT ipotizza che tutti accedano alla rateazione nella misura massima prevista (numero 20 rate) laddove la norma consente anche il pagamento in un'unica soluzione ovvero l'accesso alla rateizzazione con differenti piani, fermo restando il limite massimo di venti rate.

## **Articolo 7**

### ***(Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti)***

L'articolo in esame consente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, di presentare la dichiarazione integrativa speciale, prevista nel successivo articolo 9

---

<sup>86</sup> Sul punto si rammenta che la legge di conversione del citato D.L. n. 50 del 2017 aveva provveduto ad inserire il comma 1-bis in materia di applicazione delle disposizioni da parte degli enti territoriali. A sostegno di tale osservazione si veda anche la Corte dei Conti nell'audizione tenuta presso la 6<sup>a</sup> Commissione del Senato – ottobre 2018, in cui, in merito all'articolo 6, a pag. 9, così si esprime: "*Preme osservare come, a differenza della precedente definizione agevolata prevista dall'art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, non è inserita alcuna disposizione volta a garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef. L'attribuzione di tali somme, prevista dall'articolo 9 del d.lgs. n. 68 del 2011 è risultata, in precedenza, particolarmente complessa non essendo previsti, negli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, specifici codici tributo o indicazione di codici regioni, da utilizzare per il versamento volti ad individuare l'ente destinatario del gettito*".

del presente decreto, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo<sup>87</sup>, o di definire in via agevolata:

- gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del decreto all'esame, pagando il 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per la quale il versamento è dovuto per l'intero importo, il 5% delle sanzioni irrogate e gli interessi dovuti;
- le liti fiscali pendenti presso le Commissioni tributarie di cui all'articolo 6 del presente decreto, pagando il 40% del valore della lite ed il 5% delle sanzioni ed interessi nel caso di pendenza in primo grado, il 10% del valore della lite ed il 5% delle sanzioni ed interessi in caso di soccombenza in giudizio da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia resa dal giudice e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il 50% del valore della lite ed il 10% delle sanzioni ed interessi in caso di soccombenza in giudizio da parte delle società ed associazioni sportive, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma dispone infine la preclusione all'accesso alla definizione agevolata in commento nel caso in cui l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione - per ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso - è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In questi casi tuttavia i soggetti beneficiari di tale disposizione potranno comunque utilizzare gli istituti di cui agli articoli 2 e 6 del decreto in esame, con le regole ivi previste.

**La RT** dopo aver illustrato brevemente la portata normativa delle disposizioni contenute nell'articolo in commento, ne stima poi gli effetti sul gettito quantificando gli impatti finanziari delle singole misure previste e procedendo infine a sommarne gli effetti.

A) Definizione degli avvisi di accertamento: utilizzando i dati risultanti dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate estrae gli atti di accertamento ordinari che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all'agente della riscossione. I soggetti sono stati individuati sulla base della natura giuridica<sup>88</sup>, e del codice attività del soggetto accertato, a prescindere dalla relativa iscrizione al registro del CONI. Viene quindi quantificata la maggiore imposta accertata pari a 25 milioni di euro con le relative sanzioni pari a 21 milioni di euro. Agli importi così definiti applica rispettivamente, le riduzioni del 50% e del 5% previste dalla norma e, al fine di determinare l'importo complessivamente riscuotibile dalla definizione agevolata degli atti, utilizza l'indice di propensione alla definizione del 6%. Gli effetti sul gettito sono rappresentati nelle tabelle sottostanti:

	<b>Aliquota</b>	<b>Importo</b>
Maggiori imposte accertate ridotte al 50%	50%	12.532.861,50
Sanzioni ridotte al 5%	5%	1.051.525,90
<b>TOTALE</b>		<b>13.584.387,40</b>

<sup>87</sup> A differenza del limite di 100.000 euro indicato nel citato articolo 9 del presente decreto.

<sup>88</sup> Associazioni riconosciute e non e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Considera poi che la definizione agevolata in argomento si presenta più favore per il contribuente e quindi la stima dei maggiori incassi è pari a circa 815.000 euro:

Totale	Indice di propensione alla definizione	Stima incassi
13.584.387,40	6%	815.000

B) Liti pendenti: considerando le diverse percentuali di riduzioni del dovuto previste in ragione del diverso grado di giudizio e dell'eventuale soccombenza in giudizio la RT evidenzia il numero di ricorsi pendente ed il relativo importo accertato suddivisi per grado di giudizio; ad essi applica la relativa percentuale di riduzione e l'indice di definizione, fatto pari al 2,5%. Le tabelle sottostanti evidenziano le stime:

<b>Ricorsi pendenti</b>	<b>CTP</b>	<b>CTR</b>	<b>Cassazione</b>
Numero ricorsi	807	731	183
Importo accertato	76.156.010	93.601.968	41.168.485

		<b>RIDUZIONE</b>		<b>INDICE DI DEFINIZIONE</b>	<b>STIMA</b>
<b>CTP</b>	76.156.010	40%	30.462.404	2,5%	<b>761.560</b>
<b>CTR</b>	93.601.968	50%	46.800.984	2,5%	<b>1.170.024</b>
<b>CASSAZIONE</b>	41.168.485	50%	20.584.242	2,5%	<b>514.606</b>
<b>TOTALE</b>					<b>2.446.190</b>

Somma quindi la stima degli incassi derivanti dall'applicazione delle due disposizioni contenute nell'articolo in esame e quantifica in circa 3 mln di euro il gettito complessivo atteso che prudenzialmente si potrà accertare a consuntivo.

Evidenzia inoltre che i predetti effetti finanziari sono riconducibili a fattispecie che hanno concorso alla stima degli effetti finanziari delle nuove norme sulla definizione agevolata degli atti di accertamento<sup>89</sup> (che prudenzialmente non è stata stimata in termini di maggior gettito) e delle controversie tributarie<sup>90</sup>. A tale ultimo riguardo rappresenta che l'importo di 2.446.190 di euro riferito alle liti pendenti non incide sulla stima della nuova norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti per effetto degli arrotondamenti prudenziali considerati nella relativa relazione tecnica.

Conclude sottolineando che l'impossibilità di effettuare una stima precisa degli effetti finanziari riferiti alla quota parte degli accertamenti e del valore delle liti inferiore a 30.000 euro per ciascuna imposta e ritenendo ha fatto ritenere non opportuno considerare nei saldi di bilancio il potenziale maggior gettito sopra stimato all'entrata in vigore della disposizione.

<sup>89</sup> Articolo 2 del presente decreto.

<sup>90</sup> Articolo 6 del presente decreto.

**Al riguardo**, in ottica prudenziale, si condivide l'opzione prescelta di non contabilizzare gli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in commento se non a consuntivo all'esito degli incassi registrati. In ordine alla stima effettuata si evidenzia quanto segue:

- la RT non opera una quantificazione degli effetti associabili all'applicazione delle specifiche modalità previste in materia di dichiarazione integrativa speciale per società e associazioni sportive dilettantistiche;
- in relazione alla sezione della stima "liti pendenti", pur apprezzando l'articolata informazione resa, andrebbero chiarite le percentuali di riduzione applicate (rispettivamente il 40% per CTP, il 50% per CTR ed il 50% per la Cassazione) in relazione ai diversi giudici ed ai valori indicati; percentuali che non si comprendono rispetto alle percentuali di riduzione previste dal decreto in relazione allo stato della vertenza ed alla soccombenza;
- si osserva poi che, diversamente da quanto rappresentato nella Sezione A della stima relativamente alla "Definizione degli avvisi di accertamento", non si rinviene la quantificazione delle sanzioni che sono dovute anche per la definizione delle liti pendenti con applicazione di percentuali differenti (il 5% ed il 10% in relazione alle diverse fattispecie previste);
- si evidenzia inoltre che la stima non riporta distintamente e per stato del giudizio quanta parte dell'accertato e delle sanzioni riguarda le liti ancora pendenti in primo grado (per cui la percentuale dovuta è fissata al 40% del valore della lite ed al 5% delle sanzioni), quanta parte del gettito è riferito all'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva che abbia fatto registrare la soccombenza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria (in relazione alle quali trova applicazione la percentuale del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni) e così via per l'altra fattispecie in cui si registra la soccombenza della società o associazione sportiva.

## **Articolo 8**

### ***(Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)***

Le disposizioni in commento consentono di definire in via agevolata i debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - a titolo di imposta di consumo ai sensi dell'art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Si ricorda che l'imposta, ai sensi del comma 1, interessa i prodotti, contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati ed invece, ai sensi del comma 1-bis, i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco non destinate ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento, da parte del debitore d'imposta, di un importo pari al 5% degli importi ancora dovuti, senza dover corrispondere interessi e sanzioni<sup>91</sup>.

---

<sup>91</sup> Andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento redazionale nella parte in cui la disposizione fa riferimento agli "importi dovuti" ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5%, tenuto conto che tra il dovuto vi sono anche gli importi a titolo di sanzioni ed interessi. In ogni caso, dalla lettura della relazione illustrativa e della



Sono quindi disciplinate le modalità per la definizione agevolata sintetizzate come segue:

- entro il 28 febbraio 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito internet istituzionale la modulistica e le relative modalità per l'adesione alla definizione agevolata;
- entro il 30 aprile 2019 il soggetto obbligato deve far pervenire all'Agenzia stessa la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata<sup>92</sup>;
- la dichiarazione di adesione deve indicare l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 62-*quater*, commi 1 e 1-*bis* ed essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dall'art. 6, comma 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 29 dicembre 2014. L'obbligato può chiedere il pagamento in forma rateale mensile fino ad un massimo di 120 rate, previa presentazione di garanzia a copertura di sei mensilità.
- la presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo in esame nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Sono altresì sospesi, a domanda, i pertinenti contenziosi tributari fino al perfezionamento della definizione agevolata;
- entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica all'obbligato l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione;
- la definizione si perfeziona con il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intero importo comunicato ovvero della prima rata;
- il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione con obbligo del versamento delle somme residue entro 60 giorni dalla scadenza della rata insoluta.

Si precisa da ultimo che la definizione agevolata perde efficacia qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione dell'imposta in commento, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

**La RT** ricorda preliminarmente che la norma in commento reca disposizioni per la definizione agevolata dei debiti tributari dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise) e che sono esclusi dalla definizione i debiti dovuti in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

Rappresenta quindi che la definizione agevolata è effettuata con il versamento di un importo pari al 5% dell'imposta dovuta e non versata e che non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

Riporta quindi nella tabella di seguito riprodotta l'ammontare dei debiti in questione, determinato in base a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, relativi al periodo dal 2014 (anno di introduzione dell'imposta) al 30 settembre 2018:

---

RT risulterebbe chiaro che l'aliquota del 5% è applicata all'imposta dovuta e non versata e non anche riferita all'importo dovuto per sanzioni ed interessi.

<sup>92</sup> Nel caso in cui la pubblicazione sul sito internet non abbia luogo entro la data indicata (28 febbraio 2019) l'adesione del contribuente deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. I termini di presentazione della dichiarazione sono perentori.

ANNO	Quantità dichiarata (ml)	Imposta totale dichiarata (€)	Imposta totale dovuta (€)	Imposta versata (€)	Imposta da versare (€)
2014	-	132.112	132.112	95.762	36.350
2015	42.473.612	7.461.257	15.849.275	5.181.296	10.667.979
2016	201.752.934	16.432.957	77.592.439	3.355.725	74.236.714
2017	262.925.764	4.759.116	103.141.823	4.109.845	99.031.978
2018 (dati al 30/9)	21.082.508	8.374.673	8.372.788	5.777.664	2.595.124
TOT	528.234.818	37.160.114	205.088.437	18.520.292	186.568.145

Precisa quindi che i dati si riferiscono ai prodotti contenenti nicotina, atteso che per gli altri le relative norme impositive sono state sospese in esecuzione di decisioni del Tar Lazio fino alle sentenze del medesimo giudice intervenute in data 30 luglio 2018, con le quali è stata dichiarata, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017, la legittimità di dette norme.

Rappresenta quindi che per la quasi totalità degli atti impositivi relativi alle imposte non versate sulle immissioni in consumo di prodotti contenenti nicotina, sono stati proposti gravami innanzi alla giustizia tributaria. Ipotizzando, anche alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017 e di recenti decisioni del giudice tributario, l'esito favorevole di detti gravami, le minori entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dalla norma in esame, sarebbe pari a circa 177 milioni di euro come risulta dalla seguente tabella:

ANNO	Imposta da versare (€)	aliquota definizione agevolata	Imposta da definizione agevolata (€)	minore imposta riscossa (€)
2014	36.350	0,05	1.818	34.532
2015	10.667.979	0,05	533.399	10.134.580
2016	74.236.714	0,05	3.711.836	70.524.878
2017	99.031.978	0,05	4.951.599	94.080.379
2018 (dati al 30/9)	2.595.124	0,05	129.756	2.465.368
TOT	186.568.145	0,05	9.328.408	177.239.737

**Al riguardo**, per quanto di competenza, si richiama preliminarmente l'attenzione sulla portata della definizione agevolata in commento. La stessa, a differenza di altre fattispecie di definizione agevolata (ad esempio quelle previste agli artt. 1, 2 e 3 del Decreto in commento), non limita il beneficio per i contribuenti aderenti all'importo delle sanzioni e degli interessi dovuti, ma consente il perfezionamento della definizione con il pagamento di un importo pari al 5% dell'imposta da versare (in tal modo scontando del 95% l'imposta ancora dovuta a legislazione vigente che la RT indica in 177, 2 milioni di euro). Inoltre consente una rateizzazione fino ad un massimo di 10 anni, senza previsione espressa di interessi *ad hoc*.

In proposito, si osserva che né l'estrema sintesi della relazione illustrativa né quanto si legge in RT parrebbero adeguati ad offrire dati ed elementi informativi sufficienti per la valutazione dell'opzione normativa prescelta dal Governo.

### **Ricostruzione normativa**

In relazione alle norme interessate dalla definizione agevolata (il comma 1 ed il comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater*) potrebbe risultare quindi utile un breve inquadramento dell'impianto normativo interessato.

Con l'art. 11, comma 22, D.L. n. 76 del 2013<sup>93</sup>, è stato inserito nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi<sup>94</sup>, il nuovo articolo 62-*quater* che disciplina l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare **al comma 1**, si dispone che **a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati** nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico.

L'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 188 del 2014<sup>95</sup> esclude dall'imposizione i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti predetti.

Con l'art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 188 sono state introdotte alcune novelle all'art. 62-*quater*. Nello specifico il nuovo comma 1-*bis*, con **effetto a partire dal 1° gennaio 2015**, così dispone:

*"I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, **contenenti o meno nicotina**, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali<sup>96</sup> sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette<sup>97</sup> e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in*

<sup>93</sup> Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

<sup>94</sup> Di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.

<sup>95</sup> Recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.

<sup>96</sup> Ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

<sup>97</sup> Rilevato ai sensi dell'art. 39-*quinquies* del D.Lgs. n. 504 del 1995.

*condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt.*"<sup>98</sup>

Si fa quindi rinvio ad un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per indicare la misura dell'imposta di consumo, determinata come sopra. Si prevede inoltre la rideterminazione, entro il primo marzo di ogni anno, con analogo provvedimento, della misura dell'imposta di consumo di cui sopra in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette<sup>99</sup>.

Il comma 1-*bis* del citato D.Lgs. n. 504 del 1995 dispone infine che dalla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2015) cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

Con l'art. 8, comma 4--*bis* del D.L. 91 del 2018 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative è stata disposta fino al 18 dicembre 2018 la sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* del citato articolo 62-*quater*.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata emergerebbe che l'imposta prevista dal comma 1 ha trovato formale applicazione<sup>100</sup> dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e che la relativa disciplina continua ad applicarsi esclusivamente per le obbligazioni sorte nel predetto periodo<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> Si legge nella RT associata al D.Lgs. n. 188 del 2014 in relazione alla norma che: "*Il descritto sistema impositivo è finalizzato ad eliminare alcuni profili di criticità per la stabilità del settore emersi in riferimento alla normativa vigente:*

*- in luogo della tassazione ad valorem, cioè rapportata al prezzo di vendita, viene prevista una tassazione specifica per unità di prodotto, riducendo l'impatto inflativo proprio dei regimi di tassazione proporzionale dei prezzi;*

*- l'esclusione dalla imposizione dei dispositivi rimuove un rilevante disincentivo alla domanda, rendendo più accessibile lo strumento necessario per il consumo, che ha in genere un prezzo relativamente elevato e che sarebbe stato ulteriormente incrementato in caso di assoggettamento ad imposizione;*

*- i parametri posti a base del calcolo dell'imposta (consumo equivalente di sigarette e riduzione del 50% dell'imposta) consente di contemperare le esigenze di tutela del gettito derivante dalla tassazione delle sigarette, il quale sarebbe eroso dal consumo sostitutivo dei prodotti in esame, e di non ostacolare le prospettive di crescita di questi, in ragione anche della più contenuta criticità sotto il profilo sanitario".*

<sup>99</sup> In proposito si ricorda che, da ultimo, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 25 gennaio 2018 n. 11038/RU sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, l'imposta di consumo è stata determinata in € 0,3976 il millilitro. Si ricorda che la concreta applicazione della disciplina di cui al comma 1-*bis* ha risentito delle sospensioni disposte dal giudice amministrativo, a seguito di ricorsi sollevati dagli operatori del settore; infatti con la citata determinazione, in esecuzione delle ordinanze n. 2914/2015 e n. 2900/2015 del Tar per il Lazio, nonché a seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 240 del 2017, in attesa della definizione del contenzioso pendente, è stata disposta la sospensione del pagamento dell'imposta di consumo di cui sopra per **i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina**. Analoga sospensione era stata disposta con la determinazione del 31 gennaio 2017 (10152 RU) in ottemperanza alle medesime ordinanze sopra citate.

<sup>100</sup> Anche l'applicazione concreta della disposizione di cui al comma 1 ha risentito delle sospensioni disposte dal giudice amministrativo in relazione ai contenziosi sollevati da operatori del settore.

<sup>101</sup> In merito all'impatto derivante dall'applicazione dell'imposta di consumo in commento si segnala l'interrogazione parlamentare a risposta scritta formalizzata nella 17° legislatura n. 4 - 06607 primo firmatario sen. Bellot il cui iter non è stato ancora definito.

Si segnala che, a seguito di ricorsi proposti da alcuni operatori del settore della produzione e commercializzazione delle sigarette elettroniche, il TAR Lazio<sup>102</sup>, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-*quater* nella parte in cui assoggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sottopone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i medesimi prodotti ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 83 del 2015, nel definire la questione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 62-*quater* citato nel testo originario - antecedente quindi alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

Dal dispositivo della sentenza, residuerebbe dunque un ambito applicativo dell’imposta di consumo di cui all’art. 62-*quater* comma 1 per la parte in cui assoggetta ad imposta la commercializzazione di prodotti contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo di tabacchi lavorati.

Sempre su ricorsi proposti da aziende operanti nel settore del commercio delle sigarette elettroniche, il TAR Lazio<sup>103</sup> ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 53, primo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-*quater*, comma 1-*bis*.

Con sentenza n. 240 del 2017 del 24 ottobre 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-*quater*, comma 1-*bis* sollevata in riferimento all’art. 97 della Costituzione ed ha dichiarato non fondate le questioni sollevate con riferimento sempre all’art. 62-*quater*, comma 1-*bis* in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 53, primo comma, della Costituzione.

Ne risulta dunque confermata la piena operatività dell’impianto normativo dell’imposta di consumo di cui al citato comma 1-*bis* che, si ricorda, nel delineare il regime impositivo, prescinde dalla distinzione se i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contengono o meno nicotina<sup>104</sup>.

Con sentenza del 30 luglio 2018, il TAR Lazio all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017 ha definito la vertenza respingendo i ricorsi presentati da alcuni operatori del settore.

---

<sup>102</sup> Con due ordinanze del 29 aprile 2014 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2014.

<sup>103</sup> Con due ordinanze del 1° luglio 2016 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2016.

<sup>104</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza n. 240 del 2017 ha affermato che rientra nell’apprezzamento del legislatore adottare la medesima aliquota per liquidi nicotinici e liquidi solo aromatici.

Al fine di un riscontro della quantificazione operata per l'articolo in commento, si richiama l'attenzione sulla relazione tecnica associata all'art. 8, comma 4-*bis* del D.L. 91 del 2018 - introdotto in sede di esame parlamentare<sup>105</sup>.

Passando ad esaminare l'impatto finanziario associato alla definizione agevolata in commento, dalla relazione tecnica si registra che, a fronte di una imposta da versare di 186,6 milioni di euro circa, sono attesi incassi da definizione agevolata per circa 9,3 milioni di euro ed un onere in termini di minore imposta incassata di circa 177,2 milioni di euro. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrivibili all'articolo 8 del decreto contabilizza nei saldi di finanza pubblica, l'importo di 177,24 milioni di euro di termini di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto per l'anno 2018.

Si ricorda che alle norme istitutive del tributo è stato associato il seguente gettito:

- in relazione all'art. 62-*quater* testo originario (11, comma 22, D.L. n. 76 del 2013): 117 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
- per il nuovo comma 1-*bis* (1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 188 del 2014): circa 80 milioni di euro a titolo di imposta di consumo e 30 milioni di euro per maggior IVA annui.

In considerazione di quanto precede - tenuto conto che la definizione interessa le posizioni debitorie aventi titolo sia nel comma 1 sia nel comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* si ritiene necessario chiarire con il supporto di dati ed informazioni:

- come si correlano i dati che si leggono nella RT associata al D.L. n. 91 del 2018 (che riferisce di avvisi di accertamento per 60 milioni di euro e l'emissione di ulteriori avvisi entro luglio 2018 per 120 milioni di euro nonché stima in 3 mln di euro l'importo dell'imposta sospesa per il periodo fino al 18 dicembre 2018) con i valori e le relative imputazioni annuali che si leggono nella RT di cui alle disposizioni in commento: quest'ultima riferisce gli importi indicati ai soli prodotti contenenti nicotina mentre quella associata al D.L. n. 91 del 2018, non

---

<sup>105</sup> Si riporta di seguito quanto si legge in RT in merito: "*La norma stabilisce il differimento al 18 dicembre 2018 dei termini per l'assolvimento dell'imposta di consumo prevista dai commi 1 (per i prodotti succedanei del tabacco) e 1 bis (per i prodotti liquidi da inalazione) dell'articolo 62 quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.*

*Detta previsione è finalizzata a sospendere fino al 18 dicembre 2018 i termini per l'assolvimento delle obbligazioni tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al citato articolo 62 quater. Si riferisce, quindi, sia a quelle già scadute a decorrere dal 1° gennaio 2014, data di introduzione dell'imposta di consumo, sia a quelle che insorgeranno successivamente all'entrata in vigore della disposizione stessa fino al 18 dicembre 2018.*

*Di conseguenza, fino a tale data, viene sospesa sia la riscossione delle somme oggetto degli avvisi di accertamento già emessi nei confronti dei soggetti inadempienti, per un importo pari a circa 60 milioni di euro, sia l'emissione di ulteriori avvisi per l'imposta dovuta fino al mese di luglio 2018 e non versata, per un importo pari a circa 120 milioni di euro, oltre agli interessi e indennità di mora.*

*La sospensione del pagamento dell'imposta dovuta per le immissioni in consumo che verranno effettuate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dell'emendamento e il 18 dicembre 2018, è riferibile ad un importo stimabile in media per l'anno 2018 pari a circa 500.000 euro per ciascuna quindicina. Pertanto, se la norma prevista dall'emendamento entrasse in vigore dal 15 settembre, l'importo dell'imposta sospesa sarebbe stimabile in circa 3 milioni di euro. Tali importi, rendendosi esigibili dal 19 dicembre 2018, non comportano minori entrate riferibili al corrente anno."*

effettuando specificazioni in merito, associa gli importi alle obbligazioni tributarie nascenti dal comma 1 ed 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* citato e quindi, almeno per tale ultima disposizione, a tutti i prodotti interessati dall'imposta, contenenti o meno nicotina<sup>106</sup>;

- l'imputazione dell'onere all'anno 2018 sulla base di quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: dalle disposizioni in commento si desume che la definizione agevolata troverà il suo impatto finanziario a partire dal 2019, anno nel corso del quale si articoleranno le diverse fasi della procedura e l'avvio dei versamenti per coloro che non sceglieranno di pagare in unica soluzione; conseguentemente anche l'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria, con il conseguente onere, dovrebbe determinarsi a partire dal 2019 soltanto a seguito del perfezionamento della definizione agevolata ed in relazione agli importi versati ed alle modalità di pagamento prescelte;
- l'importo del debito tributario riferibile all'applicazione del comma 1 (distinguendo tra importo dichiarato, versato, da versare, imposta da definizione agevolata e minore imposta riscossa)<sup>107</sup>;
- l'ammontare degli importi degli interessi e delle sanzioni che gli aderenti alla definizione agevolata non saranno più tenuti a corrispondere;
- quali sono i valori accertati dell'imposta dovuta ma non versata per i prodotti da inalazione non contenenti nicotina che il dettato normativo ammette comunque a definizione agevolata<sup>108</sup>;
- quale è la numerosità dei soggetti che potrebbero aderire alla definizione agevolata e, nel presupposto che vi aderiscano tutti gli interessati<sup>109</sup>, quale è la percentuale di ripartizione dei carichi definibili in via agevolata tra i debitori potenziali aderenti alla definizione;
- per quale motivo - come parrebbe ad una prima lettura della RT nella parte in cui ipotizza l'esito favorevole delle vertenze pendenti<sup>110</sup> - non si sia tenuto in adeguato conto il dispositivo della sentenza n. 240 del 2017 della Corte costituzionale che confermando la vigenza e la legittimità costituzionale

---

<sup>106</sup> Andrebbe inoltre chiarito perché la RT di cui al D.L. fiscale produce dati ed effettua le stime con riguardo ai soli "prodotti contenenti nicotina" anche in relazione ai debiti tributari aventi titolo nel comma 1-*bis*. L'art. 8, comma 1 del decreto ammette alla definizione i debiti tributari maturati a titolo di imposta di consumo ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* senza operare altre distinzioni in relazione alle diverse fattispecie che li hanno originati (quindi senza distinguere tra prodotti con nicotina e prodotti senza nicotina).

<sup>107</sup> Andrebbe inoltre chiarito se, in relazione ai dati riportati nelle tabelle di cui alla RT, oltre all'anno 2014 di vigenza dell'imposta di cui al comma 1, i debiti tributari nascenti in applicazione del citato comma sono stati imputati in RT anche ad altre annualità ed in tal caso per quali importi ed annualità eventualmente interessate. Il comma 1 continua infatti a trovare applicazione per le obbligazioni tributarie sorte nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

<sup>108</sup> Si veda la nota che precede.

<sup>109</sup> Si tratta dell'ipotesi assunta implicitamente in RT.

<sup>110</sup> In RT riferisce che le vertenze interessano la quasi totalità degli atti impositivi relativi alle imposte non versate sulle immissioni in consumo di prodotti contenenti nicotina.

dell'impianto normativo a regime (di cui al comma 1-*bis*), farebbe salva la pretesa dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'incasso dell'imposta dovuta sia per i prodotti con nicotina sia per quelli senza nicotina;

- le previsioni in ordine alle concrete possibilità di recupero di gettito dei debiti tributari in commento all'esito dell'esperimento delle procedure esecutive;
- perché la RT, diversamente dalla stima di altre fattispecie di definizione agevolata nelle quali individua tassi di adesione prudenziali, nel caso di specie assume implicitamente l'ipotesi che tutti i debitori accedano alla definizione agevolata che, ha pur sempre luogo su base volontaria<sup>111</sup>;
- perché, a fronte del riconoscimento di una ampia dilazione (fino ad un massimo di 10 anni) non sia stata associata la previsione di un interesse *ad hoc* nell'ottica del miglior perseguimento dell'interesse erariale: avuto riguardo alla maggiore o minore convenienza per il contribuente ad accedere a piani di rateazione che ne sarebbe derivata, la previsione di interessi *ad hoc* avrebbe potuto dar luogo ad estinzioni dei carichi tributari anche prima del decorso decennale almeno per una parte dei debitori<sup>112</sup>;
- se i debitori di imposta hanno eventualmente fruito di altri benefici previsti dalla disciplina tributaria vigente in materia di imposizione diretta con riferimento alla contabilizzazione in bilancio dei predetti debiti tributari contestati.

Si richiama da ultimo l'attenzione sulla norma che consente di aderire all'adesione agevolata anche per i debiti tributari maturati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in commento e fino al 31 dicembre 2018.

## Articolo 9

### *(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale)*

L'articolo in esame consente ai contribuenti, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale<sup>113</sup>, di correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle

---

<sup>111</sup> La RT lascerebbe implicitamente intendere che alla misura si associa per i debitori di imposta un appeal così grande da lasciar prefigurare una adesione totalitaria alla definizione agevolata in commento.

<sup>112</sup> È altrimenti ragionevole presumere che la quasi totalità dei contribuenti possa richiedere la rateizzazione nella misura massima consentita.

<sup>113</sup> L'Agenzia delle entrate nell'audizione, presso la 6° Commissione permanente del Senato, del Direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Dott. Antonino Maggiore, in data 31 ottobre 2018, ha evidenziato che la "dichiarazione integrativa speciale", si "*differenzia, per molteplici aspetti, dalla dichiarazione integrativa ordinaria prevista ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dei sostituti di imposta dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e, per l'imposta sul valore aggiunto, dall'art. 8, comma 6-bis del medesimo. In particolare, rispetto alla dichiarazione integrativa ordinaria, l'istituto in esame si differenzia per specifici e maggiori benefici offerti ai contribuenti, - quali l'esenzione da sanzioni ed interessi, l'applicazione di imposte sostitutive in luogo di quelle ordinarie, ed il versamento delle somme dovute in dieci rate semestrali di pari importo.*" Inoltre evidenzia: "*Un ulteriore limite previsto per la dichiarazione integrativa speciale, rispetto a quella ordinaria, è rinvenibile nel fatto che non è possibile far emergere, alle particolari condizioni di favore previste, le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.*"



attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'integrazione è ammessa nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato; tuttavia resta fermo il limite complessivo annuo di 100.000 euro<sup>114</sup> per il quale è consentita l'integrazione. Per coloro che dichiarano un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite<sup>115</sup>, l'integrazione è comunque ammessa fino a 30.000 euro.

La dichiarazione integrativa speciale va presentata entro il 31 maggio 2019 per correggere le dichiarazioni che riguardano gli anni d'imposta dal 2013 al 2016. Sui maggiori imponibili dichiarati e per ogni anno d'imposta, l'integrazione avviene con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 20% applicata sul maggior imponibile a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o imposta sul reddito delle società (IRES) ai fini delle imposte dirette, addizionali comunale e regionale, IRAP, sostitutive, contributi previdenziali, imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE) nonché sulle maggiori ritenute. Ai fini dell'IVA è prevista l'applicazione di un'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, al netto di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, ed il volume d'affari dichiarato, considerando l'esistenza di operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali. Nel caso non si riesca a definire un'aliquota media si applica l'aliquota ordinaria<sup>116</sup>.

Ai fini di quanto sopra previsto i contribuenti dovranno inviare la dichiarazione integrativa all'Agenzia delle entrate secondo le modalità vigenti<sup>117</sup>, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non sono scaduti i termini per l'accertamento e dovranno provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019, senza possibilità di compensazione<sup>118</sup>, oppure scegliere il pagamento rateale in un massimo di dieci rate di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Nel caso di mancato pagamento entro le prescritte scadenze la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati<sup>119</sup>.

Non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili, le perdite derivanti dall'attività produttiva. Vengono poi indicati i termini per la notifica delle cartelle di pagamento per la liquidazione dei tributi concernenti le dichiarazioni integrative presentate ed i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi ed IVA. La dichiarazione integrativa presentata è irrevocabile e la procedura non è esperibile in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali anche per uno solo degli anni dal 2013 al 2016, o nel caso in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, prima della presentazione, di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in parola. E' inoltre esclusa la sua presentazione nel caso di emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, di redditi prodotti in forma associata e di opzione per la trasparenza fiscale.

Detta poi specifiche disposizioni in caso di utilizzo della procedura in modo fraudolento per far emergere fattispecie riconducibili ad alcune tipologie di reati.

---

<sup>114</sup> Ad esempio in caso di dichiarazione integrativa speciale per più tributi.

<sup>115</sup> Perdite di cui all'articolo 8 del TUIR (perdite delle società di persone e derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e da partecipazione in società di persone), e articolo 84 del TUIR (perdite delle società ed enti soggetti ad IRES).

<sup>116</sup> Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 è del 22%.

<sup>117</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che prevede l'invio telematico.

<sup>118</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

<sup>119</sup> In tal caso si procederà al recupero delle somme non corrisposte, agli interessi legali e ad una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta a metà se il versamento è eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza.

Si rinvia ad uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale, di pagamento dei relativi debiti tributari e di attuazione della disciplina nella sua interezza.

Infine specifica che le somme versate a seguito della dichiarazione integrativa speciale affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale<sup>120</sup>. Nel predetto fondo è iscritta eventualmente anche una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze viene data adeguata evidenza del maggior gettito così valutato.

**La RT** evidenzia che la disposizione ha la finalità di stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate. Pertanto consente di integrare le dichiarazioni fiscali già presentate e ritiene che alla stessa possano annettersi effetti positivi sul gettito tributario. Rappresenta che la disposizione in esame è neutrale per il bilancio dello Stato, in quanto le maggiori entrate a consuntivo derivanti dalla stessa confluiranno nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al momento prudenzialmente non quantifica tali effetti.

Rammenta poi che nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza dell’eventuale maggior gettito derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale da iscriverne per gli esercizi futuri al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

**Al riguardo** si evidenzia che, come ricordato anche dal direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’audizione svolta presso la 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 8, ed art.8, comma 6-*bis*, del D.P.R n. 322 del 1998) i contribuenti che nelle dichiarazioni siano incorsi in errori ed omissioni con riferimento alle imposte dirette, all’Irap ed all’Iva possono già presentare una dichiarazione integrativa. La nuova disciplina in commento va quindi in parte a sovrapporsi alla predetta normativa anche se con modalità e condizioni differenti.

La nuova dichiarazione integrativa speciale infatti si presenta più vantaggiosa per l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista che è del 20%, per la possibilità di pagare ratealmente, con un massimo di dieci rate semestrali, per l’abbuono di sanzioni, interessi ed altri oneri accessori<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Di cui all’articolo 1, comma 431 della legge n. 147 del 2013.

<sup>121</sup> La normativa richiamata prevede invece il calcolo di sanzioni quantificate in ragione del momento in cui si effettua il pagamento. Infatti il perfezionamento della dichiarazione integrativa prevede il pagamento della maggior imposta, con sanzioni ed interessi.

Si ricorda poi che il comma 12 dell'articolo in commento destina tutte le somme versate, rivenienti dalla nuova dichiarazione integrativa speciale, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, occorre tener conto che, stante le possibilità riconosciute dalla richiamata norma - che esplica i suoi effetti a regime - per correggere errori ed omissioni, è ragionevole ipotizzare che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto si sarebbe comunque incassato in quanto versato da quei contribuenti che avrebbero corretto i propri errori o omissioni usufruendo del regime di dichiarazione integrativa "ordinaria".

Nella misura in cui tali incassi fossero stati considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, il versato da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale dovrebbe tener conto del gettito riveniente dall'applicazione delle richiamate disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998<sup>122</sup> e quindi le somme da destinare al Fondo dovrebbero essere al netto di quelle che l'Erario ha eventualmente incassato a titolo di dichiarazione integrativa ordinaria in relazione al periodo in cui la nuova dichiarazione integrativa speciale esplicherà i suoi effetti finanziari.

Nel caso in cui fosse riscontrata l'avvenuta contabilizzazione degli incassi "ordinari" sarebbe quindi necessario introdurre una precisazione normativa in tal senso al comma 12 che, si ricorda, destina al fondo tutte le somme versate dovute in relazione alla presentazione di una dichiarazione integrativa speciale.

Inoltre, la precisazione normativa dovrebbe anche tener conto del recupero di gettito, riveniente da dichiarazioni integrative speciali, a titolo di titolo di addizionali comunale e regionale e di IRAP, che andrebbe riversato in favore degli enti territoriali (regioni e comuni)<sup>123</sup>. Si ricorda che le dichiarazioni integrative previste a regime recano specifica evidenza della parte che si intende integrare e/o correggere rispetto alla dichiarazione già inviata (o non inviata) con la connessa rideterminazione delle posizioni debitorie/creditorie nei confronti dei diversi soggetti impositori (Erario o Enti territoriali) e conseguente versamento effettuato con l'indicazione di differenti codici tributo.

In relazione agli oneri gestionali che deriveranno dall'implementazione della disciplina in commento, appare necessaria una conferma che la misura in esame potrà essere implementata avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che le procedure ed attività richieste all'Amministrazione finanziaria non si rifletteranno negativamente sulle attività ordinarie.

Con riferimento alla prevista individuazione di un'aliquota media derivante dal rapporto tra l'IVA sulle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarato,

---

<sup>122</sup> Residuerrebbe comunque nei fatti un possibile spazio applicativo della disciplina di cui al D.P.R. N. 322 del 1998, ad esempio, per le dichiarazioni integrative che superino le soglie di imponibile annuo poste dall'articolo 9 del decreto in commento.

<sup>123</sup> Sarebbe quindi impropria la destinazione del pertinente gettito al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

andrebbe confermata, con opportuni elementi informativi in merito, la compatibilità della nuova disciplina con il diritto comunitario.

Si richiama da ultimo l'attenzione sul regime sanzionatorio previsto dal comma 9. In proposito si rappresenta la necessità di un chiarimento anche di tipo normativo in ordine al trattamento sanzionatorio di natura penale applicabile. In proposito, in aggiunta a quanto rilevato dalla Corte dei conti in materia <sup>124</sup> l'esigenza di un chiarimento potrebbe porsi anche sotto il profilo del riscontro della ragionevolezza della disciplina prevista al comma 9 che, se da un lato - come osservato dalla Corte dei conti - parrebbe escludere l'applicazione delle sanzioni penali per le dichiarazioni integrative fraudolente in relazione ai proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 dall'altro, introduce un regime sanzionatorio di natura penale per le dichiarazioni integrative fraudolente relative, tra l'altro, ai proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 74; articoli che contemplano condotte di minore gravità delle precedenti<sup>125</sup>.

L'esigenza di un chiarimento è rilevante anche per i profili di competenza finanziaria in quanto l'incertezza eventuale in ordine al regime sanzionatorio di natura penale applicabile si potrebbe riflettere sul numero e sui valori delle adesioni alla misura e conseguentemente sulle attese in termini di recupero di gettito.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO**

#### **Articolo 10**

##### ***(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)***

L'**articolo 10, comma 1** prevede, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019:

- la non applicabilità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, qualora la fattura elettronica non sia emessa contestualmente, ovvero entro le ore 24 dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA (art.1, comma 1, lett. a));.
- dispone che qualora la fattura sia emessa, al più tardi, entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo, le sanzioni saranno applicabili, ma con una riduzione dell'80% (art. 1, comma 1, lett. b)).

---

<sup>124</sup> Nello specifico la Corte osserva che "*In merito alle implicazioni di ordine penale, la formulazione del comma 9 dell'articolo fa ritenere non punibili, nei limiti dell'integrazione degli imponibili concretamente effettuata e in assenza di ulteriori profili di responsabilità penale, gli eventuali reati commessi riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e all'art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante artifici) del D.Lgs. n. 74 del 2000. Al riguardo si rileva come mentre nel caso dell'art. 2 del D.Lgs n. 74 non sussistono soglie di punibilità, le fattispecie contemplate dall'art. 3 dello stesso decreto prevedano distinte soglie di punibilità. Si evidenzia che nella previsione dell'esclusione della punibilità delle condotte penalmente riconducibili agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000 non è previsto un meccanismo di disclosure simile a quello di cui all'articolo 5-quater, comma uno del decreto-legge n. 167 del 1990, con le conseguenti difficoltà di applicazione.*

<sup>125</sup> Come risulterebbe dal diverso rilievo del trattamento sanzionatorio rispettivamente previsto.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) le nuove norme sulla fatturazione elettronica (di cui ai commi 909-928 del medesimo articolo) si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

**La RT** rileva l'assenza di impatti sul gettito tributario a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si ricorda che il comma interessato dalle novelle (art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015) è stato riscritto dall'art. 1, comma 909, lett. a) n. 7 della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205 del 2017) nel quadro dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica. L'impatto finanziario della disposizione (di cui al comma 909) era stato stimato unitamente a quello di altri commi (i commi 915, 916, 917 e 918), associandovi nel complesso rilevanti effetti di recupero di gettito da evasione e frodi. È da ritenere che l'impianto sanzionatorio, pur non oggetto di separata valutazione in termini gettito, concorra al risultato atteso. Le nuove disposizioni attenuano in via transitoria la portata delle sanzioni previgenti al decreto in commento.

Si legge nella relazione illustrativa che le novelle perseguono l'obiettivo "*di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica (stabilita al 1° gennaio 2019) e di ridurre effetti negativi di possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici volti a recepire anche le prospettate modifiche all'articolo 21, comma 4 del DPR n. 633 del 1972*".

Si osserva preliminarmente che la RT si limita ad escludere impatti sul gettito, senza fornire ulteriori elementi.

Quanto alle modifiche prospettate al citato articolo 21, comma 4 si ricorda che l'art. 11 del decreto in commento le contempla e dispone la loro applicazione a partire dal 1 luglio 2019<sup>126</sup>.

Poiché il recupero di gettito ascrivibile all'introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica ed all'impianto sanzionatorio previsto è stato contabilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2019, pur comprendendo nell'ottica del contribuente l'attenuazione delle sanzioni, andrebbero forniti chiarimenti:

- volti a confermare che dalla riduzione delle sanzioni non possano derivare, sia pure in via temporanea, riflessi sui comportamenti dei contribuenti nell'ottemperare puntualmente agli obblighi previsti per la fatturazione elettronica che, si ricorda, decorrono dal 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, sull'efficacia dell'attività di recupero di gettito dell'Amministrazione finanziaria;
- in ordine all'eventuale impatto finanziario della possibile minore efficacia dell'azione di contrasto a frodi ed all'evasione nel primo semestre dell'anno in

---

<sup>126</sup> Nel corso dell'Audizione in 6° Commissione permanente<sup>126</sup> il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha rappresentato le "*notevoli difficoltà che ancora oggi stanno incontrando in particolar modo i soggetti di minori dimensioni per l'adeguamento al nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati delle procedure e delle strutture informatiche necessarie a tal fine*" ribadendo la richiesta di differimento dell'entrata in vigore o comunque maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo di fatturazione distinguendo tra imprese in relazione alla loro dimensione e numero di occupati.

relazione a quanto si legge nella relazione illustrativa che parla di "*effetti negativi di possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici*".

Se, da un lato, possibili ritardi appaiono comprensibili in relazione all'avvio di un meccanismo complesso qual è quello della fatturazione elettronica<sup>127</sup> al punto che - come si desumerebbe dalla relazione illustrativa - sarebbe stata presa in considerazione uno slittamento ulteriore dell'efficacia degli obblighi di fatturazione elettronica, poi escluso, di contro si rileva che la RT associata alla legge di bilancio 2018 non ha fatto oggetto di specifica valutazione l'impatto finanziario di tali difficoltà. Andrebbe quindi confermato, con il supporto di elementi informativi in merito, che tali ritardi di adeguamento tecnico indicati come "possibili" non si rifletteranno sulle significative aspettative di recupero di gettito che sono state contabilizzate nei saldi di finanza pubblica, attese dall'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nell'anno 2019.

## **Articolo 11**

### ***(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)***

L'**articolo 11, comma 1**, reca novelle alle disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni soggette a IVA recate dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, introducendo una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni medesime (**lettera b**). La fattura elettronica, pertanto, si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione. La **lettera a**) del medesimo comma prevede, tra le indicazioni che devono essere contenute nella fattura, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, quando tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Il **comma 2** dispone che le modifiche introdotte dall'articolo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019. Si tratta del momento in cui cessa l'efficacia del regime sanzionatorio attenuato prevista per il primo semestre 2019 dall'articolo 10 del decreto-legge in esame.

**La RT**, dopo aver rappresentato che il differimento al 1 luglio dell'applicazione delle novelle di cui all'articolo in commento è volto a consentire alle *software house* le modifiche ai programmi che si rendessero eventualmente necessarie, afferma la natura procedurale della disposizione e riscontra per la stessa l'assenza di impatti sul gettito tributario a legislazione vigente.

**Al riguardo**, tenuto conto del silenzio della RT sul punto, considerata l'efficacia a regime delle nuove modalità di emissione delle fatture e delle integrazioni nel contenuto tipico, andrebbe confermata l'assenza di qualsiasi pregiudizio delle novelle rispetto all'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi fiscali. In tal senso si rammenta

---

<sup>127</sup> La Corte dei conti, nel corso dell'audizione svolta in 6° Commissione del Senato in relazione al decreto-legge in commento ha evidenziato come la fatturazione elettronica produce profonde innovazioni nei procedimenti contabili, amministrativi, gestionali e commerciali ai quali necessariamente si correla con le differenziazioni che caratterizzano le diverse tipologie di operatori. Ha inoltre sottolineato come la fatturazione elettronica possa rappresentare una delle leve fondamentali per consentire il contenimento del *tax gap* IVA.

che molta dell'efficacia di recupero del gettito derivante dalla fatturazione elettronica è dovuta alla tempestività delle informazioni utilizzate dagli uffici finanziari e dei conseguenti controlli fiscali.

## Articolo 12

### *(Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)*

L'articolo 12 - novellando l'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, "decreto IVA" - dispone che tutte le fatture emesse devono essere annotate in un apposito registro nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle stesse<sup>128</sup>.

In caso di cessioni di beni da parte del cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (articolo 21, comma 4, primo periodo, lett. b)) le fatture sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Si ricorda che l'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo previgente alle modifiche apportate con il decreto in commento, stabiliva che il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse - nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione - in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) dovevano invece essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

**La RT** afferma la natura procedurale delle disposizioni in esame e l'assenza di impatti sul gettito tributario a legislazione vigente.

**Al riguardo**, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di qualsiasi pregiudizio in ordine all'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi fiscali in relazione alle nuove modalità di annotazione delle fatture emesse.

## Articolo 13

### *(Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)*

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio di imprese, arte o professione<sup>129</sup> da annotare in un apposito registro, a tal fine modificando l'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che disciplina la materia. Dalla relazione illustrativa si legge che tale adempimento è da intendersi automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio.

**La RT** afferma la natura procedurale delle disposizioni in esame e l'assenza di impatti sul gettito tributario a legislazione vigente.

---

<sup>128</sup> La disposizione si applica: alle fatture cosiddette immediate; a quelle cosiddette differite/riepilogative (articolo 21, comma 4, terzo periodo, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972); alle fatture emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti stabiliti nell' UE non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter (di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. c ) e quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a soggetti rese o ricevute da soggetti extra UE (di cui al citato art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. d).

<sup>129</sup> Compresa quella emessa a norma dell'articolo 17.

**Al riguardo**, tenuto conto che il venir meno dell'obbligo di numerazione interessa anche le bollette doganali nonché altre fattispecie non soggette a fatturazione elettronica<sup>130</sup>, andrebbero fornite rassicurazioni, con il supporto di elementi informativi in merito, circa l'assenza di qualsiasi pregiudizio in ordine all'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi fiscali.

#### **Articolo 14** *(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)*

L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA posta dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998. La novella in esame stabilisce che, entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa, tenendo conto dei tempi di emissione della fattura, il presupposto del possesso della fattura ai fini della detrazione IVA potrebbe arrecare al cessionario/committente un pregiudizio derivante dalla circostanza che la fattura possa essergli recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, con il conseguente rinvio della detrazione.

**La RT** afferma la natura procedurale delle disposizioni in esame e l'assenza di impatti sul gettito tributario a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

#### **Articolo 15** *(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)*

L'**articolo 15** reca una disposizione volta a "coordinare" il D.Lgs. n. 127 del 2015 - che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati - con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti "stabiliti o identificati" nel territorio dello Stato. Al fine di coordinare le due norme, l'articolo in esame espunge la parola "identificati", dal testo del decreto legislativo n. 127 del 2015.

**La RT** non ascrive alla norma impatti sul gettito tributario a legislazione vigente.

---

<sup>130</sup> Nel corso dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione innanzi alla 6° Commissione permanente del Senato è stato evidenziato che "l'agevolazione troverà applicazione anche per i soggetti comunque esclusi dalla fatturazione elettronica obbligatoria, quali i contribuenti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e coloro che applicano il regime forfettario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)".



**Al riguardo**, si rappresenta che la richiamata Decisione limita l'autorizzazione predetta al periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2021<sup>131</sup> laddove la norma vigente, nel testo risultante dalla modifica apportata dispone a regime.

## **Articolo 16** *(Giustizia tributaria digitale)*

L'**articolo 16, comma 1**, reca modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario. Nello specifico, la lettera a), modifica l'art.16-*bis* del citato decreto come segue:

- sostituisce la rubrica. La nuova recita: "Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici;
- precisa, sostituendo il quarto periodo del comma 1, che il perfezionamento della comunicazione ha luogo con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte;
- conferma, con la riscrittura del comma 2, che le comunicazioni siano eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria in relazione a talune fattispecie e dispone che le notificazioni siano eseguite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo citato, nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario;
- con il nuovo comma 3, prescrive, per le parti, i consulenti e taluni organi tecnici, che il deposito e la notifica di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali abbia luogo esclusivamente con modalità telematica<sup>132</sup>; in casi eccezionali il presidente della commissione tributaria o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche;
- con il nuovo comma 3-*bis* dispone che i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Si precisa che il **comma 5** del presente articolo fissa al 1° luglio 2019 la decorrenza delle disposizioni di cui ai nuovi commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 16-*bis* novellato.

La **lettera b)** del **comma 1**, con il nuovo articolo 25-*bis*, in materia di potere di certificazione e conformità, dispone che:

- al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti

---

<sup>131</sup> La Decisione precisa inoltre che "*Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all'articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l'incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri e costi amministrativi facenti capo a essi*".

<sup>132</sup> Nella formulazione previgente al decreto del comma 3 dell'art. 16-*bis* la trasmissione telematica era prevista in via facoltativa.

nel citato Albo per la riscossione<sup>133</sup>, attestino la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005);

- analogo potere di attestazione di conformità sia esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria<sup>134</sup>, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria;
- la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico;
- l'estrazione di copie autentiche esonera dal pagamento dei diritti di copia;
- nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 16-*bis*, comma 3, nel testo previgente<sup>135</sup>.

Il comma 3 disciplina quei casi in cui non sia possibile fornire con modalità telematiche la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata. In tali casi i soggetti interessati (il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione<sup>136</sup> degli enti locali) provvedono in base alle disposizioni che regolano l'estrazione di copia su supporto analogico (di cui all'articolo 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, della legge n. 53 del 1994 concernente "notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali"). I medesimi soggetti, nel compimento di tali attività, assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Il **comma 4** disciplina la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992. La stessa può aver luogo su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione. Il collegamento deve essere effettuato con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e consentire la possibilità di udire quanto viene detto. Si fa quindi rinvio a provvedimenti attuativi. Si dispone, da ultimo, che almeno una udienza ogni mese e per ogni sezione debba essere riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Il comma 5, come detto, fissa al 1° luglio 2019 la decorrenza delle disposizioni di cui ai nuovi commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 16-*bis*, come novellato dal presente articolo.

Il comma 6 rinvia all'articolo 26 per l'individuazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dal nuovo art. 25-*bis*, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019.

**La RT**, dopo aver brevemente illustrato le novelle di cui all'articolo in commento, evidenzia come per effetto delle procedure di scarto degli atti d'archivio poste in

---

<sup>133</sup> Di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

<sup>134</sup> Ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.

<sup>135</sup> Si precisa a tal fine che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal DM 2013 n. 163 e dai relativi decreti attuativi indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

<sup>136</sup> Di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

essere dalle segreterie delle Commissioni tributarie alle scadenze prefissate dalla normativa di settore, si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei e degli spazi degli immobili che attualmente sono utilizzati per la conservazione dei documenti processuali e, quindi, la riduzione dei relativi costi.

Inoltre, alla strutturale riduzione di tutti i costi relativi agli archivi delle Commissioni tributarie connessi con la gestione e la custodia fisica degli atti processuali cartacei, si associa un recupero di produttività correlato, a regime, al personale di segreteria attualmente destinato alla gestione degli archivi che potrà, invece, essere utilizzato per il supporto all'attività giurisdizionale.

In base all'andamento del contenzioso negli anni 2015-2017, come rilevabile dalle Relazioni annuali sullo stato del contenzioso pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, è possibile stimare in circa 233.000 i nuovi ricorsi ed appelli che saranno depositati annualmente presso le Commissioni tributarie con modalità telematica da parte dei difensori professionisti e degli enti impositori.

A ciò si aggiunge il totale azzeramento del trasferimento materiale dei fascicoli cartacei dalle Commissioni tributarie provinciali alle Commissioni tributarie regionali di rispettiva afferenza territoriale e dei relativi costi di spedizione, laddove la sentenza di primo grado risulti essere stata oggetto di appello. Al riguardo, la RT precisa che le Commissioni tributarie provinciali movimentano annualmente circa 68.000 fascicoli processuali verso la sede del capoluogo di regione utilizzando i servizi di corriere presenti sul mercato.

Rappresenta quindi che il risparmio derivante dall'introduzione dell'obbligatorietà del processo telematico sarà determinabile solo a consuntivo e pertanto, al momento, alla norma non vengono associati effetti finanziari.

Evidenzia quindi, con riferimento al nuovo articolo 25-bis che la sua introduzione è correlata all'esigenza di attribuire al difensore la qualità di pubblico ufficiale laddove lo stesso dichiara conformi agli originali gli atti di cui è in possesso o li abbia prelevati dal fascicolo informatico al fine di effettuarne la notifica e il deposito. Ricorda che nell'ambito del processo telematico tributario è già consentito il prelievo di copie semplici di atti presenti nel fascicolo informatico in esenzione dei diritti di copia, i cui importi sono fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2011.

Con riguardo al rilascio di copie autentiche per il ricorso in Cassazione, dalla relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario del 2017, si evince che circa 11.000 sono i ricorsi presentati presso la Suprema Corte; tale ricorso deve essere corredato da una copia autentica della sentenza della Commissione tributaria regionale oggetto di impugnativa.

Applicando il costo medio di 15 euro per ogni copia autentica alle 11.000 richieste di sentenze di secondo grado oggetto di impugnativa in Cassazione, si ritiene che la disposizione in esame comporti una minore entrata pari a circa 165.000 euro annui.

In relazione alla disciplina dell'udienza a distanza, rappresenta che alle spese necessarie per assicurare i collegamenti audiovisivi si fa fronte mediante l'utilizzo

delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento delle finanze per la realizzazione del Piano tecnico di automazione.

Conclude evidenziando che all'onere derivante dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**Al riguardo**, si riscontra positivamente in quanto prudenziale quanto si legge in RT nella parte in cui non contabilizza *ex ante* i possibili risparmi che potranno derivare dal processo telematico. In ordine alla quantificazione dell'onere (indicato in 165.000 euro) riferito al numero di richieste (11.000) si riporta di seguito un estratto dalla citata relazione annuale per l'anno 2017 che rappresenta nel periodo dal 2014 al 2017 la serie storica degli iscritti in cancelleria centrale della Corte di cassazione.

Autorità di provenienza	Iscritti in Cancelleria Centrale Civile							
	2014		2015		2016		2017	
	n.	€	n.	€	n.	€	n.	€
<b>CTC</b>	165	27.850.245	59	13.172.435	5	6.607.278	1	334.179
<b>CTR</b>	10.452	7.403.480.035	11.317	7.680.834.777	11.347	8.882.362.009	11.208	5.050.867.486
<b>CTP</b>	56	35.049.393	41	4.894.698	39	15.653.000	32	11.109.918
<b>Totale</b>	<b>10.673</b>	<b>7.466.379.673</b>	<b>11.417</b>	<b>7.698.901.910</b>	<b>11.391</b>	<b>8.904.622.287</b>	<b>11.241</b>	<b>5.062.311.583</b>

Tabella 59: Corte suprema di cassazione- Serie storica degli iscritti

Sulla base dell'andamento sopra rappresentato, la stima di 11.000 richieste a regime appare leggermente sottostimato.

In relazione all'obbligo di notifica e deposito degli atti e documenti presso le Commissioni tributarie esclusivamente con modalità telematiche a decorrere dal 1° giugno 2019, pur convenendo con la RT circa i potenziali risparmi e recuperi di efficienza che la disposizione dovrebbe assicurare, peraltro non quantificabili *ex ante*, si osserva che l'attuazione della norma potrebbe essere foriera, nella sua fase di implementazione, di maggiori oneri. Infatti, le probabili esigenze di potenziamento informatico degli uffici delle commissioni tributarie e di aggiornamento formativo degli operatori addetti, nonché le conseguenze dell'inevitabile riorganizzazione degli uffici stessi, tipicamente correlate alla fase di primo impianto di un nuovo sistema gestionale, non considerate dalla RT, sembrano ragionevolmente destinate a presentarsi, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica, sia pur verosimilmente contenuti e certamente limitati nel tempo.

## CAPO III ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

### Articolo 17

#### *(Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)*

Il **comma 1**, lettere a) e b) del presente articolo modificano l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 in materia di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi<sup>137</sup> riscossi.

La novella rende obbligatoria<sup>138</sup>, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni nel settore del commercio al minuto e delle attività assimilate<sup>139</sup>, sostituendo così gli obblighi di registrazione<sup>140</sup>.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

La norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti esposti nell'articolo in commento in ragione della tipologia di attività esercitata.

La lettera c) del comma 1 aggiunge i commi da *6-ter* a *6-quinquies* al citato articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015; in particolare il nuovo comma *6-ter* dispone che le operazioni eseguite nel settore del commercio al minuto e delle attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto del MEF<sup>141</sup> possano essere documentate con il rilascio della ricevuta fiscale<sup>142</sup> o dello scontrino fiscale<sup>143</sup>.

Il comma *6-quater* dispone che i soggetti che effettuano le cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, possono adempiere agli obblighi di legge mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria<sup>144</sup>.

Il nuovo comma *6-quinquies* dispone il riconoscimento di un contributo, per gli anni 2019 e 2020, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti idonei ad effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all'articolo all'esame, pari al 50% della spesa sostenuta e comunque per un importo massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e gli viene rimborsato mediante il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare in compensazione<sup>145</sup>. Si fa quindi rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative della disposizione in esame, compreso il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto, che è pari a 36,3 mln di euro per l'anno 2019 e di 195,5 mln di euro per l'anno 2020.

---

<sup>137</sup> Che si riferiscono alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) per le quali è prevista la facoltà, per i soggetti che le effettuano, di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

<sup>138</sup> In luogo del regime facoltativo; a tale scopo la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame espunge il riferimento che consentiva la memorizzazione elettronica in via opzionale.

<sup>139</sup> Ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

<sup>140</sup> Di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972.

<sup>141</sup> Di concerto con il Mise.

<sup>142</sup> Di cui all'articolo 8 della L. n. 249 del 1976.

<sup>143</sup> Di cui alla legge n. 18 del 1983.

<sup>144</sup> Ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014.

<sup>145</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il **comma 2**, nel fissare la decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la lettera a) apporta modifiche all'articolo 3, comma 1 del citato D.Lgs. n. 127 del 2015: in particolare ne abroga l'ultimo periodo il quale escludeva l'applicazione della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti per i soggetti, che effettuano le operazioni nel settore del commercio al minuto e delle attività assimilate, che non avessero optato per la memorizzazione e la trasmissione telematica.

Con la medesima decorrenza, la lettera b) del comma in questione, modificando l'articolo 4, comma 1 del citato D.Lgs. n. 127 del 2015, sopprime il riferimento all'esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi di cui alla disciplina in esame. Modifica anche il comma 2 del citato articolo 4, aggiungendo la disposizione relativa al mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata<sup>146</sup>. Stabilisce anche che l'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità semplificate previste per le imprese minori<sup>147</sup>, cioè senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti.

Infine il **comma 3** rinvia all'articolo 26 del presente decreto per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in commento.

**La RT** rappresenta che il *gap* dell'IVA in Italia si caratterizza nelle seguenti componenti:

- evasione da omessa fatturazione, ovvero la c.d. “evasione con consenso” tra acquirenti e fornitori circa l'importo da fatturare;
- evasione da omessa dichiarazione, ovvero la c.d. “evasione senza consenso”;
- evasione da omesso versamento;
- false compensazioni e frodi.

Evidenzia poi la difficoltà nel contrastare l'evasione da omessa fatturazione a causa del consenso/accordo tra gli operatori economici; contestualmente ricorda le strategie utilizzate negli ultimi anni dal Governo al fine di contrastare l'evasione da omesso versamento o da omessa dichiarazione e quindi di ridurre il *gap* dell'IVA: in particolare l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni commerciali con soggetti IVA e consumatori finali, consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute, permettendo controlli tempestivi ed automatici tra IVA dichiarata e IVA versata. L'efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti agisce da deterrente per contrastare il fenomeno dell'evasione nelle transazioni verso consumatori finali, non incluse nell'ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria. Ricorda le azioni già previste a legislazione vigente:

- la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017);

---

<sup>146</sup> Di cui all'articolo 18, comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973.

<sup>147</sup> Di cui all'articolo 18, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973.

- l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017);
- l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018).

Contemporaneamente evidenzia che la combinazione sinergica degli strumenti adottati non azzera il fenomeno, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla *compliance*, sia perché, a seguito dell'innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.

Con riferimento alla normativa proposta in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sostiene che gli effetti benefici deriverebbero:

- **a)** da un effetto deterrente sui contribuenti, che, consapevoli del fatto che l'Amministrazione fiscale ha a disposizione in modo tempestivo le informazioni sui corrispettivi, tendono ad orientarsi verso un comportamento più adempiente (quantificazione *vending machine*);
- **b)** dalla possibilità di porre in essere campagne di stimolo della *compliance* (le cosiddette comunicazioni "cambia verso") mirate alle transazioni verso consumatori;
- **c)** dalla maggiore efficienza dei controlli, indotta da una campagna di selezione dei contribuenti basata sulle risultanze delle informazioni disponibili negli archivi informatici dell'Agenzia e che in precedenza potevano essere ottenute solo tramite verifiche nella sede di esercizio del contribuente.

Con riferimento al potenziale aumento di gettito indotto dall'effetto deterrente sui contribuenti di cui alla **lettera a)** stima che l'introduzione della trasmissione telematica possa indurre un incremento di dichiarazione dei corrispettivi compreso tra l'1,1% ed il 4,5%.

La definizione dell'intervallo di valore è data dalla valutazione *ex post* basata sul confronto dell'andamento delle dichiarazioni annuali IVA, presentate nel periodo tra il 2016 ed il 2017, tra due gruppi di soggetti che avevano l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici con tempistiche differenti: quelli che hanno cominciato l'invio a partire da aprile 2017 (gruppo A) e quelli a partire dal gennaio 2018 (gruppo B), entrambi appartenenti alla medesima attività economica "commercio per mezzo di distributori automatici"<sup>148</sup>. Il confronto ha evidenziato una variazione dei volumi dichiarati nei due anni superiore per i soggetti appartenenti al gruppo A, per i quali l'obbligo di invio telematico è scattato prima rispetto ai soggetti appartenenti al gruppo B: il confronto in termini di volume di affari ha evidenziato una variazione percentuale del 6,67% per il gruppo A rispetto alla variazione del 5,57% per il gruppo B. Rappresenta quindi che l'effetto

---

<sup>148</sup> Codice ATECO 47.99.20.

positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è quantificabile in 1,1 punti percentuali<sup>149</sup>.

Per definire la stima del valore massimo di rispondenza all'effetto deterrente utilizza un approccio di tipo micro<sup>150</sup> che analizza la distribuzione delle variazioni percentuali di volume di affari tra i medesimi anni d'imposta 2016 e 2017, in capo ad ogni contribuente; con tale metodologia riscontra una variazione percentuale mediana di 5,5 punti per i soggetti del gruppo B, rispetto alla variazione di 10 punti per i soggetti di tipo A. Quindi definisce un effetto positivo derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile nel 4,5%.

Ai fini della stima della *compliance*, derivante dall'effetto deterrente, la RT utilizza il valore medio dell'incremento dei corrispettivi dichiarati pari al 2,8%<sup>151</sup>. Applica la citata percentuale alle operazioni imponibili verso i consumatori finali - effettuate dai soggetti con volume d'affari inferiore a 5 mln di euro e con l'esclusione degli esercenti arti e professioni<sup>152</sup> - che dal quadro VT della dichiarazione IVA ammontano a 242,6 mld di euro a cui corrisponde un ammontare di IVA di 35 mld: il risultato pari a **981 mln di euro**<sup>153</sup> rappresenta la stima del maggior gettito IVA per effetto della *compliance*. Oltre al recupero dell'IVA il maggior volume d'affari consentirà anche maggiori entrate a titolo di imposte dirette, stimate in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. Pertanto a titolo di imposte dirette di avrà un maggior gettito pari a **284 mln di euro**<sup>154</sup>.

Stima poi l'effetto di maggior gettito dovuto alle campagne di stimolo della *compliance*, cioè la citata **lettera b)** (c.d. comunicazioni "cambia verso"). Risultano inviate annualmente ai contribuenti circa 314.000 comunicazioni IVA sulle transazioni effettuate tra soggetti con partita IVA. Rappresenta che la platea delle partite IVA che effettua prevalentemente scambi verso consumatori finali<sup>155</sup>, è pari a circa il 45% di quelle che operano tra soggetti IVA; prevede quindi che l'Agenzia, per effetto dell'introduzione della disposizione in argomento, potrà inviare almeno 142.000<sup>156</sup> comunicazioni. Considerando la pretesa media potenziale che potrebbero avere le lettere alla luce degli effettivi tassi di risposta registrati, prevede un extra gettito a titolo di IVA di **122,6 mln di euro**. L'esperienza storica fa osservare che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette quantificato nel 29% dell'extra gettito IVA cioè **35,4 mln di euro**<sup>157</sup> per un totale di 158 milioni di euro (122,6 milioni di IVA e 35,4 milioni di imposte dirette).

---

<sup>149</sup> Che è pertanto la percentuale base di incremento del volume di affari derivante dall'effetto deterrente.

<sup>150</sup> In tal modo ha voluto verificare se la valutazione del fenomeno sia stata condizionata da pochi soggetti, di dimensioni relativamente grandi, in grado di influenzare la dinamica dell'intero gruppo.

<sup>151</sup> Cioè:  $(4,5 + 1,1)/2 = 2,8\%$ .

<sup>152</sup> Soggetti già interessati dalle norme in materia di fatturazione elettronica.

<sup>153</sup> Cioè:  $35 \text{ mld} * 2,8\% = 980 \text{ mln di euro}$ .

<sup>154</sup> Quindi:  $981 \text{ mln di euro} * 0,289 = 284 \text{ mln di euro}$ .

<sup>155</sup> Escludendo i professionisti.

<sup>156</sup> Quindi:  $314.000 * 45\% = 142.000 \text{ comunicazioni}$ .

<sup>157</sup> Cioè:  $122,6 \text{ mln} * 29\% = 35,4 \text{ mln di euro}$ .



Stima poi il recupero di gettito derivante dalla maggiore efficienza dei controlli, cioè **la lettera c)**, che deriva dalla individuazione dei contribuenti che non regolarizzano la propria posizione, né forniscono giustificativi alle anomalie segnalate mediante le lettere di compliance. Tale sinergia garantisce un efficientamento dell'*iter* istruttorio da parte degli uffici e un miglioramento dell'efficacia dell'attività accertatrice, che, produce effetti positivi sia sull'IVA sia sulle imposte dirette. Tale impatto è quantificabile in 257 milioni di euro complessivi, di cui **199,4 mln di euro** a titolo di IVA e **57,6 mln di euro** a titolo di imposte dirette.

Ai fini della stima del maggior gettito considera l'introduzione graduale dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi: a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti. Dall'analisi dei dati del quadro VT della dichiarazione IVA si osserva che il numero di soggetti che effettuano transazioni nei confronti dei consumatori finali è di 2,598 mln di soggetti dei quali 1,732 mln operano solo con scontrini e ricevute e non sono interessati dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica. Di questi ultimi sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, desunti dall'archivio RADAR, il 15% ha un volume d'affari superiore a 400.000 euro, cioè 261.000 soggetti. Questi soggetti fatturano circa il 70% dell'intera platea considerata; pertanto l'introduzione graduale dell'obbligo comporta, nel 2019, un recupero di gettito derivante dall'effetto deterrente inferiore del 30% rispetto a quello complessivamente stimato, quindi: **673 mln di euro**<sup>158</sup> a titolo di IVA e **195 mln di euro**<sup>159</sup> per imposte dirette. Per quanto attiene invece il recupero di gettito derivante sia dallo stimolo alla *compliance* sia dall'efficientamento istruttorio, quantifica per il 2019 un importo pari al 15% di quanto stimato (ovvero, rispettivamente, 24 mln di euro<sup>160</sup> e 39 mln di euro<sup>161</sup>).

Soltanto a partire dal 2020 considera gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA e, per competenza, delle imposte dirette. La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari positivi in termini di recupero di gettito, per cassa:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> e tempestività informazioni	336,5	1.051,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0	171,5	520,3	406,7	376,6
<b>Totale maggior gettito da recupero evasione</b>	<b>336,5</b>	<b>1.337,90</b>	<b>1.823,30</b>	<b>1.709,70</b>	<b>1.679,50</b>

<sup>158</sup> Dato all'incirca da: 981\*70%.

<sup>159</sup> Derivante all'incirca da: 284\*70%.

<sup>160</sup> Quindi: 158mln \*15%.

<sup>161</sup> Quindi: 257\*15%.

Quantifica poi il credito d'imposta forfetario pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, la sostituzione o l'adeguamento dei misuratori fiscali. A fronte di una spesa per l'acquisto o la sostituzione del misuratore fiscale pari a 500 euro è riconosciuto, nell'anno d'imposta in cui tale spesa è stata sostenuta, un credito d'imposta pari a 250 euro; a fronte di una spesa per l'adeguamento del misuratore fiscale pari a 100 euro è riconosciuto un credito d'imposta pari a 50 euro. Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta, sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, rappresenta che i soggetti coinvolti dalla normativa in argomento, che operano mediante scontrini (1,157 milioni di soggetti) dispongono di 1,57 misuratori fiscali, dei quali, stima che il 97% dovranno essere adeguati (1,525 milioni, dei quali 0,230 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro), mentre il 3% (0,047 milioni, dei quali 0,007 milioni in possesso di soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) dovranno essere sostituiti. Inoltre, i restanti 0,575 milioni di soggetti (dei quali 0,092 milioni di soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) coinvolti dalla disposizione normativa che attualmente operano solo mediante ricevute dovranno dotarsi di nuovi misuratori fiscali.

Il credito d'imposta riconosciuto all'intera platea di soggetti coinvolti è, quindi, pari a 231,8 milioni di euro (50 euro x 1,525 mln + 250 euro x 0,622 mln), dei quali 36,3 mln di euro (50 euro x 0,230 + 250 euro x 0,099 mln) relativi a soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, che beneficeranno del credito d'imposta nel 2019.

La tabella sottostante riepiloga gli effetti finanziari negativi, per cassa, derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022	2023
Credito d'imposta	-36,3	-195,5			
Effetti sulle imposte dirette	0	17,8	88,5	-41,7	0
<b>Totale maggiori oneri</b>	<b>-36,3</b>	<b>-177,7</b>	<b>88,5</b>	<b>-41,7</b>	<b>0</b>

La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022	2023
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della <i>tax compliance</i> e tempestività informazioni	336,5	1.051,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli	0	114,8	199,4	199,4	199,4
Effetti sulle imposte dirette	0	171,5	520,3	406,7	376,6
Totale maggior gettito da recupero evasione	336,5	1.337,90	1.823,30	1.709,70	1.679,50
Credito d'imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali	-36,3	-177,7	88,5	-41,7	0
<b>Effetto netto della misura</b>	<b>300,3</b>	<b>1.160,20</b>	<b>1.911,80</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.679,50</b>

**Al riguardo**, ai fini del riscontro della quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti:

- se la stima rappresentata considera gli effetti di quanto previsto nel nuovo comma 6-ter che prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di zone dove le operazioni svolte nel settore del commercio al minuto e delle attività assimilate (articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972) possono essere documentate, mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. La quantificazione presentata sembra aver considerato la platea complessiva dei soggetti svolgenti le attività richiamate dal citato articolo 22 del D.P.R. 633 del 1972, senza alcuna ipotesi riferita all'esenzione di alcune zone di cui, peraltro, non è possibile avere informazioni<sup>162</sup> essendo l'individuazione demandata al citato decreto;
- come la portata generale dell'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, in materia di esclusione dell'applicazione della riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti per i soggetti che non hanno optato per la memorizzazione e la trasmissione telematica, è possa essere coerente con la deroga contenuta nell'indicato nuovo comma 6-ter. Infatti per le attività ricadenti nelle zone in cui si potrà continuare ad emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, l'applicazione della riduzione del termine di decadenza degli atti di natura fiscale così come per quelli che effettuano la trasmissione telematica di dati e corrispettivi potrebbe riflettersi, pregiudicandola, sull'attività di verifica e controllo degli uffici finanziari che avrebbero a disposizione meno tempo per gli accertamenti. Si tratta inoltre di un aspetto che andrebbe valutato anche sotto il profilo della ragionevolezza dell'applicazione del medesimo regime in termine di decadenza rispetto a soggetti tenuti ad obblighi diversi;
- in merito invece alla stima presentata, si osserva che, pur essendo le nuove disposizioni suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito anche significativi in relazione a quanto rappresentato in RT, le incertezze in ordine al *quantum* atteso, peraltro già contabilizzato nei saldi di finanza pubblica e quindi posto a copertura di oneri certi nell'*an* e nel *quantum*, avrebbero potuto suggerire, in ottica prudenziale, di provvedere alla loro contabilizzazione soltanto ex post una volta riscontrato l'effettivo recupero di gettito ascrivibile specificamente alle disposizioni in commento;
- in merito alla stima, si condivide l'impostazione logico-matematica complessiva della quantificazione svolta. In relazione alla parte della stima che si basa sulle variazioni riscontrate dei volumi di affari registrati a seguito dell'applicazione delle norme in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici si osserva che tale settore presenta peculiarità rispetto al restante settore, più ampio, del commercio al minuto e delle attività assimilate interessato dalle novità in commento. Tale

---

<sup>162</sup> Verosimilmente, ad esempio, le zone dove non si ha facile connessione *internet*.

ambito generale si caratterizza infatti per la indispensabile presenza di risorse umane che, nell'effettuare le operazioni commerciali, potrebbero incorrere in errori (casuali o volontari) circa la immissione dei corrispettivi nei misuratori fiscali dedicati alla trasmissione telematica, mentre il misuratore fiscale applicato ad un distributore automatico non risente di questa tipologia di errori; in ragione di quanto sopra rappresentato andrebbe chiarito se la quantificazione proposta abbia tenuto conto in qualche modo conto di queste circostanze che potrebbero avere riflessi in ordine all'incasso effettivo del maggior gettito atteso;

- se ed in che misura la stima abbia considerato come il tempo necessario per implementare le novità in commento si riflette, nei primi anni, sull'andamento degli incassi attesi in termini di recupero di gettito; si pensi all'attività di controllo degli uffici mediante l'invio delle comunicazioni (lettera b) ed all'efficientamento dell'*iter* istruttorio (lettera c). Sul punto sarebbe opportuno acquisire informazioni in quanto la tabella riepilogativa degli effetti finanziari – peraltro riscontrata positivamente negli effetti finanziari derivanti dal meccanismo del saldo acconto - con riferimento al maggior gettito da IVA per l'anno 2020 sembra acquisire solo una quota dei possibili incassi stimati, con ciò facendo supporre che si tratti di un parziale introito dovuto ai tempi tecnici di implementazione di quanto richiesto dalla nuova disciplina. In tale ottica andrebbe chiarito se la quota del 15% del maggior gettito per l'anno 2019 riferito alla *compliance* ed all'efficientamento delle piccole imprese sia riconducibile proprio a tali effetti di slittamento conseguenti all'implementazione delle nuove attività di *compliance* o sia riferibile ad aspetti di altra natura;
- in ordine alla quantificazione degli effetti derivanti dalla *compliance* e dall'efficientamento, andrebbero precisate, per la prima, a quanto ammonta la “pretesa media potenziale” e le modalità che ne definiscono il valore<sup>163</sup>, mentre per la seconda andrebbero forniti dati ed informazioni circa il valore medio del recupero di gettito stimato per effetto del miglioramento dell'*iter* istruttorio da parte degli uffici finanziari;
- con riferimento poi agli effetti derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta. In merito sarebbe opportuno un approfondimento finalizzato a chiarire il maggior gettito stimato a titolo di imposte dirette. Se da una parte è verosimile ipotizzare maggiori incassi per i fornitori dei misuratori fiscali<sup>164</sup>, a favore dei quali è riconosciuto il credito d'imposta, dall'altra, vi è l'effetto dei

---

<sup>163</sup> Che da un semplice calcolo sembra essere pari a 863 euro a titolo di IVA mediamente recuperabile in capo ad ogni soggetto; cioè: 122,6 mln di euro/142.000 comunicazioni = 863 euro, a cui corrisponderebbe - utilizzando la medesima percentuale IVA, pari al 14,42%, che si ricava in RT rapportando l'IVA recuperabile dall'introduzione della trasmissione telematica ed il totale delle operazioni imponibili effettuate verso consumatori finali (cioè: 35 mld/242,6 mld = 14,42%) – un'emersione di base imponibile pari a circa 5.985 euro medi a soggetto.

<sup>164</sup> Dovuti all'obbligatorietà della trasmissione telematica dei corrispettivi.

maggiori costi che sosterranno gli operatori economici del settore del commercio al minuto e attività connesse in relazione ai nuovi obblighi e, conseguentemente, in relazione all'acquisto *ex-novo* o per il necessario adeguamento dei misuratori fiscali di cui dispongono. Si evidenzia che la tabella degli effetti finanziari sembra rappresentare solo le conseguenze derivanti dai maggiori incassi per la vendita di dispositivi tecnici – peraltro si dà riscontro dei valori indicati nella tabella effettuando il calcolo sul residuo importo incassato rispetto al credito d'imposta riconosciuto<sup>165</sup> - senza considerare i possibili effetti di segno contrario derivanti dai citati costi, fiscalmente deducibili, da parte dei soggetti acquirenti dei misuratori in argomento. Pertanto la stima andrebbe aggiornata considerando gli effetti finanziari netti derivanti dalle posizioni fiscali dei soggetti interessati dalle disposizioni e da cui potrebbero derivare variazioni nei saldi complessivi stimati.

### **Articolo 18** **(Rinvio lotteria dei corrispettivi)**

L'**articolo 18** dispone il rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di avvio della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018. Si tratta di una lotteria nazionale alla quale possono partecipare contribuenti residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi<sup>166</sup>.

A tal fine il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 540, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), introducendo, inoltre, la limitazione dell'ambito di applicazione ai soli contribuenti persone fisiche maggiorenni, mantenendo fermi i requisiti previsti dalla formulazione previgente. Viene quindi abrogato il comma 543 concernente l'avvio sperimentale della lotteria nazionale. Riscrive quindi il comma 544 della citata legge di bilancio, facendo rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, (anziché a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico<sup>167</sup>) per la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, dell'entità e del numero dei premi messi a disposizione, nonché di ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Si prevede inoltre che il divieto di pubblicità per giochi e scommesse (di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018) non si applichi alla lotteria.

Il comma 2, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e per le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, dispone l'istituzione di un Fondo iscritto nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Si fa quindi rinvio all'articolo 26 per la relativa copertura finanziaria.

---

<sup>165</sup> Cioè i 50 euro incassati in più rispetto al credito d'imposta in caso di adeguamento, o i 250 euro incassati in più rispetto ai 500 euro per l'acquisto del misuratore fiscale.

<sup>166</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

<sup>167</sup> Come previsto dalla disciplina previgente.

**La RT**, prudenzialmente, non reca stime di eventuali effetti positivi sul gettito che potrebbero derivare dall'introduzione della lotteria, quale elemento incentivante al rispetto delle norme sull'emissione di scontrini e fatture.

**Al riguardo** si riscontra positivamente, in quanto rispondente ad un criterio di prudenza, la mancata contabilizzazione degli effetti positivi sul gettito che potrebbero derivare dalla lotteria disciplinata dall'articolo in commento.

### **Articolo 19** *(Disposizioni in materia di accisa)*

L'articolo in esame, con il **comma 1**, a decorrere dal 1 dicembre 2018, reca alcune novelle al punto 11 della tabella A del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il D.Lgs. n. 504 del 1995, in materia di definizione delle aliquote di accisa da applicare alla produzione combinata di energia elettrica e calore.

Si ricorda che la disposizione previgente rinviava ad un regime transitorio<sup>168</sup> che prevedeva l'applicazione di consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas<sup>169</sup> con deliberazione n. 16 del 11 marzo 1998, ridotti del 12%. Inoltre dal 1° gennaio 2018, in conseguenza del venir meno della sospensione degli effetti disposta da successivi interventi normativi, avrebbe dovuto trovare applicazione il nuovo regime<sup>170</sup> in cui era prevista l'individuazione dei coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa mediante l'adozione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, peraltro mai adottato.

Nello specifico, l'intervento operato dall'articolo in commento, per la individuazione dell'imposta riferita ai casi di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, determina i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica, utilizzando i consumi specifici convenzionali indicati nella seguente tabella:

Oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg per kWh
Gas naturale	0,220 mc per kWh
Gas di petrolio liquefatti	0,173 kg per kWh
Gasolio	0,186 kg per kWh
Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg per kWh
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	0,312 kg per kWh

La relazione illustrativa evidenzia che in fase di predisposizione del decreto, sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione previsto dal citato articolo 3-bis del decreto legge n. 16 del 2012; in particolare tale criterio, a causa dell'eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione applicato fino a quel momento<sup>171</sup>.

<sup>168</sup> Fino al 31 dicembre 2017; si veda il comma 2 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012.

<sup>169</sup> Ora rinominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA.

<sup>170</sup> Di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012.

<sup>171</sup> Ricorda inoltre che nel merito è intervenuta anche la sentenza del 7 marzo 2018 (causa C – 31/179) della Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito l'obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore, al fine di applicare a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa.

Il **comma 2** abroga conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 16 del 2012 (lettera a) e modifica il comma 2 del medesimo articolo 3-*bis*, prorogando fino al 30 novembre 2018 il suddetto regime transitorio, al fine di non interrompere la continuità applicativa tra le norme previgenti e quelle nuove che si applicheranno dal 1 dicembre 2018 (lettera b).

Il **comma 3**, sopprime le parole "da adottare entro il 30 novembre 2018". Si tratta del termine entro il quale si sarebbe dovuto adottare il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che avrebbe rideterminato l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate<sup>172</sup> volte a fornire copertura ai maggiori oneri recati dalle modificazioni apportate con l'articolo 19 del D.L. n. 91 del 2014 alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE). Tale disposizione, così come si legge in relazione illustrativa, è volta ad eliminare il riferimento al termine previsto per l'adozione del sopraricordato provvedimento direttoriale nelle more di quanto sarà definitivamente stabilito nella legge di bilancio per l'anno 2019.

**La RT** ripercorre il quadro normativo interessato dall'intervento normativo in commento. Rappresenta che il comma 2, lettera a) della norma in esame, prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 16 del 2012 sia abrogato. Contestualmente, con il comma 1 della norma in esame, sono introdotti al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore utile, rendendo di fatto definitivo il regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 3-*bis*, comma 2.

Ricorda che tale regime transitorio, con riferimento alla produzione combinata di energia elettrica e calore, stabiliva che, ai fini della determinazione dei quantitativi di combustibile da ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica, si applicassero i consumi specifici individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti del 12%. Viene, conseguentemente, superato quanto disposto al punto 11 della tabella A allegata al Testo Unico delle Accise per effetto dell'abrogato comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2012, che prevedeva l'individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze.

Stante la mancata adozione del decreto in parola, quanto previsto dall'originario comma 1 dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 16 del 2012 non ha trovato attuazione.

Rappresenta quindi che il comma 2, lettera b) della norma in esame prevede la proroga di 11 mesi, dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 16/2012 per il suddetto regime transitorio. Da tale proroga consegue che, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione combinata di energia

---

<sup>172</sup> Maggior gettito netto non inferiore a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

elettrica e calore utile, continuano ad applicarsi, fino al 30 novembre 2018, i consumi specifici individuati per la sola produzione di energia elettrica con la delibera n. 16 del 1998 ridotti del 12%.

Specifica quindi che, per quanto riguarda il gasolio e i gas di petrolio liquefatti, non espressamente menzionati nella suddetta delibera, i relativi consumi specifici sono indicati nel Telescritto del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, datato 05 giugno 1998, nel quale viene spiegato che essi sono stati ricavati a partire dal valore del coefficiente dell'olio combustibile ATZ riportato nella delibera 16 del 1998. I consumi specifici del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti così ottenuti sono stati riportati anche nella nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 62488 del 31 maggio 2012, allorquando anche per essi è stata prevista la riduzione del 12% in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore utile.

Dal punto di vista strettamente finanziario, evidenzia che i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012 per tutti gli operatori diversi dall'ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa.

In proposito, la RT precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l'ENEL, con l'eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell'articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, rappresenta che il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane 32D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all'introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, non si ascrivono effetti finanziari.

Conclude osservando che, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all'introduzione della norma in esame, per la parte fin qui esaminata, non si ascrivono effetti finanziari.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo in commento la RT ricorda che la norma prevede che, all'articolo 19, comma 3, lettera b) del D.L. 91, del 2014 siano soppresse le parole: "*da adottare entro il 30 novembre 2018*". In particolare, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui si dispone, a decorrere dal primo gennaio 2019, l'aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a



146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, potrà essere adottato anche nel mese di dicembre 2018.

Conclude osservando che, sotto il profilo strettamente finanziario, dall'introduzione del comma in esame non deriva alcun effetto sul gettito erariale.

**Al riguardo** si rappresenta che l'affermata assenza di effetti finanziari, ascrivibili alla soppressione operata dal comma 3, potrà verificarsi solo qualora il richiamato provvedimento direttoriale - volto ad aumentare le aliquote delle accise dei carburanti al fine di garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2019, adeguata copertura ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche della disciplina dell'ACE - sia adottato entro il 31 dicembre 2018. Solo nel rispetto di tale presupposto è possibile verificare positivamente le affermazioni contenute in RT sul punto. Si osserva in proposito che, a seguito della soppressione operata dal comma 3 non è più previsto uno specifico termine entro il quale dovrà essere adottato il predetto decreto.

In merito alle novità introdotte in materia di tassazione riferita alla generazione combinata di energia elettrica e calore utile, si ricorda che in relazione ai commi 1 e 2 del citato articolo 3-*bis* del D.L. n. 16 del 2012 la RT associata al decreto non aveva ascrivito effetti di gettito affermando che modifiche introdotte avrebbero garantito almeno lo stesso gettito previsto a legislazione vigente in ragione dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.

In merito alla stima di cui alla RT all'esame che, si ricorda, non ascrive alle novelle predette effetti finanziari non si hanno osservazioni condividendo la predetta conclusione nel presupposto di quanto affermato in RT, per cui:

- i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile sono uguali a quelli individuati dal comma 2 del citato articolo 3-*bis* del D.L. n. 16 del 2012, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa;
- i consumi peculiari dei predetti combustibili introdotti per l'ENEL dalla norma in esame, ad eccezione del gas naturale, sono maggiori rispetto a quelli individuati dal citato comma 2 dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 16 del 2012;
- sulla base dei dati comunicati da ENEL le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione.

Tuttavia, in un'ottica di prudenza, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una clausola di salvaguardia che, sulla base di apposito monitoraggio, garantisca almeno l'invarianza del gettito atteso.

## Articolo 20

### *(Estensione del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi)*

Il comma 1, lettera a) del presente articolo aggiunge il comma 1-bis all'articolo 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di disciplina del Gruppo IVA<sup>173</sup>; in particolare, con la novella, si prevede che tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario cooperativo (GBC)<sup>174</sup>, il vincolo finanziario si considera sussistente sulla base del contratto di coesione<sup>175</sup>. Tale modifica si rende necessaria in quanto il contratto di coesione non rappresenta tecnicamente un vincolo finanziario che consente la costituzione di un Gruppo IVA secondo la normativa previgente<sup>176</sup>. Il comma 1, lettera b), modificando l'articolo 70-septies del citato D.P.R. n. 633 del 1972, individua quale rappresentate del gruppo la società capogruppo<sup>177</sup>.

Il comma 2 consente anche ai GBC di costituire un gruppo IVA sin dal 2019. A tal fine si dispone che per l'anno 2019 la dichiarazione dei partecipanti di costituzione del Gruppo IVA in argomento, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018, data entro la quale devono sussistere i richiamati vincoli, precisandosi che il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione.

In merito all'ampliamento della disciplina del Gruppo IVA anche al GBC nel corso dell'audizione svolta dal direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Dott. A. Maggiore<sup>178</sup> presso la 6<sup>a</sup> Commissione permanente ha rappresentato che la norma estende la disciplina del Gruppo IVA ad un particolare settore dell'attività bancaria che, in base all'attuale normativa, ne resterebbe altrimenti escluso. Ha riferito inoltre del generale interesse dell'intero settore bancario ad usufruire della disciplina del Gruppo IVA; infatti la stessa è volta ad attenuare gli effetti dell'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto che caratterizzano tale settore - le cui operazioni rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 - in conseguenza del fatto che le operazioni e le prestazioni rese dai membri del gruppo all'interno del gruppo non assumono alcuna rilevanza agli effetti dell'IVA.

---

<sup>173</sup> Nella relazione presentata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione Dott. A. Maggiore, in data 31 ottobre 2018, in occasione dell'audizione svolta presso la 6<sup>a</sup> commissione Finanze e Tesoro del Senato, si è rammentato che *“La normativa attuale (legge di bilancio 2017, n. 232 del 2016) ha introdotto nel D.P.R. n. 633 del 1972 il Titolo V-bis che disciplina il gruppo IVA, dando così attuazione all'art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale gli Stati membri dell'Unione europea possono considerare come un unico soggetto passivo d'imposta i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo”*.

<sup>174</sup> Come evidenzia la relazione illustrativa, il gruppo bancario cooperativo si caratterizza per particolari regole di costituzione; la peculiare normativa del settore del credito cooperativo obbliga le banche cooperative ad aderire al GBC sulla base del contratto di coesione. Pertanto il rapporto di controllo idoneo ad individuare il vincolo finanziario ai fini della costituzione del gruppo IVA, non è ravvisabile all'interno del GBC nell'esercizio maggioritario del voto assembleare (una delle caratteristiche per le quali si può formare un gruppo IVA), bensì nell'esercizio dei poteri esercitati dalla capogruppo per effetto delle condizioni contrattuali dettate dal peculiare contratto di coesione.

<sup>175</sup> Di cui all'articolo 37-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993.

<sup>176</sup> La novella è altresì consentita, così come si legge in relazione illustrativa, grazie alle linee guida fornite dalla Commissione UE nelle quali si evidenzia che per l'individuazione del vincolo finanziario si può fare riferimento ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto o sulla base di un vincolo contrattuale; quindi il contratto di coesione viene ricondotto ad una tipologia di vincolo contrattuale.

<sup>177</sup> Questa deve essere una società costituita in forma di società per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo.

<sup>178</sup> In data 31 ottobre 2018 presso la 6<sup>a</sup> Commissione del Senato.

**La RT** dopo aver sottolineato la necessità della modifica normativa in esame al fine di estendere la disciplina del Gruppo IVA anche al GBC, valuta gli effetti finanziari da essa derivanti. Estrae dalle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette i codici fiscali delle banche di credito cooperativo (BCC) e dall'analisi delle relative dichiarazioni IVA evidenzia i costi indetraibili (pari a circa 1,2 miliardi di euro). Assume che circa il 30% di tali costi rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo; applicando a tale ammontare l'aliquota IVA tipica dei servizi forniti (22%), perviene ad un ammontare di imposta indetraibile pari a circa 79,4 mln di euro<sup>179</sup>.

Per ricostruire gli acquisti dei soggetti appartenenti al gruppo utilizza la stessa proporzione esistente tra gli acquisti e le cessioni, valutata nella relazione tecnica associata alla Legge di Bilancio 2017, relativa al gruppo IVA bancario (cioè il 56,36% data dal rapporto tra 3100/5500 mln di euro) e con lo stesso procedimento precedentemente indicato - che stima che il 30% dei costi indetraibili rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo - ed applicando l'aliquota IVA del 22%, determina l'IVA di gruppo che diviene indetraibile, pari ad un importo di 44,8 mln di euro<sup>180</sup>.

L'effetto complessivo di minor gettito a titolo di IVA è di circa 35 milioni di euro, dato dalla differenza tra l'IVA indetraibile a legislazione vigente e l'IVA indetraibile per effetto della disciplina del Gruppo IVA<sup>181</sup>.

Gli effetti di cassa, a partire dal 2019, sono calcolati applicando un'aliquota ai fini delle imposte dirette pari al 24%<sup>182</sup> ed un'aliquota IRAP pari al 4,97%<sup>183</sup>, e sono rappresentati nella tabella sottostante:

*(milioni di euro)*

	2019	2020	2021	2022
IVA	-34,7	-34,7	-34,7	-34,7
IRES/IRPEF	0,0	14,6	8,3	8,3
IRAP	0,0	3,2	1,7	1,7
<b>TOTALE</b>	<b>-34,7</b>	<b>-16,9</b>	<b>-24,7</b>	<b>-24,7</b>

**Al riguardo**, preliminarmente si rappresenta che quando si costituisce un gruppo IVA il vantaggio a titolo di imposta sul valore aggiunto si sostanzia nel fatto che le operazioni esenti IVA<sup>184</sup> (che pertanto generano una percentuale di indetraibilità misurata dal c.d. pro-rata di detraibilità) svolte all'interno del gruppo, non avendo rilievo nei confronti di terzi esterni ad esso, non rilevano ai fini IVA. Per le banche di credito cooperativo il sistema finora vigente ha visto l'applicazione ad ogni soggetto passivo del proprio pro-rata di detraibilità, calcolato con riferimento a tutte le operazioni da ciascun soggetto poste in essere. Invece nel Gruppo Iva la *pro-rata* viene

<sup>179</sup> Quindi:  $1,2\text{mld} \cdot 30\% \cdot 22\% = 79,2$  mln di euro.

<sup>180</sup> Cioè:  $1,2\text{mld} \cdot 56,36\% \cdot 30\% \cdot 22\% = 44,7$  mln di euro.

<sup>181</sup> Quindi:  $79,2 - 44,7 = 34,5$  mln di euro.

<sup>182</sup> L'importo di maggior gettito a titolo di imposte dirette è dato da:  $34,7$  mln di euro  $\cdot 24\% = 8,3$  mln di euro.

<sup>183</sup> L'importo di maggior gettito per IRAP è pari a:  $34,7$  mln di euro  $\cdot 4,97\% = 1,7$  mln di euro.

<sup>184</sup> Tutte quelle indicate nell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

determinato in funzione delle sole operazioni complessivamente effettuate nei confronti di terzi, da tutti i partecipanti del gruppo Iva. Pertanto la novità normativa comporterà la diminuzione dell'IVA corrispondente alle operazioni (cessioni/acquisti) che passano dall'attuale regime di imponibilità ad un regime "fuori campo IVA" perché riferito ad operazioni svolte *infra*-gruppo. Tuttavia una conseguenza di tale regime è rappresentata dalla diminuzione dei costi deducibili per le banche in argomento (in quanto una parte di IVA non rappresenterà più un costo connesso al regime di indetraibilità) che si tradurrà in un effetto di maggior gettito a titolo di imposte dirette e di imposta sulle attività produttive (IRAP).

In merito alla quantificazione si condivide l'impostazione logico-matematica alla base della stima presentata, così come sono verificati positivamente i saldi di cassa indicati che ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP utilizzano il meccanismo del saldo/acconto<sup>185</sup>.

Si riscontra positivamente anche il rapporto, indicato in RT, relativo alla proporzione tra gli acquisti e le cessioni esenti da IVA utilizzata nella relazione tecnica annessa alla legge di bilancio per il 2017, pari al citato 56,36%<sup>186</sup>.

Tuttavia nel merito si osserva che in quella sede i valori delle operazioni (cessioni/acquisti), dai quali deriva la citata percentuale, erano stati stimati in capo a soggetti bancari già classificati come "società strumentale" (quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che, per effetto del citato art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono esenti); poiché la disposizione in esame si riferisce ad intermediari bancari e finanziari, per lo più banche di credito cooperativo, aventi peculiarità organizzative<sup>187</sup> ed operative<sup>188</sup> differenti rispetto alle altre banche, sarebbe opportuna una conferma circa il carattere prudenziale dell'utilizzo della medesima percentuale applicata nella RT associata alla legge di bilancio 2017, in considerazione delle possibili differenze tra le due platee soggettive considerate. Inoltre si ricorda che la predetta percentuale era ricavata sulla base di dati tratti dalle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2012. Considerato che la RT in esame non indica l'anno di imposta relativo alle pertinenti dichiarazioni e che già per la stima associata alla legge di bilancio i dati citati risultavano non aggiornati, andrebbe verificata l'attualità di detti valori ai fini della stima.

Andrebbe chiarito, visto che la RT stima gettito IRPEF, se la disciplina all'esame possa comportare variazioni finanziarie anche in termini di addizionali; in caso affermativo si renderebbe necessaria un'apposita stima e l'evidenza dei pertinenti valori nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari associati alla norma.

---

<sup>185</sup> Si specifica che per prassi la percentuale di acconto per le imposte dirette è del 75%, mentre per l'IRAP è dell'85%.

<sup>186</sup> Cioè: 3100/5500.

<sup>187</sup> Peraltro evidenziate nella stessa relazione illustrativa al provvedimento in esame volta a rappresentare l'impossibilità per tali soggetti di applicare la previgente disciplina in tema di Gruppo IVA.

<sup>188</sup> Per approfondimenti sulla natura delle banche di credito cooperativo nonché su altre peculiarità del settore si fa rinvio al sito internet istituzionale delle BCC: <http://www.creditocooperativo.it/home/home.asp>

In merito all'aliquota IRAP scelta ai fini del calcolo, pari al 4,97% (che probabilmente tiene conto del fatto che le Regioni hanno la facoltà di variare le aliquote entro i limiti di legge<sup>189</sup> e che la variazione può essere differenziata in ragione dei settori di attività e delle categorie di soggetti passivi), si osserva che per motivi prudenziali sarebbe stato opportuno stimare il maggior gettito utilizzando l'aliquota IRAP prevista dal comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 per le banche e società finanziarie, pari al 4,65%, anche se, occorre osservare, l'applicazione della citata aliquota avrebbe comportato effetti trascurabili in termini di maggior gettito (una diminuzione di circa 200.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro a regime)<sup>190</sup>.

## TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

### Articolo 21 (*Ferrovie dello Stato*)

Il comma 1 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Il comma 2 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del successivo articolo 26.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Finanziamento contratto di programma- parte servizi 2016-2021 tra MIT e RFI ➤ Spesa corrente	40				40			
Finanziamento contratto di programma- parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI > spesa in conto capitale	600				600			

<sup>189</sup> Si ricorda che l'art. 16 del D.P.R. n. 446 del 1997 consente alle Regioni di variare l'aliquota fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali.

<sup>190</sup> In merito ai profili di interesse comunitario si richiama l'attenzione su quanto si legge nella relazione illustrativa nella parte in cui si ricorda che, come previsto dall'articolo 1, comma 31 della legge n. 232 del 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, prevede infatti che ogni Stato membro può introdurre la disciplina del gruppo IVA - in base alla quale le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi sono considerate come un unico soggetto passivo - previa consultazione del suddetto comitato consultivo. Conclude evidenziando che da ciò consegue che la consultazione dovrà essere effettuata anche con riferimento alle modifiche alla disciplina del gruppo IVA.

**La RT** si limita a descrivere la norma.

**Al riguardo**, con riferimento ai profili di quantificazione, atteso che l'onere è circoscritto all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Per i profili di impatto sui saldi e relativamente al finanziamento di cui al comma 2, trattandosi di finanziamento per investimenti andrebbe acquisita conferma che l'impatto integrale nel 2018 anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sia dovuto al fatto che si tratta di risorse che comunque escono dall'aggregato delle amministrazioni pubbliche, non essendo RFI inclusa nella nozione di amministrazione pubblica ai sensi della normativa europea.

## **Articolo 22** **(Fondo garanzia e FSC)**

Il comma 1 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 la somma di 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della norma, mentre il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive alla stessa effetti pari a 435 mln di euro nel 2018, in termini di SNF ed indebitamento netto e nessun effetto in termini di fabbisogno.

**Al riguardo**, si ricorda preliminarmente che il Fondo di garanzia in questione opera tramite contabilità speciale fuori dal bilancio statale ed è gestito dal Mediocredito centrale tramite il conto corrente di tesoreria centrale n. 22034. L'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, citato dalla norma in esame aveva già previsto l'assegnazione al Fondo di garanzia di complessivi 600 milioni provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per il triennio 2014-2016 e di ulteriori 600 milioni da disporre con successiva delibera CIPE<sup>191</sup>.

Per i profili di quantificazione, si osserva che vengono scontate sui saldi soltanto le somme che trovano copertura nell'articolo 26.

Appare pertanto implicito che le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del MEF), ampiamente capienti per le presenti esigenze<sup>192</sup>, presenterebbero un profilo di spesa tendenziale che non viene modificato dalla norma in esame. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento, atteso che il profilo di spesa del Fondo di garanzia (desumibile dalle modalità di contabilizzazione dei 435 milioni che trovano copertura ai sensi dell'articolo 26) non sembra coerente

---

<sup>191</sup> In attuazione di tale previsione, la delibera CIPE n. 94 del 22 dicembre 2017 ha assegnato 300 milioni di euro con imputazione però per 28 milioni di euro all'annualità 2014, per 85,5 milioni di euro all'annualità 2015, per 186,5 milioni di euro all'annualità 2016.

<sup>192</sup> Ad una interrogazione della banca dati della RGS risultano ancora disponibili in conto competenza alla data del 22 ottobre 4,579 miliardi di euro.

con l'indice di spendibilità ordinariamente assunto per il Fondo per lo sviluppo e coesione, che per l'indebitamento netto e il fabbisogno, si colloca nell'intervallo da un quinto a un decimo rispetto al saldo netto da finanziare.

Le modalità di contabilizzazione degli effetti dei restanti 435 milioni di euro, assenti in termini di cassa ma equivalenti in termini di SNF e di indebitamento netto per il 2018, suggeriscono che si tratta di risorse destinate a garanzie standardizzate, ai sensi del sistema di contabilità europea<sup>193</sup>. L'assenza di effetti sul fabbisogno, naturalmente come frazione dello stanziamento sulla base degli andamenti nelle erogazioni delle risorse del Fondo di garanzia, eventualmente evidenziabili anche (soltanto) negli anni successivi, non sembra invece ispirata a criteri di prudenzialità.

Per la parte di copertura che richiama l'articolo 26, si rinvia all'analisi svolta su tale articolo.

### **Articolo 23** **(Autotrasporto)**

Il comma 1 incrementa di 26,4 milioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge n. 266 del 2005, relative all'attribuzione della deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettante per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno della regione in cui ha sede l'impresa. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge n. 296 del 2006, concernente il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
- b) quanto a 16 milioni per l'anno 2018 mediante l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 16 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

Il comma 2 incrementa il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di 15 milioni di euro per l'anno 2018 recato dal comma 2 mediante il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997 non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti n. 211390 e n. 21389 accessi presso la Banca nazionale del Lavoro Spa.

---

<sup>193</sup> Ai sensi del punto 20.254 del SEC 2010, le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi. Non è possibile stimare con precisione il rischio che un prestito risulti inadempiente, ma è possibile stimare su un gran numero di prestiti quanti risulteranno inadempienti. Un'unità istituzionale, quando offre garanzie standard, riscuote una commissione e assume passività a fronte dell'eventuale escussione della garanzia. Il valore della passività nei conti del garante è pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse, al netto degli importi che il garante preveda di recuperare dai debitori inadempienti (punto 5.193).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Agevolazioni per autotrasportatori - deduzione forfettaria, di cui all'art. 1, comma 106 della legge n.266/2005 (comma 1) < ent. trib.	-26,4				-26,4			
Riduzione cofinanziamento dello Stato per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale delle Regioni e delle Province autonome Trento e Bolzano di cui all'articolo 1, comma 1230, legge n. 296/2006 (comma 1, lett.a)) < sp. corrente	-10,4				-10,4			
Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, non più riassegnate (comma 1, lett. b)) > entr. extrib.	16							
Mancata riassegnazione delle somme versate in entrata delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione (comma 1, lett. b)) < sp. corr.					-16			
Incremento Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1 della legge n.84/1994- Somma da assegnare all'autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale (comma 2) > sp. c/capitale	15				15			
Versamento all'entrata delle somme destinate agli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità giacenti sui conti BNL (comma 3) > entr. extrib.	15				15			

**La RT** ribadisce il contenuto della norma

**Al riguardo**, con riferimento alla modalità di copertura a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, concernente il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, si segnala che tale autorizzazione è già stata oggetto di decurtazione nell'ambito del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. D.L. "Genova")<sup>194</sup>. Alla luce dei recenti utilizzi, appare necessario acquisire conferma che detto ulteriore impiego non pregiudichi l'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse e, in particolare, non pregiudichi gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in esame sono destinate.

Relativamente all'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione, anche in

<sup>194</sup> L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018 riduce la predetta autorizzazione di spesa per 23 milioni di euro per l'anno 2019 mentre l'articolo 7, comma 2-bis apporta una riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018 presso la Camera dei deputati il Governo ha chiarito che la riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore dei TPL nelle Regioni a statuto speciale in quanto tale riduzione riguarda solamente la quota residuale destinata all'indennità di malattia.



considerazione che tale utilizzo interviene nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario in corso, andrebbero fornite rassicurazioni da parte del Governo circa la possibilità di utilizzo delle predette entrate, atteso che tali entrate dovrebbero essere destinate a particolari finalità e in quanto tali non suscettibili di essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri. Tale forma di copertura è stata di recente già utilizzata dall'articolo 15, del decreto-legge n. 109 del 2018<sup>195</sup>, anche se riferita all'esercizio finanziario 2019. Durante l'esame di tale provvedimento, il Governo ha precisato che tali entrate non sono state stabilizzate per gli importi corrispondenti a quello che si prevede di incassare così come previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009.

Infine con riguardo alle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti n. 211390 e n. 21389 accessi presso la Banca nazionale del Lavoro Spa, anche in considerazione del recente medesimo utilizzo recato dall'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 109 del 2018<sup>196</sup>, andrebbero forniti chiarimenti circa la disponibilità delle risorse in questione.

#### **Articolo 24** ***(Missioni internazionali di pace)***

Il comma 1 incrementa di euro 130 milioni per il 2018 il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Legge quadro recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre dell'anno 2018.

Il comma 2 stabilisce che ai relativi oneri derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**La RT** certifica che la disposizione si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che, con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2018.

---

<sup>195</sup> L'articolo 15 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha utilizzato a copertura degli oneri recati dalla disposizione 6.660.000 euro annui a decorrere dal 2019 a valere sulle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione. Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 190 del 2018 presso la Camera dei deputati il Governo ha chiarito inoltre, che le predette entrate sono state già utilizzate a copertura (in quota parte) e con le medesime modalità nella legge di bilancio 2018, per precedenti assunzioni del Ministero. Sulla base dell'andamento storico delle entrate si può ragionevolmente ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale (acquisendo le entrate all'erario) e preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE (stimata da parte del MIT in circa 9/10 milioni di euro) nonché le assunzioni disposte dalla legge di bilancio 2018.

<sup>196</sup> L'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 109 del 2018 fa fronte agli oneri pari a 4,2 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso la Banca nazionale del lavoro Spa.

Evidenzia che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2018 è pari ad euro 1.419 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 1.014 milioni a cui vanno aggiunte le somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della difesa con la legge n. 111 del 28 settembre 2018, concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018" pari a 275 milioni di euro.

Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 130 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate (effetti indotti):

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Art.24	>s	c	130	0,00	0,00	0,0	130	0,00	0,00	0,0
Effetti indotti	>e	c	0,00	0,00	0,00	0,0	41,23	0,00	0,00	0,0

**Al riguardo**, *in primis*, ai fini dello scrutinio del fabbisogno "netto" di risorse indicato dalla RT per il finanziamento della "proroga" delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre 2018 - tenuto conto dello speciale regime normativo che contraddistingue la gestione finanziaria del comparto di spesa della difesa<sup>197</sup> - andrebbero richieste conferme in merito all'ammontare delle residue disponibilità in conto dotazione di competenza per il 2018 esistenti a valere del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali (cap. 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del fondo di riserva per i consumi intermedi della difesa (iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa (cap.4820 dello stato di previsione del Ministero della difesa); entrambe nella dotazione così come risultante all'esito dell'approvazione della legge di assestamento per il 2018<sup>198</sup>.

Inoltre, venendo ai profili di quantificazione, ivi trattandosi di dispositivo che si limita a disporre l'adeguamento della dotazione 2018 del fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali già prevista dalla normativa vigente, che si configura evidentemente quale limite massimo di spesa, al fine di apprezzare l'effettiva congruità dell'aumento a fronte dei fabbisogni previsti per la prosecuzione

<sup>197</sup> Per cui, come noto, è previsto l'ampio ricorso a contabilità speciali di tesoreria. (si veda articolo 4, comma 3, della legge n. 146/2016; articolo 550 decreto legislativo n. 66/2010).

<sup>198</sup> Infatti, ad una interrogazione a sistema datamart - RGS aggiornata al 19 ottobre scorso (ovvero immediatamente precedente all'approvazione del decreto in esame) il capitolo 3006 recava una previsione definitiva di competenza assestata per il 2018 di soli 274,5 milioni di euro (a fronte dei 995,7 milioni delle previsioni iniziali) ed una disponibilità di appena 11 milioni di euro. Per contro la dotazione del Capitolo 4820 iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa non è monitorabile in quanto il sistema *datamart* non fornisce il quadro aggiornato dei flussi di bilancio generato da tale stato di previsione. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema *Datamart*-RGS, interrogazione aggiornata al 19 ottobre 2018.

delle missioni nell'ultimo trimestre 2018, andrebbero richiesti elementi informativi in merito al quadro aggiornato delle missioni in atto e, soprattutto, al numero delle unità impegnate nonché ai dispositivi tecnico-operativi previsti per ciascuna delle stesse missioni per il periodo che va dal 1/10 al 31/12.

Sul punto, venendo anche alla valutazione degli effetti indotti evidenziati in allegato, in termini di impatto sui Saldi di finanza pubblica, considerando che l'adeguamento in esame interessa ovviamente anche la componente di risorse destinate al personale, per il riconoscimento delle specifiche indennità da riconoscersi alle unità dislocate nei vari teatri, richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti i valori di spesa complessiva lorda previsti per ciascuna missione ed i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione dei parametri ed aliquote applicate per la loro determinazione.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 26.

## **Articolo 25**

### ***(Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale)***

Il comma 1, modificando l'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sopprime la condizione di un organico superiore a 100 unità lavorative per la concessione della proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

Inoltre dispone che alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie già stanziata e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 (durata massima del trattamento pari a 24 o, per alcune imprese, 30 mesi nel quinquennio mobile) e 22, commi 3 e 5 (durata massima di 24 e, a certe condizioni, 36 mesi nel quinquennio mobile, in relazione ai contratti di solidarietà) può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2, ai sensi del quale l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

**La RT** afferma che non sono previsti costi aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziata dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 3 del citato articolo 22-bis prevede già uno specifico stanziamento per gli anni 2018 e 2019. In particolare, l'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Conseguentemente, la modifica normativa non ha bisogno dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, atteso che l'intervento potrà essere autorizzato nel limite dei 100 milioni di euro già disponibili. La stipula dell'accordo in sede ministeriale ha la funzione di monitorare l'impegno di spesa.

L'importo totale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli interventi già concordati nell'anno 2018 è pari ad euro 39.203.479,744. Residuano, pertanto, circa 60 milioni di euro per l'anno 2018, cui si aggiungono i 100 milioni di euro già stanziati per l'anno 2019.

L'allegato 3 non ascrive effetti alla disposizione. *A latere*, si segnala che il riferimento ivi contenuto all'articolo 25 è errato, dovendosi intendere fatto all'articolo 26, recante la clausola di copertura.

**Al riguardo**, non vi sono rilievi da formulare, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, della modulabilità degli interventi in esame che consente di calibrare la concessione dei trattamenti sulla base delle disponibilità presenti, anche in un'ottica prospettica degli oneri emergenti e del monitoraggio delle spese.

### **Articolo 26** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, 1.292,735 milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, evidenziando che le risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023, segnalando che le medesime risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

*maggiori oneri*

*(mln di euro)*

Co.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	A decorr. dal 2028
1	0	390,335	1.639,135	2.471,935	2.303,135	2.354,735	1.292,735	1.437,735	1.579,735	1.630,735	1.648,735
2	0	0,00	700	900	1.050	1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot	0	390,33	2.339,14	3.371,94	3.353,1	3.505,7	1.292,75	1.437,74	1.579,74	1.630,74	1.648,73

L'allegato riassuntivo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*(mln di euro)*

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Co.1	s	c	0	390,34	1.639,14	2.471,94	0	390,34	1.639,14	2.471,94
Co.2	s	k	0	0	0	0	0	0	700	900

**Al riguardo**, sul comma 2, va evidenziato che il capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere del quale è iscritta in bilancio la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti ai sensi della legislazione vigente in conseguenza della attualizzazione di contributi pluriennali, presenta uno stanziamento di sola cassa<sup>199</sup>.

Ne segue che l'incremento disposto con la norma in esame, per il quadriennio 2020/2023, deve intendersi riferito solo a tale componente di previsione e non anche alla competenza finanziaria.

Sul comma 1, ivi trattandosi di adeguamento di una autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni. Si segnala che per un refuso l'importo per l'anno 2024 è stato scritto come 1.292.735 milioni di euro, anziché 1.292,735 milioni di euro.

Per i profili di copertura si rinvia al successivo comma 3.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma 4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo, e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, indicati complessivamente pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Prospetto di dei sintesi maggiori oneri comma 3, primo periodo.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF										
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Co.3	s	c	1.323,00	462,50	1.872,50	2.512,80	2.385,70	2.395,70	1.458,60	1.544,60	1.642,60	1.677,60	1.689,60

<sup>199</sup> Il bilancio dello Stato a legislazione vigente in gestione prevede 285,2 milioni di euro nel 2018; 204,2 milioni di euro nel 2019 e 301,3 milioni di euro nel 2020.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	Fabbisogno e Indebitamento									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Co.3	s	c	1.743,54	481,17	2.585,75	3.423,88	3.444,86	3.551,17	1.731,60	1.689,60	1.689,60	1.689,60

Il comma reca l'esposizione delle singole coperture alle lettere a)-m), nei termini che seguono:

Alla lettera a), quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'Elenco 1 allegato al decreto, per cui il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. È previsto poi che entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

## Elenco 1

### Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero	2018	
	Riduzioni	Di cui predeterminate per legge
Ministero dell'economia e delle finanze	469.700	203.700
Ministero dello sviluppo economico	9.000	6.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	24.034	24.034
Ministero della giustizia	11.000	4.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	7.650	7.000
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca	29.000	0
Ministero dell'interno	17.222	5.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4.000	4.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.000	0
Ministero della difesa	14.000	0
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo	1.000	0
Ministero per i beni e le attivita' culturali	700	40
<b>Totale</b>	<b>589.305</b>	<b>253.774</b>

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Il prospetto di sintesi degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Letta)	<s	c	-553,31	0,00	0,00	0,00	-705,31	0,00	0,00	0,00
Effetti indotti	<e	t/c	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,31	0,00	0,00	0,00
Letta)	<s	k	-36,00	0,00	0,00	0,00	-113,5	-20,50	0,00	0,00

**Al riguardo,** per i profili di quantificazione, occorre ribadire la criticità di dispositivi lineari di riduzione delle spese che si presenta ogni qualvolta le norme di contenimento prendano a riferimento direttamente gli aggregati degli stanziamenti di bilancio (Missioni, Programmi, Azioni etc. etc.) anziché le autorizzazioni legislative, mediante la definizione di accantonamenti per indisponibilità (caso in esame) oppure operando drastiche riduzioni degli stanziamenti.

Poi, sul piano normativo contabile, va rilevato che tale modalità di copertura di nuovi e maggiori oneri non appare pienamente conforme con quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità, laddove sono indicate le modalità previste allorché si individuino i mezzi a valere di stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, imponendo la formale riduzione delle singole autorizzazioni di spesa previste dai provvedimenti normativi.

Nel caso in esame, l'elenco 1 si limita a fornire, distintamente, per singolo Ministero, la distribuzione delle riduzioni di spesa previste per il 2018 a valere degli stanziamenti iscritti in missioni e programmi di bilancio selezionati a tal fine, evidenziandosi soltanto la quota parte predeterminata per legge delle riduzioni.

Ora, posto che la rideterminazione degli stanziamenti di spesa dovrebbe a rigore trovare attuazione solo nell'ambito delle fasi del processo di bilancio (decisione di bilancio, legge di assestamento), va evidenziato che la modalità prescelta di illustrazione delle riduzioni degli stanziamenti in esame è priva di qualsiasi riferimento ai capitoli di spesa che verranno incisi, mentre soltanto tramite un riferimento ai capitoli sarebbe possibile riconoscere: la natura giuridica dei fattori legislativi in ordine alla inderogabilità o meno della spesa prevista; la natura economica, se di parte corrente o in conto capitale, della medesima spesa; i margini della disponibilità di competenza esistenti sulla dotazione 2018 ai fini della riduzione dello stanziamento di spesa.

Pertanto, sarebbe utile un supplemento di informazione da cui sia possibile risalire agli atti normativi corrispondenti agli stanziamenti di spesa incisi dalla riduzione, fornendosi il dettaglio dei capitoli interessati.

Ciò beninteso, nel presupposto, su cui andrebbe richiesta conferma, che tutte le riduzioni di cui trattasi dovranno interessare stanziamenti iscritti in bilancio in riferimento ad oneri di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b)-c), della legge di contabilità, ovvero riconducibili a meri "fattori legislativi" o a spese di "adeguamento al fabbisogno".

Sul piano sostanziale, dalla rapida ricognizione del suddetto elenco emerge che a valere degli stanziamenti del solo Ministero dell'economia e delle finanze graverebbe

il 68% delle riduzioni complessive di spesa disposte con la norma in esame a carico dei dicasteri, di queste il 43,4% sono riconducibili a spese "predeterminate per legge". Incidono in particolare programmi notoriamente contraddistinti da peculiarità sul piano gestionale contabile della relativa spesa, quali il programma "Oneri per il servizio del debito pubblico" (20 mln di euro di riduzione); "Fondi da assegnare" (240,7 mln di riduzione) e Fondi di riserva e speciali (120 milioni di riduzione).

Un chiarimento appare opportuno in relazione al programma 3.1 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" che dovrebbe essere ridotto di 28 milioni di euro ma reca una previsione assestata di 21,7 milioni.

Ancora, in merito al programma 14.3 "Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali", si evidenzia che si tratta di un programma recante solo spese obbligatorie, nonostante l'elenco 1 allegato al decreto in esame specifici che nessuna somma al suo interno sarebbe predeterminata per legge. Al di là della precisazione sull'elenco, si evidenzia che trattandosi di spesa obbligatoria non è possibile una sua riduzione intervenendo solo sul programma ma senza modificare le relative autorizzazioni di spesa per cui la riduzione rischia di essere inefficace dovendo farsi ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie ove il programma risultasse insufficiente a coprire il fabbisogno di spesa. A tale proposito, in un comunicato stampa il Ministero dell'economia e delle finanze ha affermato che si tratta di un "allineamento dello stanziamento in bilancio alla effettiva erogazione delle risorse in base ai diritti soggettivi degli interessati"<sup>200</sup>. Ciò pone l'esigenza di un chiarimento sui criteri con i quali erano state costruite le previsioni di spesa e sulle ragioni di tale disallineamento tra stanziamenti ed effettivo fabbisogno.

In generale, andrebbero acquisite conferme sulla capacità dei Ministeri di realizzare effettivamente, senza pregiudizio per gli obiettivi previsti nel corrente anno, 589 milioni di euro di risparmi che aumentano a 818,8 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto pur trovandosi a mancare ormai soltanto poco più di due mesi dalla fine dell'esercizio. Peraltro, la RT non fornisce alcun elemento utile a ricostruire la differenza di effetti tra i saldi che incide non soltanto sull'importo totale ma anche sul volume di riduzione della spesa in conto capitale che in termini di saldo netto da finanziare ammonta a 36 milioni euro mentre in termini di fabbisogno e indebitamento ammonta a 134 milioni di euro.

Alla lettera b), quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti le entrate derivanti da sanzioni comminate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (A.G.C.M) e ordinariamente destinate a finanziare iniziative in favore dei consumatori, relativamente alle quote che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;

---

<sup>200</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, [comunicato stampa N° 170 del 29/10/2018](#)



**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF			Fabb/Ind.		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
co.3,1.b)	>e	c	150	0	0	150	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme circa l'ammontare delle entrate registrate ad oggi nel corrente esercizio e non già riassegnate per le finalità previste dalla normativa vigente<sup>201</sup>.

In merito ai profili d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.

Alla lettera c), quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a legislazione vigente destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e restano acquisite definitivamente all'erario.

Si prevede che i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

(mln di euro)

norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
co.3,1.c)	<s	k	0	0	0	0	-70	0	0	0
co.3,1.c)	>e	ext	70	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, va evidenziato che la stessa norma richiamata da dispositivo prevede che una quota pari al 50% delle entrate derivanti dalle aste sia riassegnato ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico per il

<sup>201</sup> A tale proposito, si segnala che tali somme sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 3592, piano gestionale n. 14 (denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori") sul quale - in base al dato contabile dell'ultimo rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2017 - risultano versate somme pari a circa 143 milioni di euro in termini di competenza e cassa. Il capitolo per il finanziamento delle iniziative in favore dei consumatori è il 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Ad una interrogazione al datamart-RGS la disponibilità di competenza al 25/10/2018 risulterebbe di 20 milioni di euro. Il capitolo era indicato solo per memoria nel bilancio di previsione iniziale 2018. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema *Datamart-RGS*, interrogazione al 25 ottobre 2018.

rimborso dei crediti per gli impianti nuovi entranti in esercizio che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)<sup>202</sup> e per il 50% ai Ministeri dell'ambiente (35%) e dello sviluppo economico (15%). Il comma 2 dell'articolo 19 del D.lgs. 30/2013 precisa che le riassegnazioni di tali entrate hanno un vincolo di destinazione a specifiche tipologie di investimento a finalità ambientale in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi della direttiva 2009/29/CE<sup>203</sup>. A fronte di tali vincoli legislativi nazionali e comunitari, la norma in esame prevede un meccanismo di compensazione sugli esercizi successivi nei quali dovrebbero effettuarsi gli opportuni conguagli tramite i decreti ministeriali previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 30/2013 al fine di assicurare il rispetto delle proporzioni previste e del vincolo di destinazione. È da evidenziare tuttavia che la norma non precisa il numero di esercizi in cui dovranno avvenire tali conguagli.

Sarebbe opportuno un chiarimento sulla compatibilità con la normativa comunitaria di tale procedura che rispetterebbe i vincoli di destinazione previsti non nel singolo anno ma soltanto in un periodo più ampio di durata non definita. Inoltre, andrebbero forniti elementi idonei a dimostrare la possibilità di destinare maggiori risorse per le finalità imposte dalla normativa comunitaria nei prossimi esercizi senza pregiudicare l'assegnazione dei crediti ai nuovi impianti.

---

<sup>202</sup> Ove residuino risorse dopo il rimborso dei crediti, la restante quota dei proventi è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

<sup>203</sup> In particolare, l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE, come modificato dalla direttiva 2009/29/CE prevede che almeno il 50% dei proventi della vendita all'asta di quote è utilizzato per uno o più dei seguenti scopi:

- a. ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
- b. sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20% per il 2020;
- c. favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici; trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali paesi;
- d. favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;
- e. incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO<sub>2</sub>, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosectori industriali, anche nei paesi terzi;
- f. incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
- g. finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori che rientrano nella presente direttiva;
- h. favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
- i. coprire le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario.

Infine, andrebbero richieste conferme circa l'ammontare delle entrate ad oggi registrate ed effettivamente disponibili che restano acquisite al bilancio per le finalità in esame e sulle modalità di conguaglio negli esercizi successivi<sup>204</sup>.

Alla lettera d), quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, relativa al finanziamento delle Nazioni Unite. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

*(mln di euro)*

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
co.3,1.d)	<s	c	-20	0	0	0	0	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma provvede alla riduzione degli stanziamenti annuali in corrispondenza al contributo riconosciuto all'ONU per il suo funzionamento, andrebbero non di meno fornite indicazioni puntuali in merito ai capitoli di bilancio che verranno incisi dalla riduzione di spesa prevista per il 2018, atteso che il finanziamento delle istituzioni in questione dovrebbe avere natura obbligatoria ed essere incomprimibile.

Ad ogni modo, nell'ipotesi che il contributo annuo rientri nella dotazione del capitolo 3393 dello stato di previsione del MAE generalmente destinato al finanziamento dei "contributi obbligatori ad organismi internazionali", si evidenzia che la quota riconducibile al finanziamento dell'ONU risulterebbe - da una rapida lettura dell'allegato tecnico annesso al bilancio 2018 - pari a circa 66 milioni di euro annui<sup>205</sup>, per cui con la norma in esame si prevede la riduzione di un terzo della contribuzione ordinaria annua per l'esercizio 2018.

Sul punto, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla effettiva plausibilità della rideterminazione del contributo già per l'anno in corso, o piuttosto non debba ritenersi tale riduzione di spesa sia ipotizzabile solo nel 2019. Andrebbe anche chiarito se l'eventuale rinegoziazione con le Nazioni Unite non possa determinare il sorgere di maggiori oneri negli esercizi successivi a titolo di ristoro della riduzione apportata su quello corrente.

Per i profili d'impatto, andrebbero comunque richieste delucidazioni circa la mancata evidenziazione di effetti sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto per il 2018.

<sup>204</sup> L'ultimo [rapporto relativo al 2017](#) afferma che i proventi sono stati pari a 545,6 milioni di euro ma che non era stato ancora emanato il decreto ministeriale di ripartizione tra i ministeri.

<sup>205</sup> Allegato al disegno di legge di bilancio 2018, [tabella n. 6](#), pag. 380.

Alla lettera e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, versando all'entrata le somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della Regione Campania, che restano acquisite all'Erario.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

*(mln di euro)*

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
co.3,1.e)	>e	ext	20	0	0	0	0	0	0	0
co.3,1.e)	<s	c	0	0	0	0	-20	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che trattasi delle risorse riconducibili all'articolo 7, comma 6, della legge 195/2009, ovvero delle risorse previste in bilancio ai fini della corresponsione del canone di locazione per il termovalorizzatore di Acerra, che la norma indica pari complessivamente a 30 milioni di euro annui dal 2010, si rileva che si tratta di una forma di copertura non prevista dalla legge di contabilità<sup>206</sup> e che l'iscrizione come residui dovrebbe conseguire all'assunzione di un impegno di spesa cui non è seguito il pagamento nello stesso esercizio per cui l'utilizzo delle risorse ad altri fini determinerebbe l'assenza di risorse per il relativo pagamento.

Andrebbero quindi chiarite le ragioni per cui l'impegno di spesa non è più sussistente, l'ammontare complessivo dei residui passivi in questione nonché gli esercizi pregressi di riferimento.

Alla lettera f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

<sup>206</sup> La normativa contabile, dopo le ultime riforme del 2016, consente, all'articolo 34-ter della legge 196/2009, la reiscrizione con legge di bilancio in appositi fondi di spesa dei residui passivi perenti eliminati annualmente, ma ciò deve avvenire con l'apposita procedura ivi prevista.

(mln di euro)

norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
co.3,l.f)	<s	c	-10	0	0	0	-10	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del capitolo corrispondente e agli accantonamenti previsti al fine di finanziare iniziative legislative in corso per il 2018/2020<sup>207</sup>.

Alla lettera g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF							
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
co.3,l.g)	>s	c	0	462,5	1.872,50	2.512	2.385,7	2.395,60	1.731,60	1.689,00

Norma	e/s	c/k	Fabb/Ind.						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
co.3,l.g)	<s	c	-41,22	-460,67	-2.585,75	-3.423,88	3.444,86	3.551,17	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si rinvia alle singole disposizioni recanti maggiori entrate e/o minori spese contenute nel provvedimento.

Alla lettera h), quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

<sup>207</sup> Il capitolo è il 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e recava al 19 ottobre scorso una disponibilità di competenza complessiva (per tutti gli accantonamenti) per il 2018 di circa 50 milioni di euro.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
co.3,l.h)	>e	ext	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
co.3, l. h)	<s	k	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,94	0,00	0,00	0,00

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi del riversamento in conto entrata di quote di risorse iscritte nel fondo dei residui di parte capitale all'esito della operazione di riaccertamento straordinario di cui all'articolo 49, comma 6, del decreto-legge 66/2014, andrebbe confermata l'effettiva esistenza delle disponibilità, indicate a fini di riduzione, libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>208</sup>.

Alla lettera i), quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali (di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145), e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
co.3,l.i)	>e	ext	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00

**Al riguardo** nel presupposto che la mancata riassegnazione dei rimborsi corrisposti dall'ONU per prestazioni rese dalle FF.AA. italiane possa effettivamente aver luogo entro il 2018, considerato che l'articolo 24 del decreto in esame aumenta di 130 milioni di euro proprio il fondo cui erano destinate tali entrate, andrebbe solo assicurato che nello stimare il citato aumento sia stato considerata anche la riduzione in esame.

Alla lettera l), quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47.

<sup>208</sup> Il capitolo è il 7496 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad inizio esercizio la previsione di competenza era di 2 mld di euro annui per il triennio 2018/2020. Il capitolo reca una previsione assestata per il 2018 di 798m milioni di euro per il 2018. Al 25/10 la disponibilità di competenza era di 583 milioni di euro circa. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., sistema *Datamart*-RGS, interrogazione dati aggiornati al 24 ottobre 2018.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
co.3,1,1)	<s	k	-300	0	0	0	-300	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la gestione del Fondo richiamato dalla norma opera nell'ambito degli interventi di sostegno inerenti all'attuazione delle politiche comunitarie relativamente alle aree in ritardo di sviluppo, conseguendone che la gestione delle risorse relative al capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (11 piani gestionali) sono gestite nell'ambito di tali interventi (e che questi operano "fuori" bilancio, a valere del fondo di rotazione per le politiche comunitarie), andrebbero comunque richieste conferme in merito all'ammontare delle disponibilità di competenza, nonché rassicurazioni in merito alla compatibilità della citata riduzione della dotazione di competenza 2018 a fronte degli interventi già programmati<sup>209</sup>.

In tal senso, in considerazione dello "speciale" regime gestionale del Fondo, andrebbe altresì confermato che gli effetti d'impatto attesi dalla riduzione della spesa non interessino anche il 2019-2020 e, in ogni caso, non determinino l'alterazione di effetti già contemplati nei saldi tendenziali a legislazione vigente.

Alla lettera m), quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A<sup>210</sup>.

<sup>209</sup> La dotazione assestata del capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2018 era di 5,1 mld, di cui al 25 ottobre scorso risultava una disponibilità di 4,5 mld di euro.

<sup>210</sup> In un primo momento, il Governo, nella relazione tecnica al D.L. 99/2017 e nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (NADEF 2017), aveva espresso una valutazione di neutralità degli effetti dell'operazione di finanziamento dell'acquisto dei due istituti da parte di Banca Intesa-Sanpaolo ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, sottolineando, da un lato (nella NADEF 2017) la natura finanziaria delle poste in gioco, dall'altro (nella relazione tecnica) la complessiva compensazione, in un'ottica di lungo periodo, dei flussi attesi dall'operazione. Successivamente, Eurostat aveva invece esaminato la natura del "Liquidatore", formulando un parere che rivedeva la valutazione iniziale della neutralità complessiva, decidendo che l'operazione avrebbe inciso negativamente sull'indebitamento netto del 2017 per 4,7 miliardi e sul debito per 6,4 miliardi di euro. In particolare, l'ente statistico europeo ha stabilito che esso aveva operato come agente governativo e pertanto doveva essere incluso nel perimetro del settore pubblico, dal momento che su quest'ultimo ricade il rischio che il valore del portafoglio residuo possa risultare insufficiente a coprire gli importi da pagare a Banca Intesa San Paolo. Ne conseguiva che il debito del Liquidatore verso questa banca corrispondente allo sbilancio di cessione (6,4 miliardi) avrebbe dovuto essere incluso nel debito pubblico. A fronte della nuova classificazione contabile l'impatto già stimato in 300 milioni a carico del Fondo esigenze indifferibili come costo della garanzia statale nei confronti del liquidatore risulta già assorbito nell'impatto sull'indebitamento deciso da Eurostat.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

(mln di euro)

Norma	e/s	c/k	SNF				Fabb/Ind.			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
co.3,l,m)	<s	c	-300	0	0	0	-300	0	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti riscontri in merito alle disponibilità di competenza esistenti a valere del capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2018<sup>211</sup>.

Il comma 4 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle norme.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla compatibilità del previsto ricorso alla possibilità di erogazione di anticipazioni di tesoreria, rispetto alla contabilizzazione degli effetti di cassa stimati nel calcolo del fabbisogno di cassa del settore statale per il 2018, calcolato secondo il criterio della legislazione vigente, atteso che da una alterazione e/o del medesimo, sul lato della sua "formazione", potrebbero derivare effetti d'onere in conto interessi non contemplati dal suddetto criterio, di cui andrebbe quantificato e coperto l'onere.

---

Cfr. EUROSTAT, Recording of the winding down of Banca Popolare di Vicenza S.p.A. and Veneto Banca S.p.A., comunicato del 31 marzo 2018; UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (UPB), Flash n. 2 "Il parere di Eurostat sugli effetti contabili dell'operazione di liquidazione delle Banche venete" del 5 aprile 2018.

<sup>211</sup> Il capitolo 3073 reca uno stanziamento definitivo di competenza per il 2018 di 99 milioni di euro, di cui si segnalano 79 milioni di disponibilità in conto competenza al 25/10. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione al sistema *Datamart*-RGS, con dati aggiornati al 19 ottobre scorso.





# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2018 [Nota di lettura n. 34](#)  
Schema di D.Lgs. recante riforma dell'ordinamento penitenziario (**Atto del Governo n. 39**)
- " [Nota di lettura n. 35](#)  
Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (**Atto del Governo n. 37**)
- " [Nota di lettura n. 36](#)  
Disposizioni in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni (**Atto del Governo n. 38**)
- " [Nota di lettura n. 38](#)  
**A.S. 717-B:** " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
- " [Nota di lettura n. 37](#)  
Servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e governance dell'infrastruttura ferroviaria (**Atto del Governo n. 40**)
- " [Nota di lettura n. 39](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (**Atto del Governo n. 42**)
- " [Nota di lettura n. 40](#)  
Trattamento dei buoni-corrispettivo (**Atto del Governo n. 41**)
- " [Nota di lettura n. 41](#)  
Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero dell'interno (**Atto del Governo n. 43**)
- Ott 2018 [Documentazione di finanza pubblica n. 3](#)  
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 - **Doc. LVII, n. 1-bis**
- " [Nota di lettura n. 43](#)  
**A.S. 840:** "Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"
- [Nota breve n. 2](#)  
Documento programmatico di bilancio 2019
- " [Nota di lettura n. 42](#)  
Enti pensionistici aziendali o professionali (**Atto del Governo n. 47**)
- " [Nota di lettura n. 44](#)  
Attuazione direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (**Atto del Governo n. 49**)
- " [Nota di lettura n. 45](#)  
**A.S. 822:** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea - Legge europea 2018"